



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto

Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e
Comunitario

Corso di Laurea Magistrale in

Giurisprudenza

Anno Accademico 2023/2024

L'amministrazione finanziaria del Santuario della
Madonna di San Martino in Lonato (sec. XVII) nelle
fonti di archivio

Relatrice:

Chiar.ma Prof.ssa Chiara Maria Valsecchi

Laureando:

Nicolò Marletta Gandini

INDICE

1. COORDINATE STORICO-TEMATICHE E DIREZIONI

1.1	Venezia e Brescia nell'ambito della Terraferma Veneta.....	1
1.1.1	Il distretto di Brescia e il suo Territorio.....	7
1.2	L'autonomia lonatese: il rapporto <i>diretto</i> con la Dominante.....	11
1.3	Una vicenda locale: il Santuario della Madonna di San Martino in Lonato.....	21
1.4	Le entrate di San Martino tra testamenti e sentenze: le intenzioni..	26

2. ENTRATE TESTAMENTARIE: IL TESTAMENTO DI PIETRO GIACOMO RIZZI

2.1	Trattazioni preliminari	
2.1.1	I <i>Veneta auctoritate notariorum</i> e la Terraferma.....	29
2.1.2	I testamenti dell'epoca moderna: la forma nuncupativa.....	36
2.1.3	Disposizioni <i>pro anima</i> : la cappellania.....	42
2.2	La peste a Lonato e i testamenti in favore di S. Martino.....	46
2.3	Un caso esemplare: il testamento di Pietro Giacomo Rizzi.....	52
2.4	Le sorti della Cappellania Rizza.....	58

3. LE CONDANNE PODESTARILI COME VOCI D'ENTRATA DI SAN MARTINO

3.1 Gli <i>Statuta civilia et criminalia Spectabilis Communitatis Lonati</i>	61
---	----

3.1.1 I <i>Privilegia</i> concessi dalla Repubblica Veneta e la permanente vigenza degli Statuti lonatesi.....	65
--	----

3.2 La giurisdizione podestarile tra Statuti e sopravvenienze normative.....	69
--	----

3.3 Il processo penale negli <i>Statuta</i>	76
--	----

3.4 Le condanne <i>pro</i> San Martino contenute nella <i>Raspa</i> lonatese.....	82
--	----

3.5 La sentenza di condanna di Landini, Ongarini e Tosi.....	90
---	----

Conclusioni	96
--------------------------	----

Appendice I	104
--------------------------	-----

Appendice II	108
---------------------------	-----

Appendice III	110
----------------------------	-----

Appendice IV	113
---------------------------	-----

Bibliografia

1. Letteratura	117
-----------------------------	-----

2. Fonti	121
-----------------------	-----

Sitografia	125
-------------------------	-----

Ringraziamenti	126
-----------------------------	-----

CAPITOLO PRIMO

COORDINATE STORICO-TEMATICHE E DIREZIONI

SOMMARIO: 1.1 Venezia e Brescia nell'ambito della Terraferma Veneta; 1.1.1 Il distretto di Brescia e il suo Territorio - 1.2 L'autonomia lonatese: il rapporto *diretto* con la Dominante - 1.3 Una vicenda locale: il Santuario della Madonna di San Martino in Lonato - 1.4 Le entrate di San Martino tra testamenti e sentenze: le intenzioni.

1.1 Venezia e Brescia nell'ambito della Terraferma Veneta

Le espressioni “Stado da Tera” e “Stado da Mar” emergono frequentemente dal copioso insieme di fonti storiche e di opere storiografiche che si occupano della Repubblica di Venezia. Si tratta di formule idonee a veicolare l'immagine di una sopravvenuta realtà politico-istituzionale: quella in cui la Serenissima si sarebbe evoluta all'indomani di un “cambio di rotta” radicale, tale da condurla a riversare le proprie mire espansionistiche dal mare, appunto, alla terraferma¹. Questa manovra risultò di tal successo, fondata come fu su un connubio di diplomazia ed uso della forza particolarmente caro alla tradizione veneziana², che al secolare dominio vantato sulle coste orientali dell'Adriatico³ si affiancò, gradualmente nel corso del XV secolo, quello sull'area padano-veneta, non meno interessata delle

¹ E. FUSAR POLI, *Relativo e plurale: dinamiche, processi e fonti di diritto in Terraferma veneta (secc. 16.-18.)*, Torino 2020, pp. 29-30.

² Mi riferisco all'utilizzo da lunga data dei “patti di dedizione”; in estrema sintesi (ma si veda *infra*, p. 2), strumenti attraverso i quali la Serenissima, in esito a più o meno spontanee concessioni, assicurava privilegi alle comunità che ne venissero a far parte: al mantenimento dei relativi ordinamenti giuridici ed istituzionali corrispondeva la pretesa veneziana a che la sovranità degli organi della Repubblica sostituisse quella degli organi locali, ai quali comunque avevano diritto d'accesso, unitamente alle cariche di tipo politico e di maggior rilievo, gli esponenti della nobiltà veneziana (A. MAZZACANE, *Lo Stato e il dominio nei giuristi veneti durante il “secolo della Terraferma”*, in *Storia della cultura veneta*, vol. 3, t. I: *Dal primo Quattrocento al concilio di Trento*, Vicenza, 1984, p. 581, tramite E. FUSAR POLI E., *Relativo e plurale cit.*, p. 33).

³ A cavallo tra X e XI secolo si consolidò il predominio di Venezia sul Mar Adriatico: quest'equilibrio venne formalizzato nel titolo, riconosciuto al Doge Pietro II Orseolo, di «dux Veneticorum et Dalmaticorum» (R. CALIMANI, *Storia della Repubblica di Venezia. La Serenissima dalle origini alla caduta*, Milano 2019, p. 47).

realtà “al di là del mare” da una multiforme varietà di istituzioni e *iura* preesistenti, che Venezia non ebbe mai la forza, ed invero l'utilità, di eliminare⁴.

Ebbene, all'esito della quattrocentesca stagione di conquista dell'entroterra, nel territorio della Repubblica di Venezia erano riconoscibili tre nuclei interni: l'originaria area lagunare, il *Dogado*⁵, l'insieme dei domini *da Mar*, a costituire il cosiddetto *Stado da Mar*, e l'acquisito corpo dei *Domini di Terraferma*, altrimenti noto, come in apertura ricordato, con l'espressione *Stado da Tera*. Ai fini della presente trattazione, assume rilievo l'ultima delle tre formazioni cui s'è fatto cenno: una rapida disamina intorno alle modalità di “conquista” e controllo di questo dominio terriero, nonché alla relativa estensione, risulta strumentale a fornire la cornice in cui erano inserite, pur con non marginali differenze, le comunità di Brescia e di Lonato, su cui nel prosieguo sarà focalizzata l'attenzione.

Nell'acquisizione dei Domini di Terra, Venezia si avvalese in maniera continuativa di un determinato strumento diplomatico: attraverso i patti di dedizione, la cui stipulazione era spesso favorita dalla minaccia attuale di un'invasione militare, ma che non infrequentemente rappresentava l'esito di una spontanea resa finalizzata al conseguimento di vantaggi economico-fiscali, la Dominante otteneva l'annessione di località notevolmente diversificate per estensione ed importanza strategica. Lo strumento pattizio assicurava, chiaramente con le specificazioni proprie di ogni singola dedizione, i seguenti risultati: una cessione di sovranità dagli organi locali a quelli centrali della Repubblica, tale da riconoscere a Venezia quella che oggi definiremmo una competenza esclusiva nelle materie di politica estera e politica monetaria; una condivisione nell'esercizio della funzione difensiva, posto che era la comunità dantesi a sostenere le spese di mantenimento delle fortezze confinarie nonché quelle utili all'arruolamento delle milizie per la propria difesa; un mantenimento degli ordinamenti locali, nel senso della conservazione-conferma dei relativi diritti vigenti, sovente esistenti *ab antiquo* in forma statutaria, e del riconoscimento di un'ampia autonomia di

⁴ Cfr. E. FUSAR POLI, *Relativo e plurale*, cit.

⁵ Corrente tra le località di Caorle, a nord, e Cavarzere, a sud (I. CACCIAVILLANI, *Diritto veneziano vigente*, cit., p. 34; cfr. R. CESSI, *Storia della Repubblica di Venezia*, Milano 1944, p. 8).

gestione⁶. Com'è chiaro, la Repubblica permetteva detta autogestione non senza garanzie di controllo: esse venivano assicurate dall'invio in Terra di *Rettori*, nominati tra le fila della nobiltà veneziana, o meglio di quella risultante dal *Libro d'Oro*⁷. Posta la variabilità dimensionale dei Domini di Terra, il numero dei Rettori cambiava al crescere della relativa estensione: erano infatti inviati un *Podestà* e un *Capitano* per le Terre considerate maggiori, mentre bastava un *Podestà* per quelle minori⁸. Le loro funzioni erano precisamente individuate all'interno di lettere di commissione, le quali costituivano autentico titolo di legittimazione all'attività svolta nella Terra di arrivo⁹: a livello generale, i poteri loro delegati erano strumentali al mantenimento dell'ordine pubblico e alla dispensazione della giustizia, civile e penale; tra i loro compiti, inoltre, rientrava quello di vegliare sulla lealtà politica delle località sottoposte al dominio veneziano, nonché sulla regolarità dei versamenti erariali e della gestione del pubblico denaro da parte degli ufficiali locali¹⁰.

Fu dunque attraverso la descritta abilità di mantenere il delicato equilibrio tra annessione e concessione, che la Repubblica di Venezia ottenne il controllo sull'area padano-veneta nota con il nome di *Terraferma*. Essa trovava i propri confini naturali nei fiumi Isonzo ed Adda: più precisamente, era tracciata dalla Dominante, quanto meno a livello nominale, una ripartizione interna tra le Terre “di qua dal Mincio”, storicamente le prime ad essere interessate dalla manovra

⁶ I. CACCIAVILLANI, *Diritto veneziano vigente* cit., p. 36; in questo modo l'insediamento veneziano in Terraferma fu reso più stabile «che con l'impiego brutale della forza e col tirannico governo» (R. CALIMANI, *Storia della Repubblica di Venezia*, cit., citazione p. 234).

⁷ Originariamente si trattava di un registro tenuto dai Capi dell'organo costituzionale della *Quarantia*: vi venivano iscritti i nomi di quei soggetti (necessariamente di lignaggio aristocratico, dopo i fatti della Serrata degli anni 1297-1298) eletti per ballottazione quali membri del principale organo politico della Repubblica, il Maggior Consiglio; detto registro, con una deliberazione del 25 novembre 1319, fu trasmesso alle cure di un'altra magistratura repubblicana, gli *Avogadori di Comun*, i quali furono insigniti del compito di annotarvi anche i principali eventi della vita dei nobili veneziani, come morte, nascite, matrimoni, raggiungimento della maggiore età (S. GASPARINI, *Pax tibi Marce. Venezia: istituzioni, diritto, giurisprudenza*, www.arielcaliban.org/paxtibimarce.html 2014, cap. 04: Gli esordi della Repubblica, pp. 13-14).

⁸ I. CACCIAVILLANI, *Diritto veneziano* cit., p. 36; per le acquisizioni “più prossime”, cfr. R. CALIMANI, *Storia della Repubblica di Venezia*, cit., p. 234.

⁹ E. FUSAR POLI, *Relativo e plurale* cit., p. 76 nota n. 158.

¹⁰ L. MANNORI, *Per una 'preistoria' della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune* in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 19 (1990), p. 336.

espansionistica veneziana, e quelle “di là dal Mincio”¹¹, più distanti dal punto di vista geografico e in effetti più astiose da controllare¹². Citando i principali domini, Treviso, Feltre, Belluno, Cadore, Rovigo, Padova, Vicenza e Verona, unitamente ai possedimenti veneziani in Friuli, appartenevano alla prima categoria, mentre nella seconda, a costituire la Lombardia Veneta, figuravano i distretti di Brescia, Bergamo e Crema¹³. Vale la pena di ricordare che l’estensione terriera della Serenissima subì un grave contraccolpo in occasione della battaglia di Agnadello del 1509: l’esito infausto di quella tragica disfatta comportò una recessione dei confini veneziani a quelli propri dell’originario *Dogado* e dello *Stado da Mar*. Solo per effetto dei trattati di pace di Noyon e di Bruxelles, che posero fine, nell’anno 1516, al conflitto tra Venezia e la Lega di Cambrai, la situazione territoriale tornò ad essere pressoché identica a quella successiva alla stagione di conquista quattrocentesca: così la Serenissima avrebbe proseguito, senza sostanziali mutazioni confinarie, a dominare su questa vasta area dell’Italia settentrionale¹⁴.

In questa cornice veniva dunque a trovarsi, a partire dalla prima metà del XV secolo e, quasi incessantemente¹⁵, fino al tramonto dello Stato veneto, il vasto distretto di Brescia. La relativa annessione alla Repubblica si verificò nel biennio tra il 1426 e il 1428¹⁶; tuttavia, le non sopite mire di conquista della potenza

¹¹ E. FUSAR POLI, *Il buon governo del Territorio di Brescia: ordini e provvisioni del capitano Antonio Grimani (1614-1615)*, Fondazione civiltà bresciana 2001, p. 13.

¹² Costituiva caratteristica comune delle città lombarde la presenza di un’*élite* politica particolarmente conflittuale, riunita in partiti e fazioni stabilmente organizzati e tali da contribuire ad un clima interno piuttosto dinamico e “reattivo” (E. FUSAR POLI, *Relativo e plurale* cit., p. 58).

¹³ S. GASPARINI, *Pax tibi Marce.Venezia: istituzioni, diritto, giurisprudenza* cit., cap. 05: La Repubblica e i suoi Domini, p. 20; G. GULLINO, *Atlante della Repubblica Veneta 1790*, Verona 2007, pp. 18-20.

¹⁴ S. GASPARINI, *Pax tibi Marce.Venezia: istituzioni, diritto, giurisprudenza* cit., cap. 05: La Repubblica e i suoi Domini, pp. 20-21.

¹⁵ Oltre alla parentesi del provvisorio dominio visconteo, il Bresciano uscì dall’orbita marciana a seguito della menzionata disfatta veneziana di Agnadello, anno 1509: ad essa seguì infatti la dedizione (spontanea) al Re di Francia e Duca di Milano Luigi XII, che ivi mantenne il proprio potere fino al 1512; il novembre di quell’anno l’occupazione delle milizie spagnole comportò l’instaurazione di un Governatorato ispano-imperiale, destinato a reggere la città e il suo territorio fino all’estate del 1516, quando vennero riconsegnati a Venezia e affidati alla gestione del provveditore straordinario Andrea Trevisan (E. VALSERIATI, *Cultura patrizia ed esclusivismo politico. Il Consiglio generale di Brescia dal nodo della serrata alla ricostituzione del dominio veneziano*, in *Sommersi e sopravvissuti: istituzioni nobiliari e potere nella Brescia veneta*, Travagliato (BS) 2017, pp. 604-607).

¹⁶ Furono necessari ben due trattati di pace, entrambi sottoscritti a Ferrara, per strappare Brescia in via (quasi) definitiva all’agguerrito duca di Milano, Filippo Maria Visconti (G. FUSARI, *Storia di Brescia: dalle origini ai giorni nostri*, Pordenone 2016, p. 67).

limitrofa, quella viscontea, si sarebbero tradotte nell'assedio che interessò la città dal 1438¹⁷: fu proprio in esito a questo evento, nonché a motivo della lealtà dimostrata dalla comunità bresciana in quell'occasione, che Venezia concesse un notevole corpo di *Privilegia*, datato 1440¹⁸. L'obiettivo era anche quello di confermare l'appartenenza della città e del suo distretto alla Serenissima, in seguito ai tribolati anni in cui detta appartenenza era stata pericolosamente messa in discussione¹⁹. Nel periodo anteriore agli eventi e alle concessioni di cui s'è fatta menzione, la Dominante aveva mantenuto un atteggiamento "più cauto" nei confronti della realtà bresciana: originariamente, infatti, i Rettori inviati a Brescia, come nelle città che rientravano nel relativo distretto, erano nominati in via diretta dalla Repubblica; soltanto a partire dal 1440 Venezia permise che alcuni funzionari, i vicari e i podestà da destinare alla gestione dei soli comuni distrettuali, venissero designati dal Consiglio generale di Brescia, il quale aveva, inoltre, il potere di selezionarli tra i più eminenti esponenti della cittadinanza bresciana²⁰. La riprova di questa originaria cautela, allentata soltanto all'indomani dell'onorevole dimostrazione di *fidelitas* del '38, emerge anche da un ulteriore privilegio: mentre risalivano ai primi *pacta deditiois* la conferma degli Statuti cittadini e il riconoscimento di un'autonomia normativa in ordine alla loro riforma, seppur condizionata alla necessaria *presentia* del Podestà veneziano, fu in occasione della seconda dedizione che il Comune di Brescia vide cristallizzarsi, nelle proprie mani e in via definitiva, la giurisdizione sulle comunità appartenenti al distretto²¹. Detta giurisdizione, peraltro non nuova nella storia del bresciano, in quanto riconosciuta formalmente alla Città sin dai tempi del dominio visconteo²², si concretizzava in un potere di conferma normativa: ogni Comune, quadra o altra organizzazione del distretto avrebbe dovuto ottenere conferma, al fine di modificare i propri statuti o anche semplicemente di seguirli a dar loro esecuzione, dal Consiglio comunale bresciano, ovviamente con il consenso del Podestà cittadino (che restava, lo si

¹⁷ G. FUSARI, *Storia di Brescia: dalle origini ai giorni nostri*, Pordenone 2016, pp. 68-69.

¹⁸ E. FUSAR POLI, *Relativo e plurale* cit., p. 62.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ E. FUSAR POLI, *Relativo e plurale* cit., p. 62 nota n. 120 e p. 73 nota n. 148.

²¹ *Ivi*, p. 73.

²² *Ivi*, p. 62 nota n. 119.

ricordi, di nomina veneziana)²³. Il caso di Brescia offre un esempio archetipico del *modus operandi* marciano, votato a un certo pragmatismo: all'iniziale trattamento riservato alla Città, equiparata alle altre del distretto, condividendo con esse il peso della nomina etero-imposta dei Rettori, la Dominante finì per attribuirle gli strumenti idonei ad assicurarne una lenta emersione, non prima di aver apprezzato, divenendone spettatrice, un gesto manifesto di lealtà politica. Un passaggio che portò Brescia dall'essere città *nel* distretto ad esserlo *sul* distretto, e che Venezia favorì non senza la ricerca di un utile: assegnatario dei poteri di cui sopra, il Consiglio comunale bresciano diveniva, quantomeno nell'ottica della Dominante, controllore "rafforzato" sul vasto intreccio di ordinamenti proprio dell'area distrettuale, e in questo modo efficiente mandante della Serenissima, sotto lo scrutinio dei Rettori veneziani inviati in Città, rispetto all'attività di relativo coordinamento ed assimilazione²⁴. Non rappresentò certo un *unicum* l'atteggiamento cautamente permissivo²⁵ in discorso: alle richieste stilate dai giuristi delle comunità via via aggiuntesi al novero dei Domini di Terraferma, solitamente la Dominante rispondeva in termini positivi, a partire dalla conferma di vigenza del diritto locale²⁶. Si trattò di una modalità di gestione necessaria ad assicurare il controllo su quel «mosaico di giurisdizioni»²⁷ proprio della poliedrica realtà giuridico-istituzionale della Terraferma, quantomeno nei primi due secoli di dominazione: in un momento successivo, tra la fine del XVI secolo e il corso del XVII, la Repubblica avrebbe puntato più su una politica di interazione tra queste dissonanti voci del territorio, cercando di ricomporre le loro naturali divergenze in

²³ E. FUSAR POLI, *Relativo e plurale* cit., p. 73 nota n. 145, in particolare Cap. 20.

²⁴ Questo fenomeno, cioè della progressiva tendenza della normativa dei centri maggiori a prevalere e, quindi, ad omologare gli ordinamenti propri delle comunità minori gravitanti attorno all'orbita dei primi, è, in verità, apprezzabile anche prima e a prescindere da queste concessioni veneziane; favori, nondimeno, seppur lentamente, un avvicinamento delle fonti locali, senz'altro supportato dalla tradizione, guardata invece con diffidenza da Venezia, dello *ius commune* (E. FUSAR POLI, *Relativo e plurale* cit., p. 37 nota n. 54).

²⁵ Questo controllo "da lontano", proprio specialmente dei primi momenti di dominazione, non deve far credere che Venezia non ebbe a riservarsi la facoltà di intervenire sulle normative locali, sebbene confermate (*Ivi*, p. 73 nota n. 147).

²⁶ S. GASPARINI, *Pax tibi Marce. Venezia: istituzioni, diritto, giurisprudenza* cit., cap. 05: La Repubblica e i suoi Domini, pp. 21-22.

²⁷ E. FUSAR POLI, *Relativo e plurale* cit., citazione p. 37.

una dimensione maggiormente statualistica, o, se si preferisce, secondo un moto verticalizzante trainato da una non casuale retorica propagandistico-simbolica²⁸.

1.1.1 Il distretto di Brescia e il suo Territorio

Premesso che molte comunità attualmente rientranti nella Provincia bresciana non facevano parte dell'area distrettuale al tempo della dominazione veneta, e viceversa²⁹, l'annessione alla Repubblica significò una sovra-qualificazione, da parte della Dominante, strumentale ad assicurare il controllo a distanza di cui si è detto. Il territorio coperto dal distretto, che ovviamente aveva Brescia per capoluogo e alla quale venivano associate le piccole località del contado, era suddiviso in base a due diverse modalità di parcellizzazione: ai fini dell'esazione tributaria, in *quadre*³⁰, ai fini della gestione amministrativa, in *podesterie* e *vicariati*³¹. Queste "unità amministrative" erano distinte, a loro volta, tra minori e maggiori: i vicariati, nel corso del XVI secolo, divennero ben quattordici, metà dei quali appartenenti alla prima categoria, metà alla seconda; quanto alle podesterie, rimasero nel numero invariato di sette per tutta la durata del dominio veneziano: costituivano podesterie maggiori gli organismi sovra-comunitari di Valcamonica e Riviera di Salò, insieme ad Asola ed Orzinuovi, mentre tra le podesterie minori rientravano Chiari, Palazzolo e, di particolare rilievo per la presente trattazione, Lonato³². In totale, dunque, il distretto di Brescia contava al suo interno ventuno circoscrizioni amministrative; sul punto, si è già avuto modo di rilevare³³ che, fino al 1440, la Repubblica provvedeva a nominare i propri Rettori e ad inviarli in ognuna delle predette circoscrizioni: soltanto dopo quella data l'ufficio di Rettore, presso i Comuni del

²⁸ E. FUSAR POLI, *Relativo e plurale* cit., pp. 45-46; ID., *Il buon governo del Territorio di Brescia* cit., p. 14.

²⁹ A titolo esemplificativo, si ricordi che all'area distrettuale veronese apparteneva il Comune di Sirmione, mentre Asola, una delle podesterie maggiori del distretto bresciano, oggi si trova in provincia di Mantova (REGIONE LOMBARDIA, *Il dominio della terraferma veneta: Bergamo, Brescia, Crema (sec.XV-1797)* voce: *Il distretto bresciano in epoca veneta*, www.lombardiabeniculturali.it).

³⁰ E. FUSAR POLI, *Il buon governo del Territorio di Brescia* cit., p. 21 nota n. 26.

³¹ REGIONE LOMBARDIA, *Il dominio della terraferma veneta* cit., voce: *Le giurisdizioni bresciane in epoca veneta*.

³² E. FUSAR POLI, *Il buon governo del Territorio di Brescia* cit., p. 20 nota n. 20 primo periodo.

³³ *Supra*, pp. 5-6.

distretto, sarebbe spettato a cittadini, bresciani, su designazione del Consiglio generale del Comune di Brescia³⁴.

Quest'ultimo passaggio permette una precisazione di non esigua importanza: non si deve, infatti, ritenere che le comunità appartenenti al distretto fossero tutte subordinate in egual modo al capoluogo bresciano. In particolare, risultavano esenti dalla designazione bresciana dei propri Rettori talune realtà a cui Venezia guardava quali ottimali "punti d'osservazione", e che per questo riteneva opportuno elevare a sede di funzionari di diretta nomina veneziana. Tra queste, insieme ad Asola, Orzinuovi, Anfo e poche altre, figurava Lonato³⁵.

Il Territorio³⁶ di Brescia si differenziava rispetto ai molteplici della Terraferma per due ragioni essenziali: la precocità della relativa genesi e la parzialità rappresentativa che gli era propria³⁷. Quanto al primo aspetto, basti ricordare un episodio che si colloca temporalmente a pochi anni di distanza dalla prima dedizione bresciana (avvenuta nel 1426-1428): appena nel 1431, infatti, una delegazione di rappresentanti territoriali fu inviata a Venezia con l'obiettivo di portare, a nome di *comunes et homines* del distretto, le relative lagnanze sull'eccessiva pressione fiscale³⁸. Rispetto al secondo, invece, si deve notare che non tutte le comunità facenti parte del distretto ingaggiavano rapporti di rappresentanza col Territorio: sul finire del XV secolo, soltanto 1/3 o meno dell'estensione distrettuale rientrava nella predetta categoria³⁹; all'inizio del XVII,

³⁴ E. FUSAR POLI, *Relativo e plurale* cit., p. 62 nota n. 120 p. e p. 73 nota n. 148; ID., *Il buon governo del Territorio di Brescia* cit., p. 20 nota n. 20 ultimo periodo.

³⁵ E. FUSAR POLI, *Il buon governo del Territorio di Brescia* cit., p. 19.

³⁶ L'utilizzo della maiuscola in *Territorio* non è affatto casuale: si tratta, infatti, di un'espressione atta ad indicare una formazione istituzionale che oggi definiremmo ente collettivo, e che ai tempi del dominio veneziano era sinonimica di *Corpo territoriale* (M. KNAPTON, *Il Territorio vicentino nello Stato veneto del '500 e primo '600: nuovi equilibri politici e fiscali*, in *Dentro lo "Stado italicico": Venezia e la Terraferma fra Quattro e Seicento*, Trento 1984, pp. 33-34). La Terraferma veneta era, in realtà, costellata di questi *corpora*, a cui ben può accompagnarsi l'aggettivo "intermedi": da un lato, per il fatto che erano strutturati in complesse organizzazioni, provviste di magistrature e uffici autonomi rispetto a quelli e della città-capoluogo di distretto, e delle singole comunità distrettuali; dall'altro, poiché perseguivano funzioni di "mediazione", specialmente in relazione alle delicate tematiche di matrice fiscale, tra i Comuni sovra-rappresentati dal Corpo e la Dominante, non infrequentemente in aperto contrasto con il capoluogo (E. FUSAR POLI, *Relativo e plurale* cit., pp. 51-57).

³⁷ E. FUSAR POLI, *Il buon governo del Territorio di Brescia* cit., p. 18.

³⁸ *Ivi*, p. 19.

³⁹ *Ivi*, p. 20 nota n. 22.

l'area territoriale del Corpo era senz'altro aumentata, ma comunque non al punto da comprendere tutte le comunità del distretto⁴⁰.

L'accondiscendenza che la Repubblica di Venezia dimostrò nei confronti dei Territori, favorendone l'inserimento a pieno titolo, in veste di "terza parte", nella dialettica tra sé e i distretti, non è che la riprova del cambio d'atteggiamento che assunse a partire dal XVI secolo⁴¹: all'originaria conferma delle autonomie locali, non di rado accompagnata da una notevole generosità⁴², seguì, infatti, una sempre maggiore tendenza alla centralizzazione⁴³. Il distretto di Brescia non fu da meno, e il suo capoluogo dovette, a partire da quel momento, fronteggiare l'esistenza, politicamente ed istituzionalmente riconosciuta dalla Dominante, di questo influente Corpo⁴⁴. Il terreno di maggior attrito, nonché prima causa di compattazione delle comunità rurali in un ente rappresentativo, fu quello, come anticipato, della pressione fiscale. Al problema concorrevano due fattori: una congenita sperequazione nella distribuzione delle ricchezze e, specialmente, delle terre distrettuali; una sopravvenuta maggiorazione della pretesa fiscale riversata su queste zone dalla Dominante, aggravata da un meccanismo di imposizione tutt'altro che favorevole ai cosiddetti *districtuales*. Quanto al primo, attorno alla metà del '500 aveva raggiunto il proprio apice un fenomeno, per vero, caratteristico del bresciano sin da epoca anteriore al dominato veneto: una massiccia tendenza all'accumulo terriero nelle mani di una ristretta classe di abitanti della Città, essenzialmente partecipata da patriziato, clero, feudatari e cittadini benestanti; costoro costruirono ampi patrimoni fondiari acquistando dai "rustici", e cioè dagli abitanti delle zone rurali del distretto⁴⁵. A questo flusso di ricchezze unidirezionale, si aggiunse, sempre nel corso del XVI secolo, un generale inasprimento delle

⁴⁰ Si trattava, in sintesi, delle comunità site nella Franciacorta, nel Pedemonte e nella pianura a sud di Brescia (E. FUSAR POLI, *Il buon governo del Territorio di Brescia* cit., p. 21).

⁴¹ *Supra*, pp. 6-7.

⁴² Si pensi alla dedizione bresciana e al consistente corpo di *Privilegia* del 1440 (*supra*, pp. 4-5).

⁴³ «Le edizioni degli Statuti cittadini compresero sempre più frequentemente leggi e provvedimenti del governo centrale; i sudditi si rivolgevano sempre più spesso direttamente alle magistrature veneziane; il controllo nel settore penale e del prelievo fiscale fu intensificato.» (E. FUSAR POLI, *Il buon governo del Territorio di Brescia* cit., p. 14).

⁴⁴ *Ivi*, p. 17.

⁴⁵ J. M. FERRARO, *Proprietà terriera e potere nello Stato veneto: la nobiltà bresciana del '400-'500*, in *Dentro lo "Stado italico": Venezia e la Terraferma fra Quattro e Seicento*, Trento 1984, pp. 160-161.

imposizioni fiscali pretese dalla Dominante: si trattava, d'altronde, del secolo delle grandi perdite e delle grandi riconquiste stipate tra gli eventi di Agnadello e di Noyon⁴⁶, dunque di un momento particolarmente delicato per le finanze dello Stato veneto⁴⁷. Completava il disastroso quadro, infine, l'iniquo meccanismo di ripartizione impositiva delle "carattate": venivano così definite le somme che la Repubblica, a titolo di imposta diretta, esigeva dalle province sottoposte al proprio dominio. Il versamento in favore della Dominante era assicurato da una ripartizione della "carattata" in "caratti", porzioni d'imposta gravanti su ciascuno dei Corpi fiscali in cui era suddivisa la provincia; a sua volta, il "caratto" veniva frazionato tra i singoli contribuenti, sulla base di una cifra d'estimo loro conferita proporzionalmente, in teoria, alle ricchezze detenute⁴⁸. Ebbene, il descritto meccanismo, unitamente allo stato di distribuzione della proprietà fondiaria di cui s'è detto, non faceva che pretendere di più da parte di chi, nei fatti, deteneva meno. Erano annoverati, infatti, tra i Corpi fiscali⁴⁹ del distretto di Brescia, i Corpi di Città e Territorio: su ciascuno gravava un "caratto" a cui dovevano contribuire, rispettivamente, gli abitanti dell'una e dell'altra circoscrizione, senonché quelli della prima, i *cives*, godevano di cifre d'estimo privilegiate, mentre i secondi, i *districtuales*, oltre a non godere dei medesimi privilegi, avevano visto la propria capacità contributiva scemare a seguito del corposo trasferimento fondiario verificatosi in favore dei primi. L'insieme di queste condizioni favorì l'aggregazione nel Territorio delle comunità distrettuali maggiormente vessate: nonostante gli sforzi, le loro asperità non si sarebbero affievolite, e specialmente nel corso del XVII secolo si infittirono i casi di malamministrazione da parte di quelle magistrature "territoriali" che ne avrebbero dovuto curare gli interessi⁵⁰.

⁴⁶ *Supra*, pp. 3-4; E. FUSAR POLI, *Il buon governo del Territorio di Brescia* cit., p. 23.

⁴⁷ Accanto alle imposte "antiche", quali quelle che colpivano, solo per citarne alcune, generi alimentari di vario tipo (centrale quella sul sale, detta *gabella*), produzione locale e transito merci, Venezia ne aggiunse alcune di "nuovo conio", come la "tassa di genti d'arme" e, autentico salasso per la categoria degli abitanti rurali in discorso, il cd. "sussidio" (cfr. E. FUSAR POLI, *Il buon governo del Territorio di Brescia* cit., p. 24).

⁴⁸ *Ivi*, p. 25.

⁴⁹ Insieme a Città e Territorio, v'erano le quattro comunità della Valcamonica, Valsabbia, Valtrompia, e Riviera di Salò, unitamente ad Asola e al corpo fiscale del Clero; ancora una volta, a riprova della particolarità, nel contesto veneto, di questa comunità, si ricordi che costituiva corpo fiscale autonomo anche il Comune di Lonato (E. FUSAR POLI, *Il buon governo del Territorio di Brescia* cit., p. 25 nota n. 42).

⁵⁰ *Ivi*, pp. 25-27.

1.2 L'autonomia lonatese: il rapporto *diretto* con la Dominante

Prima dell'estensione all'area lombarda del dominio veneziano, maturata nel corso della prima metà del XV secolo, non si sarebbe potuto individuare Lonato tra le comunità del distretto di Brescia: paradossalmente, l'attrazione all'orbita della detta provincia si verificò, almeno rispetto a questo Comune, per mano della Dominante. La sua conquista, posticipata rispetto all'annessione del bresciano, ebbe luogo in occasione delle riaccese ostilità con i Visconti⁵¹: nel 1440, le truppe venete strapparono ai Gonzaga il territorio di Lonato, e il paese non indugiò nel formulare un suo atto di sottomissione alla Repubblica, chiedendo, anzitutto, conferma dei propri antichissimi Statuti⁵². Ripercorrere le tappe immediatamente anteriori a questo momento di passaggio aiuta a comprendere i termini in cui si sarebbe assestata la storica autonomia lonatese da Brescia nel sopravvenuto contesto della dominazione veneta: con la dedizione alla Dominante, infatti, anche Lonato entrava a far parte della circoscrizione amministrativa del distretto bresciano, senza, però, che questo abbia significato sacrificio di un'autonomia dal capoluogo gelosamente custodita, ovviamente previo consenso, concretizzantesi in formale conferma, della Serenissima.

L'autonomia in discorso affondava le proprie radici in tempi (quasi) immemori⁵³, e si vide riconosciuta persino all'indomani della conquista di Brescia e territorio ad opera di Azzone Visconti, nell'anno 1339: il nuovo Signore, succeduto alla dinastia dei Della Scala, concesse infatti a Lonato l'indipendenza dal capoluogo; la tradizione non fu spezzata nemmeno col passaggio della Signoria nelle mani dei fratelli di Azzone, Luchino e Giovanni, che, nel 1349, diedero conferma al riconoscimento autonomistico del loro predecessore⁵⁴. Deceduto

⁵¹ Quelle stesse che portarono, nel 1438, all'assedio di Brescia (*supra*, pp. 4-5).

⁵² L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali del secolo XV*, 1999, p. 15.

⁵³ E' datato 23 ottobre 1184 il *Privilegio* concesso a Lonato dall'imperatore Federico I Barbarossa, nel quale egli riconobbe in capo all'*universitas illius loci*, e cioè alla comunità di quel luogo, la permanente spettanza delle prerogative godute fino a quel momento: pare, dunque, che sul finire del XII secolo Lonato fosse già organizzata in una solida struttura istituzionale interna, quanto meno tale da nominare e inviare propri rappresentanti alla suprema autorità imperiale; non solo, ma il privilegio "confermativo" dà conto dell'esistenza di prerogative d'indipendenza preesistenti alla data della sua emissione (L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., p. 12).

⁵⁴ *Ivi*, pp. 12-13.

Giovanni, il governo sull'area bresciana spettò a Bernabò Visconti; questo cambiamento, come, d'altronde, i precedenti, non comportò stravolgimenti sullo stato d'indipendenza lonatese: ne diede ennesima conferma, nel 1365, il figlio Marco, compartecipe del governo di Bernabò non appena raggiunta la maggiore età. Neppure quando i territori di Lonato, Riviera del Garda e Valcamonica furono attribuiti in feudo alla moglie, Beatrice o Regina della Scala, si verificarono mutazioni di rilevanza: fu quest'ultima, tramite *Privilegio* datato 13 aprile 1384, a confermare, una volta ancora, l'indipendenza del Comune da Brescia, in base a un richiamo puntuale agli atti di concessione dei predecessori⁵⁵. Il dominio visconteo sulle terre di Lonato, come s'è avuto modo di notare, più formale che effettivo, trovò fine con la morte del nipote di Bernabò, Gian Galeazzo Visconti; costui, appropriatosi della Signoria nel 1385, si rese protagonista di una feroce politica espansionistica verso Veneto, Liguria e Toscana, arrestata soltanto dalla peste che lo colse nel 1402⁵⁶. A causa della voracità bellica propria del suo dominio, Galeazzo lasciò Caterina Visconti, moglie in seconde nozze, a fronteggiare, insieme al problema dell'insorgenza di molte città sottomesse, pure quello relativo ai debiti contratti in occasione delle dispendiose campagne militari⁵⁷. Non stupisce, dunque, leggere, in una *Littera* della Duchessa Caterina datata 13 marzo 1404, rivolta all'*Universitas* e agli *Homines Lonadi*, un invito, o meglio un ordine, a deporre ogni riserva e ad accettare gli ufficiali nominati e i comandi impartiti dal Signore di Mantova, Francesco I Gonzaga⁵⁸: a costui, la Duchessa aveva ceduto Lonato in pegno, sì da garantire un debito contratto dal defunto marito per finanziare le operazioni belliche summenzionate⁵⁹. La gravosa cessione fu realizzata non senza riserva del diritto di riscatto, una volta versata la somma dovuta; nei fatti, tuttavia,

⁵⁵ L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., Doc. 1: *Privilegia Serenissimorum Ducum Mediolani*, pp. 209-213.

⁵⁶ *Ivi*, p. 14.

⁵⁷ *Ibidem*.

⁵⁸ L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., Doc. 2: *Littera Ducissae et Ducis Mediolani, Papiæ Angleriaeque, Comitissa et Comes Angleriae et Pesarum et Senarum – Domini*, pp. 214-215.

⁵⁹ *Ivi*, p. 14.

Lonato sarebbe rimasto ancorato alla Signoria mantovana e alla casata Gonzaga fino alla conquista da parte delle truppe venete⁶⁰.

Nel *Privilegium* confezionato in data 23 maggio 1406, Francesco I Gonzaga istituì presso il Comune di Lonato un ufficio podestarile: ad esso avrebbe appuntato un uomo di propria nomina, *iurisperitum et expertum*, deputato all'amministrazione della giustizia, tanto nel civile quanto nel penale, senza limitazione alcuna; a questo proposito, assume rilievo un dato: nell'esercizio delle sue funzioni, il Podestà di Lonato avrebbe dovuto applicare gli Statuti del Comune⁶¹. Un'ennesima volta, la dimensione normativa della comunità lonatese trovava riconoscimento, e la sopravvenienza di una nuova autorità sovrana non ne implicò sacrificio.

Quanto si è avuto modo di apprezzare, dunque, quasi come “regola di condotta” osservata dalle autorità via via interfacciantesi con Lonato non fu disatteso nemmeno dalla Serenissima Repubblica di Venezia. L'occasione per ottenere conferma delle antiche prerogative anche da questo nuovo dominatore dipese dalla concessione di un privilegio provvisorio: quello elargito nel 1440 dal Provveditore dell'esercito veneto Pasquale Malipiero, nel corso dell'occupazione che interessò il territorio lonatese e che si risolse nella sua sottrazione al dominio mantovano. Forte di questo ennesimo riconoscimento, la comunità di Lonato redasse il proprio atto di sottomissione a Venezia, alla quale rivolse antitutto la richiesta di validare quanto, pochi mesi prima, il Provveditore Malipiero aveva già temporaneamente concesso⁶². Alle suppliche dei lonatesi il Doge Francesco Foscari diede ascolto: ne fornisce riscontro il suo *Privilegium* sottoscritto in data 17 settembre 1440, riportante, secondo un'ordinata divisione in punti, le acquisizioni precedentemente ottenute dal Provveditore e a cui in quel momento si dava conferma ufficiale⁶³.

⁶⁰ Il debito ammontava a 63.650 lire imperiali, e per garantirlo la Duchessa cedette, insieme a Lonato, anche i territori di Castiglione delle Stiviere, Solferino e Castel Goffredo (*ibidem*).

⁶¹ Si noti, inoltre, che nella giurisdizione del Podestà lonatese, e, dunque, nel campo d'applicazione degli Statuti di Lonato, venivano fatte rientrare anche le controversie sorte nei territori di Castiglione delle Stiviere, Castel Goffredo, Medole, Guidizzolo e Solferino, eccezion fatta per le competenze relative a cause di minor valore riconosciute ai Vicari di Castiglione e Castel Goffredo (L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., Doc. 3: *Privilegia Illustrissimi et Excellentissimi Francisci Gonzagae Domini Mantuae*, pp. 216-219).

⁶² L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., Doc. 4: *Privilegia Serenissimae Reipublicae Venetae*, pp. 220-221.

⁶³ *Ivi*, pp. 220-227.

Un'indagine sul contenuto di taluno di questi punti consente di inquadrare in che termini potesse apprezzarsi la permanente autonomia di Lonato da Brescia al momento del suo inglobamento nell'area di influenza marciara: è perfettamente chiaro, ed è possibile coglierlo sin dall'apertura del citato documento⁶⁴, che il primo fosse, a partire da allora, entrato a far parte della circoscrizione amministrativa del distretto bresciano; tuttavia, l'immagine veicolata dal privilegio del Doge Foscari è quella di una realtà con cui la Dominante ebbe interesse ad intrecciare un rapporto *diretto*, anche attraverso la strumentalizzazione di quella storica indipendenza dal capoluogo di cui si è parlato fino ad ora.

La prima richiesta formulata dai Lonatesi, relativa al mantenimento dell'ufficio podestarile istituito nel corso della dominazione mantovana e della estesa giurisdizione che gli era propria⁶⁵, fu accolta solo parzialmente dall'autorità veneziana. Se da un lato, infatti, trovava conferma l'illimitato potere del Podestà di Lonato nel dirimere le controversie civili di qualsivoglia valore, dall'altro veniva introdotta una distinzione rispetto alle cause penali: quelle nelle quali fosse stato necessario applicare la pena di morte ovvero la pena dell'amputazione erano devolute alla giurisdizione del Podestà della città di Brescia. Il dato non contraddice quanto si è venuti dicendo intorno alla permanente autonomia dal capoluogo, sol che si consideri un importante aspetto: il Podestà di Brescia, proprio come il Capitano, era e restava, anche dopo le concessioni del 1440, funzionario di diretta nomina veneziana⁶⁶. La comunità di Lonato subiva dunque una minorazione, almeno sotto questo profilo, delle proprie antiche prerogative, ma, a ben vedere,

⁶⁴ L'atto del Doge Francesco Foscari è, infatti, primariamente rivolto ai «*Nobilibus et sapientibus viris Potestati et Capitaneo Brixiae*», ed ha per destinatari i fedeli sudditi di Lonato, «*Brixienis districtus*» (L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., Doc. 4: *Privilegia Serenissimae Reipublicae Venetae*, p. 221).

⁶⁵ Del Podestà lonatese, ai tempi del dominio Gonzaga, sono descritti i poteri e le funzioni nel modo seguente: «*exerceat et exercere possit merum et mixtum imperium, [...], et gladii potestatem*» (*Ivi*, Doc. 3: *Privilegia Illustrissimi et Excellentissimi Francisci Gonzagae Domini Mantuae*, p. 216).

⁶⁶ *Supra*, pp. 5-6.

non si trattava d'altro che di un modo attraverso cui ancorare le questioni più delicate per l'ordine della collettività al taglio diretto della Dominante⁶⁷.

Nel solco tracciato dai precedenti dominatori, invece, si pone la posizione adottata da Venezia sulla seconda richiesta: che gli Statuti di Lonato, «sua solita, usitata et vigentia»⁶⁸, venissero rispettati dagli ufficiali che la Repubblica avesse avuto in serbo di appuntare, per la Terra lonatese, da quel momento in avanti. La pretesa veniva accolta pienamente, e la successiva previsione, riguardante la devoluzione al Podestà di Brescia della competenza in ordine all'impugnazione delle sentenze podestarili locali⁶⁹, dev'essere letta memori di quanto espresso nel precedente capoverso.

Preme, poi, trattandosi forse della notazione di maggior rilievo, prendere in considerazione la terza richiesta di cui al Privilegio Malipiero-Foscari; pure questa, come la seconda, veniva accolta in modo pieno. Ai Lonatesi, la Dominante concedeva di essere giudicati, in veste di Podestà, da un uomo che ricoprisse il ruolo di giurista o di giurisperito⁷⁰: il riferimento esplicito all'ammontare del salario di costui e, soprattutto, alla provenienza del denaro necessario allo scopo dalle casse comunali (dunque, dai cittadini di Lonato)⁷¹, rende possibile ipotizzare che, almeno al principio, detto esperto di diritto fosse selezionato tra gli operatori giuridici del contesto strettamente locale. D'altronde, si legge, alla nomina, per Podestà, di un cittadino delegato dalla magnifica comunità di Brescia si sarebbe fatto ricorso solo nell'eventualità in cui non fosse stato possibile, per i Lonatesi, «avere il detto ufficiale»⁷². Ulteriore 'frammento', questo, di un'autonomia che, nel passaggio alla dominazione veneta, trovò nuovo, seppur strumentale, consolidamento: sulla Terra di Lonato e relativa giurisdizione, esercitava le proprie funzioni di Podestà, se possibile, un esperto locale del diritto, chiamato a dare diretta applicazione degli

⁶⁷ L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., Doc. 4: *Privilegia Serenissimae Reipublicae Venetae*, articolo I, pp. 220-221.

⁶⁸ L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., Doc. 4: *Privilegia Serenissimae Reipublicae Venetae*, articolo II, pp. 220-221.

⁶⁹ *Ibidem*.

⁷⁰ L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., Doc. 4: *Privilegia Serenissimae Reipublicae Venetae*, articolo III, pp. 220-221.

⁷¹ A titolo di curiosità, detto salario ammontava a dodici fiorini del valore di trentadue soldi planeti ciascuno e doveva essere versato ogni mese insieme a due carri di legna (*Ibidem*).

⁷² *Ibidem*, citazione.

Statuti lonatesi e le cui sentenze risultavano impugnabili innanzi a un funzionario “bresciano solo nella sede”, in quanto selezionato dal Governo centrale dello Stato veneto tra gli esponenti della nobiltà veneziana.

Come si è già avuto modo di notare in generale con riguardo ai rapporti tra Dominante e Brescia, anche in quest’occasione la Repubblica diede prova di un cauto pragmatismo: la realtà lonatese appariva poco notevole da un punto di vista dimensionale⁷³, ma le autorità veneziane dovevano averne colto la rilevanza, senz’altro supportata da una dignità statutaria antica di secoli. Non fu solo questo a convincere Venezia della preziosità dell’acquisizione: Lonato, infatti, era collocato in una posizione strategica a livello difensivo e militare, tale da aver giustificato, in quella zona, l’edificazione, probabilmente risalente al X secolo⁷⁴, di una roccaforte, ancor oggi nota come “La Rocca”. Essa costituì lo sfondo a quell’avvicendamento di dominati che caratterizzò il territorio lonatese nei secoli anteriori alla conquista veneta: le condizioni della Rocca furono mantenute ottimali proprio a motivo dei suoi frequenti utilizzi da parte di questo o di quell’esercito⁷⁵. Non deve dunque stupire che, nell’anno 1486, il Senato della Repubblica veneta abbia decretato l’attribuzione al Comune del titolo di *fortezza*⁷⁶, implicante una conseguenza di non poco momento per cogliere un aspetto ulteriore del diretto rapporto instaurato dalla Dominante con questa realtà. Dopo averne riconosciuto esplicitamente l’importanza, i senatori veneziani istituirono un ufficio da affiancare a quello del Podestà: un Provveditore, imprescindibilmente nobile veneziano, sarebbe stato inviato direttamente dalla Repubblica per i tempi a venire; a questo secondo

⁷³ L’estensione di Lonato, con la conquista veneta, fu di molto ridotta rispetto a quella propria dell’epoca Gonzaga: comprendeva l’odierno capoluogo e le contrade immediatamente circostanti come S. Cipriano, Sedena e BarcuZZi, risultandone invece esclusi il Venzago, Esenta, in quanto frazione subordinata alla diretta giurisdizione del Podestà bresciano, e Drugolo, uno dei feudi della famiglia nobile degli Avogadro; per contro, nel 1454, la giurisdizione del Podestà di Lonato finì per abbracciare anche il territorio di Carpenedolo (L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., p. 16); merita menzione, sempre tra i territori non facenti parte di Lonato e su cui non insisteva la giurisdizione del relativo Podestà, Maguzzano: il governo di quest’area era detenuto dall’abate benedettino e al medesimo partecipavano, in una curiosa struttura istituzionale di tipo comunale, i coloni residenti (G. GANDINI, *Maguzzano. Storia di un’abbazia*, Brescia 2000, p. 31).

⁷⁴ A. MARINI, *Storia della Rocca di Lonato*, Associazione Pro-Loco di Lonato 1985, p. 20.

⁷⁵ *Ivi*, pp. 22-31.

⁷⁶ L. LUCCHINI, *Pagine di storia Lonatese*, Lonato 1995, p. 55.

funzionario, anch'egli *Rettore* insieme al primo, il Senato attribuiva la funzione principale di governare militarmente il paese⁷⁷.

Coerentemente con la sua provenienza e nomina “dal centro” dello Stato veneto, peraltro cadenzata in base a mandati della durata di diciotto mesi, il Provveditore operava a spese della Repubblica⁷⁸, al contrario di quanto s'è rilevato per il suo collega, il Podestà⁷⁹; la sua principale attività consisteva nel «comando della piazzaforte»⁸⁰: era a tal fine insignito di poteri strumentali al mantenimento dell'ordine pubblico⁸¹, analoghi a quelli che, nelle Città maggiori della Terraferma, venivano esercitati dal *Capitano*. Il carattere militare proprio delle funzioni cui il Provveditore era appuntato trovava simbolico riconoscimento in occasione del cerimoniale di insediamento: al nobile veneziano giunto in terra lonatese venivano consegnate le chiavi della città e quelle delle prigioni⁸², per quanto la giustizia criminale fosse dispensata in via generale dal Podestà⁸³. A tal proposito, risulta che anche al Provveditore fossero riconosciute funzioni di natura giurisdizionale, coesistenti con quelle proprie dell'ufficio podestarile in base ad un criterio di distinzione *ratione personae*: al primo erano infatti devolute soltanto le controversie, civili o penali, in cui fossero coinvolti i soggetti stipendiati dalla Repubblica (tra i quali, a titolo esemplificativo, i gendarmi alle porte e il campanaro della torre)⁸⁴. Era, infine, caratteristico dei Domini di Terra che i funzionari veneti venissero inseriti nel contesto istituzionale preesistente della comunità di riferimento. Per Lonato non fu diverso: Podestà e Provveditore avevano il dovere di presenziare alle sedute del Consiglio comunale, le quali trovavano nella

⁷⁷ Alcuni contenuti della deliberazione del Senato veneto ci pervengono per il tramite dello storico lonatese Andrea Parolino: l'alto conto in cui era tenuto Lonato emerge con chiarezza: «*Et quia non minoris momenti et importantiae Statui nostro reperitur locus noster Lonadi [...] ad quem necesse est mittere aliquem Nobilem nostrum, qui praesideat gubernationis illius*» (A. MARINI, *Storia della Rocca*, cit. p. 35 nota n. 1).

⁷⁸ L. LUCCHINI, *Pagine di storia Lonatese*, cit., p. 56

⁷⁹ *Supra*, p. 15.

⁸⁰ L. LUCCHINI, *Pagine di storia Lonatese*, cit., citazione p. 55.

⁸¹ In una storica monografia, reperibile presso il sito <http://www.lonato-fra-storia-e-arte.it>, le funzioni del Provveditore sono definite di «alta polizia» (G. PASQUALIGO, *Lonato e i suoi contorni. Monografia storico-fisico-statistica*, Castiglione delle Stiviere 1873, p. 20).

⁸² L. LUCCHINI, *Pagine di storia Lonatese*, cit., p. 55.

⁸³ Con le dovute distinzioni, in merito ai rispettivi ambiti giurisdizionali, tra Podestà di Lonato e Podestà di Brescia (*Supra*, p. 14).

⁸⁴ L. LUCCHINI, *Pagine di storia Lonatese*, cit., p. 55.

partecipazione di uno o di entrambi i Rettori condizione di validità⁸⁵; non da ultimo, occupando le cariche di vertice, costoro detenevano la prerogativa della precedenza in occasione delle religiose e pubbliche funzioni⁸⁶.

Questo, dunque, l'assetto dei rapporti intercorrenti tra Lonato e città di Brescia all'indomani dell'annessione alla Repubblica veneta; questi, s'è rilevato, i termini in cui è stato possibile parlare di un rapporto diretto con la Dominante. L'equilibrio sinora descritto, reso manifesto da fonti proprie di un'epoca prossima all'evento storico della conquista, si sarebbe, in realtà, mantenuto in modo pressoché continuativo⁸⁷ fino alla caduta della Serenissima. Offre testimonianza di detta continuità, non solo politica ma anche istituzionale, un'opera distante quasi due secoli da detta conquista, risalente ai primi anni del '600: si tratta del *Catastico della Città di Brescia et suo territorio* ordinato dal Podestà bresciano Giovanni da Lezze, e presentato da costui al Senato veneto, unitamente alla relazione sul proprio operato⁸⁸, il 27 dicembre 1610⁸⁹. L'ambizioso lavoro si presenta come un dettagliato resoconto delle caratteristiche geografiche, demografiche, economiche e, talvolta, culturali, delle realtà trovantesi entro i confini del distretto bresciano: in questa sede rileva rievocarlo per quanto concerne la sezione relativa al Comune di Lonato, nella parte in cui il Da Lezze fa (ancora) menzione della presenza di un Podestà e di un Provveditore⁹⁰. Scorrendo infatti il testo, precisamente all'altezza

⁸⁵ G. PIONNA, *Lonato fino al sec. XVI. Il paese, la piazza, il municipio*, in *Note inedite dai Libri delle Provvisioni del Comune di Lonato del Garda*, Lonato d/G 2022, p. 81.

⁸⁶ L. LUCCHINI, *Pagine di storia Lonatese*, cit., p. 56.

⁸⁷ Non va dimenticata la tragica parentesi che vide Venezia perdere i propri domini di Terraferma nel conflitto con la Lega di Cambrai: dopo la disfatta di Agnadello del 1509, il ritiro delle truppe venete dalle *fortezze* lombarde comportò la relativa riacquisizione da parte degli antichi rivali; così accadde a Lonato, dove, formalmente a partire dal 1512, i Gonzaga avrebbero riassunto il controllo della Rocca. Soltanto in seguito a due occupazioni immediatamente successive, la prima francese ad opera di Lodovico XII, la seconda spagnola per mano del Cardona, i Veneziani tornarono a governare Lonato: correva l'anno 1515 (A. MARINI, *Storia della Rocca*, cit. pp. 36-37).

⁸⁸ Risale al 1524 una deliberazione del Senato veneto statuente l'obbligo, per Podestà e Capitani inviati presso i maggiori centri della Terraferma, di stendere una relazione scritta da presentare ai senatori, ovviamente una volta di ritorno a Venezia (C. PASERO, *Giovanni da Lezze e il suo "Catastico"*. *Brescia ed il Bresciano nei primi anni del secolo XVII*, in *Il Catastico bresciano di Giovanni da Lezze (1609-1610)*, F. Apollonio 1969, Volume I, p. 7)

⁸⁹ *Ivi*, p. 8 nota n. 4.

⁹⁰ Nell'esemplare bresciano (ne esistono due: uno, l'originale, conservato presso l'Archivio di Stato di Venezia, l'altro, di cui all'opera citata, ne è copia quasi coeva e si trova presso la Biblioteca Queriniana di Brescia; C. PASERO, *Giovanni da Lezze e il suo "Catastico"*, cit., pp. 10-11), si trova alla p. 496 (*Il Catastico bresciano di Giovanni da Lezze (1609-1610)*, F. Apollonio 1969, Volume III, p. 25).

dei punti sedici e diciotto, è possibile apprezzare, anche per quell'epoca, la persistente dualità dei Rettori lonatesi: del Provveditore, l'autore riporta che «fu introdotto, et mandato dalla Signoria anticamente» e ciò a motivo del fatto che la Terra di Lonato era, a quei tempi⁹¹, in «considerazione di fortezza»⁹². Sempre con riguardo a questo funzionario, il Da Lezze ne specifica la provenienza dalle fila dell'aristocrazia veneta, e gli attribuisce giurisdizione tanto nel civile quanto nel penale⁹³: il riferimento non implica sovrapposizione con le prerogative proprie del Podestà, dal momento che il relativo riparto si fondava sul criterio soggettivo summenzionato⁹⁴. Rispetto al secondo dei Rettori, ne vengono delineati gli estremi di inquadramento istituzionale; tendenzialmente, non risultano mutati rispetto a quelli di cui al Privilegio del Doge Foscari⁹⁵. È possibile, così, avere riscontro del fatto che il Podestà continuasse ad essere stipendiato dal Comune, ad avere giurisdizione nel penale soltanto «citra poenam sanguinis», cioè quando non si fosse trattato di applicare pene violente, nonché del fatto che le relative sentenze potessero, come, d'altronde, quelle emanate dal Provveditore, essere appellate innanzi «alli Rettori di Brescia»⁹⁶. Preme, a questo proposito, prendere in considerazione un'ulteriore espressione, sempre tratta dal punto sedici della sopracitata opera: il Podestà di Lonato viene definito «gentil huomo Bresciano». La notazione rileva se messa a confronto con il contenuto del privilegio marciano immediatamente successivo alla dedizione lonatese; fa trasparire, infatti, che nella prassi si sia affermata la seconda delle due opzioni concesse dal Doge Foscari⁹⁷: a Lonato era norma che all'ufficio podestarile fosse appuntato un membro dell'aristocrazia bresciana⁹⁸. Che si tratti di una (sconosciuta ai lonatesi⁹⁹)

⁹¹ *Supra*, p. 16.

⁹² *Il Catastico bresciano di Giovanni da Lezze*, cit., Volume III, citazioni di p. 25 (nell'esemplare bresciano, pagina 496 punto 18).

⁹³ Nell'esemplare bresciano, questi dati si rinvengono a pagina 496, punto 16; in apertura, si può leggere chiaramente «*Prov. Nob. Veneto*» (*Il Catastico bresciano di Giovanni da Lezze*, cit., Volume III, p. 25).

⁹⁴ *Supra*, p. 17.

⁹⁵ *Supra*, pp. 14-15.

⁹⁶ *Il Catastico bresciano di Giovanni da Lezze*, cit., Volume III, citazioni di p. 25 (nell'esemplare bresciano, pagina 496, sempre punto 16).

⁹⁷ Cfr. *supra*, p. 15.

⁹⁸ D'altronde, appena nel 1442, a pochi anni dalla dedizione lonatese, lo stesso Francesco Foscari, con sua ducale datata 30 aprile, sollecitava i Rettori di Brescia a nominare il Podestà lonatese per quell'anno (G. PIONNA, *Lonato fino al sec. XVI.*, cit., p. 79).

⁹⁹ Cfr. *supra*, pp. 11-13.

affermazione di dipendenza del Comune da Brescia non sembra opportuno sostenere; è lo stesso Da Lezze ad esporre, ancora nel primo decennio del XVII secolo, alcune delle immutate “fondamenta” poste alla base dell’autonomia locale: nei casi più delicati, in cui si proceda per reati puniti con pene cruente, ad avere giurisdizione è il Podestà della Città di Brescia, di diretta nomina veneziana; allo stesso modo deve essere presa in considerazione la competenza dei Rettori del capoluogo (veneziani, appunto) a decidere sulle impugnazioni presentate avverso le sentenze dei Rettori locali¹⁰⁰.

Quanto precede contribuisce, quindi, a rinviare l’immagine del Comune di Lonato quale realtà autonoma dal capoluogo, anche a distanza di secoli dalla conferma di questo *status*, e direttamente rispondente alla Dominante: il suo Podestà, pur nobile di Brescia, era affiancato dal Provveditore, aristocratico veneziano, e operava essenzialmente “al servizio”, tanto dei soprintendenti, anche loro veneziani nella nomina e nel sangue, quanto degli Statuti lonatesi, a cui la Repubblica non sottrasse mai vigenza, dai tempi dell’annessione a quelli della caduta¹⁰¹. Insomma, un’autonomia lungamente mantenuta, e, se si vuole, “rafforzata” da un dato ulteriore: Lonato non faceva parte di quel Corpo intermedio, detto Territorio, che dai primi decenni del XV secolo si era reso portavoce delle istanze di molte comunità rurali del distretto bresciano¹⁰². Per questo non veniva rappresentato dagli organi del menzionato ente¹⁰³ ed intrecciava un rapporto diretto con Venezia anche sotto il profilo fiscale¹⁰⁴.

In un’espressione, un’ultima volta tratta dal *Catastico* del Da Lezze, è evidente che, ancora nel corso del ‘600, Lonato fosse una terra «separata dalla Città, et Territorio»¹⁰⁵.

¹⁰⁰ Per cogliere la continuità di questo assetto, cfr. *supra*, pp. 14-15.

¹⁰¹ Risale addirittura al 1722 la pubblicazione a stampa, per conto del Comune di Lonato, degli *Statuta Civilia et Criminalia Communitatis Leonati*, ovviamente integrati di contenuti normativi sopravvenuti nel tempo (L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., p. 16).

¹⁰² *Supra*, pp. 8-10.

¹⁰³ E. FUSAR POLI, *Il buon governo del Territorio di Brescia* cit., pp. 20-21.

¹⁰⁴ *Ivi*, p. 25 nota n. 42; nel *Catastico*, esemplare bresciano, alla pagina 496, punti 19 e 20, si dà conto di una serie di privilegi fiscali riconosciuti alla comunità lonatese (*Il Catastico bresciano di Giovanni da Lezze*, cit., Volume III, p. 26).

¹⁰⁵ In apertura del punto 18, pagina 496, sempre nell’esemplare bresciano (*Ivi*, p. 25).

1.3 Una vicenda locale: il Santuario della Madonna di San Martino in Lonato

Nel corso della prima metà del secolo XVII, nel Comune di Lonato, venne edificata una nuova chiesa dedicata al culto mariano, il Santuario, in prossimità immediata dell'antica cappella di S. Martino. La trattazione, pur sintetica, intorno ai passaggi di questa parentesi di storia, puntuale in quanto propria di un piccolo, sebbene non irrilevante¹⁰⁶, Comune del bresciano, costituisce condizione necessaria per la comprensione dello scenario in cui si collocano gli atti giuridici alla cui analisi il presente lavoro è preposto¹⁰⁷.

Davanti al luogo in cui, oggi, si staglia il Santuario della Madonna di S. Martino, sito nella zona settentrionale dell'odierno abitato lonatese, si trova un edificio noto come "Cascina San Martino"; il complesso architettonico, oltre alla cascina, abbraccia quanto rimane di una chiesa romanica deputata, fino al XVII secolo, al culto del Santo: in occasione della sua ristrutturazione dell'anno 2001, una proficua indagine archeologica ha reso possibile ancorare le origini di questo luogo ai secoli VII e VIII¹⁰⁸. Ebbene quando, sul finire del primo trentennio del '600, in Lonato si faceva sempre più stringente la morsa della pestilenza¹⁰⁹, fu proprio questa antica chiesa a raccogliere i cittadini lonatesi impegnati nello sforzo spirituale di allontanare il morbo: così risulta dagli scritti di Giacomo Attilio Cenedella¹¹⁰, nelle

¹⁰⁶ *Supra*, pgf. 1.2.

¹⁰⁷ *Infra*, pgf. 1.4.

¹⁰⁸ Cfr. G. P. BROGIOLO, L. CERVIGNI, A. GHEROLDI, B. PORTULANO, *La chiesa di San Martino di Lonato (Brescia). Indagini archeologiche e analisi stratigrafica delle strutture murarie*, in "Archeologia Medievale", XXIX (2002), pp. 57-73.

¹⁰⁹ La guerra di Mantova del 1628 portò la Repubblica ad armare la *fortezza* di Lonato: la zona della Cittadella venne trasformata, previo sfratto dei civili, in accampamento per le truppe inviate dal Governo centrale; un tale assembramento di uomini non poté che causare l'esplosione di un focolaio di peste (A. MARINI, *Storia della Rocca*, cit., p. 39; inoltre si veda *infra*, Cap. 2, pgf. 2.2).

¹¹⁰ Nato a Lonato il 31 agosto 1801, conseguì il diploma in farmacia nel 1817, esercitando poi la professione di speziale. Partecipò al concorso per la cattedra di chimica presso l'Università di Padova, che vinse nel 1833: la relativa assegnazione fu, però, preclusa dalla mancanza della laurea specialistica che sarebbe stata conseguita solo nel 1841. Grazie alle sue ricerche divenne presto noto nei circoli ottocenteschi di scienziati e chimici italiani, alle cui Riunioni nazionali prendeva parte sovente occupando ruoli prestigiosi: questa occupazione non ne ostacolò, comunque, l'espressione di una vivace curiosità nei confronti della storia locale (I. SAVOLDI, *Presentazione dell'opera "Memorie Storiche Lonatesi" di Giacomo Attilio Cenedella*, consultabile sul sito <http://www.lonato-fra-storia-e-arte.it>, sezione *Progetto Cenedella*).

cui *Memorie Storiche Lonatesi*¹¹¹ si legge che, in quella drammatica occasione, «si ricorreva dal popolo all'*antichissima chiesa* di San Martino»¹¹²; le *Memorie* testimoniano, inoltre, che in quel luogo era custodita «un'immagine della Madonna alla quale in altre anteriori pestilenze si ricorreva»¹¹³. Fu proprio il culto mariano radicato in quella zona, unitamente all'asperità dei tempi pestilenziali, a giustificare l'adozione, da parte del Comune, della decisione di erigere un «nuovo tempio alla Beata Vergine della chiesa di S. Martino»¹¹⁴: questo *voto*, come lo definisce il Cenedella, fu preso nel 1630¹¹⁵, *annus horribilis* per la comunità lonatese e per il bresciano, ed ebbe ad oggetto l'edificazione di un luogo di culto ben più maestoso dell'antica chiesetta romanica, in base ad un «disegno di vero tempio o santuario, com'è al presente»¹¹⁶.

La costruzione effettiva del Santuario, tuttavia, non prese avvio prima dell'anno 1639, quando fu resa economicamente possibile dal flusso di *ex voto* di una crescente folla di fedeli e pellegrini, maggiorato da ripetuti stanziamenti comunali¹¹⁷. Detta datazione assume rilievo perché consente di precisare una “fase di transito” nell'evoluzione di questa vicenda edificativa; risale, infatti, a qualche anno prima dell'avvio dei lavori, precisamente al 1635, una deliberazione assunta dal Consiglio Comunale nel giorno 9 ottobre: in essa, il Comune decretò la celebrazione continuativa, per un mese, di messa, da effettuarsi presso la «chiesa

¹¹¹ G. A. Cenedella fu impegnato nella stesura di questa poderosa opera storiografica nell'arco di tempo intercorrente tra il 1858 e il 1874, salvo che per alcune revisioni risalenti al 1875. L'originale si trova presso la Biblioteca Queriniana di Brescia, ma esistono due copie dattiloscritte datate, rispettivamente, anno 1930 e 1970. L'ambizioso obiettivo di riportare le vicende storiche che interessarono il Comune di Lonato dalle sue origini fino agli inizi dell'800 fu raggiunto nella stesura di 329 pagine, divise in 42 Libri ed arricchite da un notevole insieme di note integrative nel numero di 1437 (I. SAVOLDI, *Presentazione dell'opera "Memorie Storiche Lonatesi" di Giacomo Attilio Cenedella*, cit., sezione *Progetto Cenedella*).

¹¹² La fruizione di quest'opera del Cenedella è stata resa assai semplice per il merito di un gruppo di studiosi lonatesi (G. ZANELLA, G. GANDINI, G. PIONNA, S. BERTINI e I. SAVOLDI) impegnati in un lavoro di trascrizione e digitalizzazione delle *Memorie* sin dal 2015: i frutti di questo sforzo sono apprezzabili al (già citato) sito <http://www.lonato-fra-storia-e-arte.it>. La citazione riportata è tratta dalla sezione *Progetto Cenedella*, voce *Trascrizione manoscritto, Libro ventesimo sesto*, p. 307.

¹¹³ *Ibidem*.

¹¹⁴ *Progetto Cenedella*, cit., *Libro ventesimo settimo*, p. 312.

¹¹⁵ *Ibidem*.

¹¹⁶ *Progetto Cenedella*, cit., *Libro ventesimo sesto*, p. 307.

¹¹⁷ *Infra*, pp. 24-25.

della Miracolosa Madonna di San Martino»¹¹⁸. Il riferimento, posto che i lavori per la costruzione del Santuario sarebbero stati intrapresi solo quattro anni più tardi, non può che riguardare una cappella, da un certo punto di vista, “intermedia”, in quanto già consacrata alla Madonna, ma non ancora plasmata nella struttura apprezzabile ad oggi. Per avere contezza di questo passaggio, occorre puntualizzare un antecedente agli eventi del 1630. Trattasi di un accadimento prodigioso di cui fa menzione anche il Cenedella, quando riferisce del «creduto miracolo della muta»¹¹⁹, verificatosi, a suo dire, presso l’antichissima chiesa di San Martino¹²⁰. Al di là dei dettagli narrativi intorno all’asserita apparizione della Vergine¹²¹, preme, in questa sede, sottolineare come l’evento, secondo la tradizione collocantesi nell’anno 1614¹²², abbia favorito il rilascio di un’importante autorizzazione: infatti, appena un anno più tardi, il 26 ottobre 1615, l’arciprete lonatese Quinto Segala chiedeva e otteneva da Agostino Giuliani, vicario generale del vescovo di Verona, il permesso a *rissarcir*, ovvero riparare, la vecchia cappella, da tempo in stato di decadenza¹²³. Ecco, dunque, spiegato a quale luogo di culto faceva probabilmente riferimento la deliberazione comunale del 1635: la messa continuativa, per il mese di tempo ivi prescritto, si sarebbe dovuta celebrare nella (antica) chiesa romanica, riparata anche grazie alla risonanza popolare del miracolo accaduto nei suoi pressi, e per ciò da quel momento intitolata alla Miracolosa Madonna di S. Martino¹²⁴.

¹¹⁸ L. LUCCHINI, *Il Santuario della Madonna di San Martino*, in *GN. Gardanotizie*, luglio 2013, anno 5 numero 7, p. 13.

¹¹⁹ *Progetto Cenedella*, cit., *Libro ventesimo terzo*, p. 259.

¹²⁰ *Ibidem*.

¹²¹ Stando alla tradizione, la prima domenica di agosto dell’anno 1614, una fanciulla, notoriamente affetta da mutismo sin dalla nascita, avrebbe assistito all’apparizione della Vergine in un campo antistante all’antica chiesa di S. Martino: audito il messaggio di Maria circa la Sua volontà di essere venerata in quel luogo, la giovane, riacquisita miracolosamente la favella, si sarebbe recata dal parroco, Monsignor Quinto Segala, comunicandogli a viva voce ciò a cui aveva assistito. I dettagli di questo racconto sono elaborati in un opuscolo intitolato “*Brevi cenni intorno alla Miracolosa Immagine della Beata Vergine che si venera nella chiesa detta di S. Martino in Lonato, pubblicati nell’occasione del suo solenne straordinario trasporto nella Parrocchiale Collegiata il giorno 6 ottobre 1855*”, edito in Brescia dalla Tipografia Vescovile del Pio Istituto (L. LUCCHINI, *Il Santuario della Madonna di San Martino*, cit., p. 13).

¹²² *Ibidem*.

¹²³ Traggio queste informazioni dagli studi sul Santuario dello storico lonatese Giuseppe Gandini, attualmente in corso di pubblicazione (si veda *infra*, p. 28).

¹²⁴ Rispetto a quest’ipotesi mi allineo con la posizione di G. GANDINI, discrepante rispetto a quella assunta da L. LUCCHINI ne *Il Santuario della Madonna di San Martino*, cit.: costui, infatti, riferisce di una “terza” cappella, primitiva rispetto al Santuario, ma diversa dall’antica chiesetta di S. Martino, che sarebbe stata edificata in seguito al menzionato miracolo della muta, dopo il 1614, e nella quale sarebbe stata collocata l’Immagine sacra della Vergine. La personale adesione alla posizione di G.

Come anticipato, i lavori di edificazione del nuovo Santuario trovarono avvio a quasi un decennio dal momento in cui il Comune ne aveva assunto l'impegno¹²⁵: così, soltanto nell'anno 1639 fu possibile gettare le fondamenta di questa ambiziosa opera di devozione. Le relative esigenze di finanziamento furono soddisfatte da un copioso insieme di lasciti votivi, naturalmente acuito dalla pestilenza, e dalla predisposizione spirituale inevitabilmente derivatane, dei primi decenni del secolo XVII¹²⁶. Una costruzione come quella del Santuario, tuttavia, non avrebbe potuto essere perfezionata senza l'aggiuntivo sostentamento finanziario del Comune, le cui deliberazioni rappresentano una preziosa fonte di conoscenza intorno all'andamento dei lavori, nonché prova sicura della data d'avvio dei medesimi. In particolare, risale al 19 luglio 1639 la seduta in cui il Consiglio Comunale deliberò per la prima volta lo stanziamento di una somma di denaro da versarsi ogni anno nelle casse della *fabbrica*¹²⁷; in occasione della medesima seduta, alla sovrintendenza della stessa furono appuntati due *Deputati*, che avrebbero dovuto tuttavia rispondere alla direzione del parroco, in quel momento ancora Monsignor Quinto Segala¹²⁸. La costruzione del Santuario avrebbe interessato la zona di S. Martino ancora per il ventennio successivo, come si evince da un passo delle già citate *Memorie* del Cenedella: nel corso dell'anno 1660, «continuava la fabbrica della nuova chiesa della Madonna di S. Martino»¹²⁹. Inoltre, alla costante crescita delle elemosine dei fedeli, si accompagnava l'elargizione, da parte del Comune, di «tre oblazioni»¹³⁰, ovvero contributi straordinari disposti in favore della fabbrica il 1° e il 18 gennaio di quello stesso anno; al 14 novembre, sempre del 1660, risale,

GANDINI deriva anche da una considerazione: il Cenedella riporta, nel *Libro ventesimo sesto* delle sue *Memorie* (cfr. *supra*, p. 23, note nn. 112 e 113) che, ai tempi più gravi della peste, nel corso dell'anno 1630, i Lonatesi ricorrevano all'*antichissima chiesa di S. Martino*, sede della Sacra Immagine della Madonna; ora, se fosse vero quanto riportato in L. LUCCHINI, nell'anno 1630 detta Immagine non si sarebbe potuta trovare presso la cappella tardoromanica di S. Martino, ma presso l'"intermedia" e provvisoria chiesetta eretta in seguito agli eventi prodigiosi del 1614.

¹²⁵ *Supra*, p. 22.

¹²⁶ Della copiosità e generosità di dette partecipazioni individuali al finanziamento dei lavori si darà esemplificazione nel prosieguo della trattazione (cfr. *infra*, Cap. 2), ma può aversene diretta percezione visitando il Santuario, in cui sono affissi numerosi *ex voto* di fedeli e pellegrini (L. LUCCHINI, *Il Santuario della Madonna di San Martino*, cit., p. 13).

¹²⁷ La somma stanziata ammontava a *scudi* 18 da *troni* 7 (L. LUCCHINI, *Il Santuario della Madonna di San Martino*, cit.).

¹²⁸ *Ibidem*.

¹²⁹ *Progetto Cenedella*, cit., *Libro ventesimo ottavo*, p. 322.

¹³⁰ *Ibidem*.

invece, il terzo contributo¹³¹. Testimoniano ulteriormente lo stadio di avanzamento dei lavori una concessione del 1° maggio 1661, in forza della quale i Deputati alla fabbrica del Santuario venivano autorizzati ad organizzare le attività di prelievo, dai boschi della comunità lonatese, del legname necessario «all'armatura nuova di detta fabbrica»¹³², e una loro nota informativa del 12 luglio 1665, da cui si evince che, a quella data, per completare l'opera mancavano solamente le «ferramenta per le chiavi della volta»¹³³.

Finalmente, i lavori di costruzione del Santuario della Madonna di San Martino giunsero a completamento negli anni 1674 e 1675: ancora una volta, preziose informazioni possono essere tratte dalle deliberazioni del Consiglio comunale di Lonato. Con una *parte* risalente all'ottobre del 1674, venne fissata la data in cui si sarebbe tenuto il solenne trasporto della statua della Vergine, dalla sua antica collocazione, nella cappella di S. Martino¹³⁴, al nuovo tempio¹³⁵. All'organizzazione di detta celebrazione, il Consiglio prepose nuovi Deputati, in aggiunta ai due precedentemente istituiti per la gestione dei lavori: dal momento che l'obiettivo espressamente dichiarato era di avere «quel maggior decoro e puntualità che si deve»¹³⁶, è probabile che il Santuario, nel maggio del 1675, data fissata per la ricollocazione della sacra immagine, fosse perfettamente compiuto, o che lo fosse quasi del tutto. Del 3 maggio 1690, infine, è la supplica rivolta al Consiglio da parte dell'allora parroco Pietro Ridolfi, diretta all'ottenimento dei fondi necessari all'acquisto di un *organo*: la sua collocazione entro la chiesa, allora come oggi, sarebbe servita a «fare risplendere di decorosa magnificenza quel tempio»¹³⁷.

¹³¹ L. LUCCHINI, *Il Santuario della Madonna di San Martino*, cit., p. 13.

¹³² *Ibidem*.

¹³³ Per ottenere il denaro necessario a sostenere l'acquisto del ferro, i Deputati supplicarono il Consiglio Comunale di integrare quanto già s'era raccolto tramite le elemosine: il Consiglio accoglieva la richiesta, disponendo un prestito di 100 scudi (L. LUCCHINI, *Il Santuario della Madonna di San Martino*, cit.).

¹³⁴ Cfr. *Progetto Cenedella, voce Trascrizione manoscritto, Libro ventesimo sesto*, p. 307.

¹³⁵ L. LUCCHINI, *Il Santuario della Madonna di San Martino*, cit., p. 13.

¹³⁶ *Ibidem*.

¹³⁷ *Ibidem*.

1.4 Le entrate di San Martino tra testamenti e sentenze: le intenzioni

La vicenda “ampliativa” che interessò il Santuario della Madonna di S. Martino, sintetizzata nei suoi punti salienti, fornisce testimonianza di un locale fervore spirituale relato al culto mariano: fervore che, pur radicato nella comunità lonatese da antica data¹³⁸, si vide senza dubbio rinvigorito dalle asperità del secolo XVII¹³⁹. Nonostante la drammaticità delle circostanze che comportarono l’assunzione del voto di edificazione¹⁴⁰, la decisione di darvi concreta attuazione fu nondimeno presa: come per qualsiasi altra opera pubblica, anche per questa si rese necessario raccogliere finanziamenti, al fine di coprire le relative spese di costruzione, ma anche di gestione nonché abbellimento artistico. Di questa naturale esigenza danno conto le richieste inoltrate al Consiglio dai deputati della fabbrica del Santuario e le sovvenzioni comunali suindicate¹⁴¹.

Tra le fonti di reddito più significative anche rispetto alla storia giuridica di Lonato¹⁴², sia sotto il profilo del diritto privato sia sotto quello dell’amministrazione della giustizia, vi sono in particolare i lasciti testamentari e i proventi delle sanzioni pecuniarie inflitte dal Podestà a seguito di sentenza di condanna, tutti databili nel corso del XVII secolo.

¹³⁸ Cfr. *supra*, p. 22.

¹³⁹ Così il Cenedella introduce il ventiseiesimo libro delle sue *Memorie*: «Grandi avvenimenti si preparavano in quest’anno 1627 che dovevano affliggere tutta la Lombardia, ed il nostro Lonato, prima di guerra, indi di peste che non cessavano che dopo il 1631. E Lonato li sentiva più d’ogni altro paese, tanto per la sua posizione topografica, come pe’ suoi confini, ed anche per essere in allora ritenuto fortezza» (*Progetto Cenedella*, cit., *Libro ventesimo sesto*, p. 294).

¹⁴⁰ *Ivi*, *Libro ventesimo settimo*, p. 312.

¹⁴¹ Cfr. pgf. 1.3.

¹⁴² Non si intende elevare a oggetto della presente trattazione l’analisi delle deliberazioni assunte dal Consiglio comunale in ordine al finanziamento dei lavori del Santuario (L. LUCCHINI, ne *Il Santuario della Madonna di San Martino*, cit., cita la deliberazione del 19 luglio 1639 e le tre oblazioni del 1° gennaio, del 18 gennaio e del 14 novembre 1660), e nemmeno preme focalizzare l’attenzione sul fenomeno delle elemosine dei fedeli e dei pellegrini, per quanto abbiano comunque costituito un’importante fonte di finanziamento per S. Martino: il Cenedella riporta che, nell’anno 1660, mentre la costruzione del Santuario procedeva, «crescevano sempre le elemosine» al punto che il Comune aveva incaricato l’allora arciprete Monsignor Cesare Rampazzetti «di ricevere tutte le elemosine per questa fabbrica» (*Progetto Cenedella*, cit., *Libro ventesimo ottavo*, p. 322).

Quanto alla prima voce, si darà contezza della frequenza a cui, in concomitanza con il drammatico infuriare della peste, che raggiunse il suo apice nell'anno 1630¹⁴³, molti cittadini lonatesi abbiano disposto in favore della chiesa di S. Martino, conferendole, a vario titolo, parte del proprio patrimonio o la quasi totalità, sovente previo avveramento di puntigliose condizioni. Tale magnanimità rispondeva a bisogni spirituali manifestamente espressi nella maggioranza dei testamenti in discorso.

L'altro percorso di indagine riguarderà, invece, un novero di sentenze criminali, emanate dal Podestà di Lonato, in forza delle quali i protagonisti delle relative vicende giudiziarie finirono condannati all'esecuzione di prestazioni, patrimoniali e non, da effettuarsi alla chiesa di San Martino. La conoscenza di queste, che peraltro forniscono un interessante spaccato sulla vita della comunità lonatese del secolo XVII, è resa possibile grazie ad un manoscritto, conservato presso l'Archivio storico del Comune di Lonato: si tratta di una raspa, cioè di un registro, o meglio, com'è possibile leggere dal frontespizio, di un repertorio, in cui furono regestate le sentenze criminali emanate dai diversi Podestà lonatesi nel torno di tempo che corre dall'anno 1660 all'anno 1724¹⁴⁴.

L'indagine intorno alle sentenze criminali comporterà una necessaria e incidentale focalizzazione sulle leggi criminali in vigore al tempo dei fatti: dovranno così essere affrontate le questioni intorno alla permanente vigenza degli *Statuta civilia et criminalia spectabilis communitatis Lonati*¹⁴⁵ risalenti al secolo XV¹⁴⁶, alla luce del corpo di *Privilegia*¹⁴⁷ riconosciuti a Lonato dalla Repubblica di Venezia. Di questi Statuti sarà poi utile evidenziare l'insieme di norme penali relative alla figura del Podestà e alla disciplina delle sue funzioni, nonché quelle

¹⁴³ Progetto Cenedella, cit., *Libro ventesimo sesto*, p. 294.

¹⁴⁴ Archivio storico del Comune di Lonato del Garda (ASCL), segnatura n. 32.

¹⁴⁵ Il manoscritto originale degli *Statuta* lonatesi approvati da Francesco I Gonzaga nel 1412 è conservato ed è consultabile presso la Fondazione Ugo da Como di Lonato del Garda; dei medesimi esiste poi un'edizione a stampa, disposta dalla Serenissima per il Comune lonatese nell'anno 1722, oggi rinvenibile presso l'Archivio storico del Comune di Lonato del Garda.

¹⁴⁶ Cfr. L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali del secolo XV*, 1999.

¹⁴⁷ Nell'edizione a stampa del 1722, conservata presso l'Archivio storico comunale, è inserita una sezione, intitolata *Privilegia magnificae Communitatis Leonati a Serenissima Republica Veneta concessa & confirmata*.

norme riguardanti la procedura che deve aver trovato applicazione anche in occasione dei casi giudiziari di cui si dirà.

Nella conduzione dei temi menzionati, si cercherà, inoltre, di dare soluzione a due aspetti critici relati alla vicenda edificativa del Santuario di San Martino: anzitutto, se il fenomeno delle entrate “testamentarie e criminali” abbia costituito una novità, conseguente all’assunzione della decisione di erigere il nuovo, costoso tempio, ovvero se si sia posto entro una tendenza consolidata di introito in favore dell’antica chiesa; poi, se, all’indomani di quella scelta, fosse la voce testamentaria a prevalere ovvero quella legata alle sentenze podestarili, sempre che questa seconda voce, rappresentata dalle condanne *pro* San Martino, non abbia rappresentato piuttosto una sopravvenienza rispetto alla prima, magari ascrivibile soltanto agli ultimi anni dell’edificazione.

Qualche ultima parola vorrei, in conclusione, dedicare allo storico lonatese Giuseppe Gandini, dai cui studi ho tratto più che uno spunto per i temi trattati nel presente elaborato. Dell’esistenza dei testamenti e delle sentenze podestarili che costituiscono oggetto di interesse ai fini del medesimo, nonché dei dati strumentali alla loro consultazione, ho avuto conoscenza proprio grazie ad alcuni scritti, relativi alla storia del Santuario della Madonna di San Martino, che costui ha lasciato inediti a causa della prematura morte¹⁴⁸.

¹⁴⁸ Ho potuto usufruire di detti scritti grazie alla generosità della vedova, Carla Bonetta, e del figlio Stefano Gandini: a cura di quest’ultimo, essi saranno oggetto di pubblicazione postuma nel corso dell’anno 2024. Intendo, inoltre, precisare che il contenuto degli atti eletti a oggetto principale di trattazione mi è stato reso facilmente comprensibile dalle trascrizioni del Gandini, del cui ultimo sforzo intellettuale, questo ne è quantomeno l’auspicio, il mio lavoro cercherà di costituire una, seppur limitata, messa a frutto.

CAPITOLO SECONDO

ENTRATE TESTAMENTARIE: IL TESTAMENTO DI PIETRO GIACOMO RIZZI

SOMMARIO: 2.1 Trattazioni preliminari: 2.1.1 I *Veneta auctoritate notarii* e la Terraferma; 2.1.2 I testamenti dell'epoca moderna: la forma nuncupativa; 2.1.3 Disposizioni *pro anima*: la cappellania - 2.2 La peste a Lonato e i testamenti in favore di S. Martino – 2.3 Un caso esemplare: il testamento di Pietro Giacomo Rizzi – 2.4 Le sorti della Cappellania Rizza.

2.1 Trattazioni preliminari

2.1.1 I *Veneta auctoritate notarii* e la Terraferma

L'inquadramento del fenomeno notarile proprio della Serenissima Repubblica in età moderna, da Venezia ai territori dello "Stado da Tera", postula la precisazione di alcune utili distinzioni.

Una prima notazione riguarda la coesistenza di due categorie notarili, frutto di esigenze di pubblica rilevanza divenute sempre più pressanti nel corso dei secoli XV e XVI, epoca di grande espansione verso l'entroterra e, dunque, di necessaria spinta alla burocratizzazione di un apparato statale in costruzione¹⁴⁹. Utilizzando un'espressione di cui è sicuro l'uso solo in età moderna, erano detti *numerarii* i notai roganti per i privati; quelli che, invece, avessero esercitato le proprie funzioni presso le istituzioni dello Stato sarebbero stati indicati come notai d'ufficio: le relative sedi di operatività consistevano negli 'spazi' apicali dell'apparato centrale statale, come la cancelleria ducale e le corti di Palazzo, ovvero al seguito dei Rettori e degli ambasciatori inviati da Venezia presso i domini e limitatamente alla durata del loro mandato¹⁵⁰.

¹⁴⁹ Cfr. *supra* pp. 1-7.

¹⁵⁰ M. PIA PEDANI FABRIS, "*Veneta auctoritate notarius*": storia del notariato veneziano (1514-1797), Milano 1996, p. 5; l'Autrice sostiene, inoltre, che sarebbe possibile retrodatare la solidità

La seconda distinzione origina dalla molteplicità delle modalità di investitura che interessò il fenomeno notarile sin dalla metà del Duecento, e che lo connotò fino al primo decennio del secolo XVII, almeno per la Repubblica veneta¹⁵¹. In quel torno di tempo, nei territori della Serenissima, alla professione notariale si sarebbe potuto dedicare non soltanto chi avesse ottenuto detta investitura dal governo centrale, in possesso di determinati requisiti e in esito fruttuoso a pubblico esame¹⁵², così fregiandosi del titolo di notaio *Veneta auctoritate*, ma anche chi vi fosse stato investito per effetto di riconoscimento imperiale¹⁵³. Questa variabilità “genetica”, peraltro, non interessava i soli notai al privato, ma anche quelli cosiddetti d’ufficio; nemmeno era infrequente, soprattutto nel corso del secolo XVI, che ad ottenere il titolo notarile statale fosse chi, fino a quel momento, aveva esercitato la professione in forza del riconoscimento promanato da un Conte Palatino¹⁵⁴. Alle investiture *Veneta auctoritate* e imperiale¹⁵⁵ si accompagnava, inoltre, quella apostolica: come era possibile essere autorizzati all’esercizio della professione notarile da parte dell’Imperatore o dei suoi Conti Palatini, così poteva essere per mano del Papa o dei suoi vicari¹⁵⁶.

Discende dalla modalità di acquisizione del titolo la terza distinzione di rilievo: quella riguardante il modo di rogare. Così, in epoca medioevale, sarebbe stato apprezzabile un diverso registro formulistico, a seconda che l’atto fosse stato

della distinzione tra notai *numerarii* e d’ufficio, quantomeno a livello informale, già alla seconda metà del Duecento (*ibidem*, nota n. 4).

¹⁵¹ M. PIA PEDANI FABRIS, “*Veneta auctoritate notarius*”, cit., p. 5.

¹⁵² I requisiti d’ammissione al concorso non subirono notevoli modificazioni nel corso dei secoli, tuttavia le relative modalità d’esecuzione furono interessate dalla riforma dell’11 novembre 1485: l’incarico di esaminare il candidato fu conferito ai due *Cancellieri inferiori* e al *Cancellier Grande*, sotto scrutinio del Doge in persona, unico depositario del potere di attribuire formalmente il titolo (E. DI MARCO, *Il notariato nella Repubblica di Venezia e nella montagna carnica durante l’età moderna*, in *Ce fastu? Rivista della Società Filologica Friulana "Graziadio L. Ascoli" LXXIX (2003)*, p. 228).

¹⁵³ E. DI MARCO, *Il notariato nella Repubblica di Venezia e nella montagna carnica durante l’età moderna*, cit. p. 228; M. PIA PEDANI FABRIS, “*Veneta auctoritate notarius*”, cit., p. 5.

¹⁵⁴ *Ibidem*.

¹⁵⁵ La creazione di una corporazione notarile nel territorio italiano fu permessa dall’imperatore Federico II, che tuttavia non rinunciò al potere di investire formalmente l’aspirante notaio (M. LORENZINI, *Oltre la certificazione: l’attività di intermediazione finanziaria dei notai nel Seicento in una città della Terraferma veneta*, in *Il Notaio nella società dell’Europa mediterranea (secc. XIV-XIX)*, *RiMe* n.9/I n.s. 2021, p. 499).

¹⁵⁶ E. DI MARCO, *Il notariato nella Repubblica di Venezia e nella montagna carnica durante l’età moderna*, cit. p. 229.

confezionato *more veneto* o *more Imperii*¹⁵⁷. Costituivano elementi caratteristici dell'atto notarile *more veneto* l'invocazione a Dio¹⁵⁸ quale formula d'apertura, nonché, per gli atti rogati nella città di Venezia, l'indicazione "Rivoalti" al posto di "Venetiis", espressione invece tipica degli atti redatti, sempre in città, da notai imperiali¹⁵⁹. Centrale era poi la differenza nella componente narrativa dell'atto: mentre il notaio imperiale era solito avvalersi della terza persona, il *more veneto*, al contrario, imponeva l'utilizzo della prima¹⁶⁰. Nemmeno esisteva uniformità nel modo di datare l'atto: quando, in un atto redatto *more veneto*, si fosse rinvenuta la formula "ab incarnacione", era da intendersi che il computo degli anni dovesse farsi a partire dal primo giorno di marzo (a Venezia), ovvero dal 25 marzo (nelle altre città); diversamente, invece, per gli atti *more Imperii*: la datazione si faceva "a nativitate", e dunque dal 25 dicembre¹⁶¹. La stessa posizione di quest'ultima mutava al variare del *mos*: secondo le "regole venete" di redazione, essa era collocata nella parte iniziale del documento, non nell'escatocollo¹⁶². A cavallo tra i secoli XV e XVI, tuttavia, la distinzione tra formulario veneto e formulario imperiale finì per perdere nitidezza, in favore, benché non assoluto¹⁶³, del secondo¹⁶⁴. Può quindi affermarsi che, all'indomani dell'abrogazione dell'investitura *more Imperii*, introdotta negli anni 1612 e 1613¹⁶⁵, quel tipo di notariato abbia trovato, a Venezia e nella Terraferma, «la sua rivincita *nella diplomatica*»¹⁶⁶.

Infine, assume rilievo, specialmente ai fini della presente trattazione, un'ultima distinzione, collocabile entro la categoria dei notai *Veneta auctoritate* e riguardante anche la classe notarile operante nei domini da terra della Serenissima: quella intercorrente tra i notai detti "Spettabili" o "Collegiati" e i "Territoriali". La prima

¹⁵⁷ M. PIA PEDANI FABRIS, "Veneta auctoritate notarius", cit., p. 80.

¹⁵⁸ In diverse varianti: "In Dei aeterni nomine, amen", "In Christi nomine, amen", "In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Ihesu Christi, amen"; peraltro, nei primi tempi, a questo tipo di invocazione verbale si accompagnava un'indicazione grafica corrispondente al segno di una croce (M. PIA PEDANI FABRIS, "Veneta auctoritate notarius", cit., p. 79).

¹⁵⁹ *Ivi*, pp. 79-80.

¹⁶⁰ *Ibidem*.

¹⁶¹ M. PIA PEDANI FABRIS, "Veneta auctoritate notarius", cit., p. 81.

¹⁶² *Ivi*, p. 80.

¹⁶³ L'invocazione religiosa in apertura dell'atto, infatti, elemento caratteristico del *more veneto* sin dalle origini, fu mantenuta fino alla fine del XVIII secolo (M. PIA PEDANI FABRIS, "Veneta auctoritate notarius", cit., p. 79).

¹⁶⁴ *Ivi*, p. 83.

¹⁶⁵ Cfr. *infra*, pp. 34-35.

¹⁶⁶ M. PIA PEDANI FABRIS, "Veneta auctoritate notarius", cit., citazione p. 79.

espressione era in uso ad identificare coloro che fossero membri del Collegio notarile di Venezia: in origine nel numero di quaranta, andarono progressivamente diminuendo nel corso dei secoli XVII e XVIII¹⁶⁷. Costoro erano abilitati a rogare non soltanto a Venezia e nei territori immediatamente limitrofi (il Dogado), ma anche in qualsiasi altro dominio della Terraferma veneta¹⁶⁸. Erano, all'opposto, noti come "Territoriali" quei notai che, pur avendo ricevuto l'investitura dal governo statale, sebbene in esito ad un accertamento meno esigente di quello a cui andavano incontro gli "Spettabili", risultavano abilitati ad esercitare la professione notarile soltanto nei territori della Terraferma, senza possibilità, almeno in origine, di accedere al Collegio veneziano¹⁶⁹.

Ebbene, nel corso dei secoli XVI e XVII il notariato veneto fu interessato da una serie di riforme, volte ad apportare importanti cambiamenti per rimediare alla crescente crisi della categoria professionale in esame, nonché al dannoso dilagare di roganti che andavano esenti, a vario titolo, dai versamenti tributari ordinariamente dovuti al governo centrale¹⁷⁰. In effetti, la Dominante aveva sempre mantenuto un atteggiamento piuttosto permissivo nei confronti di chi esercitava, entro i suoi territori, la professione notarile, fosse stato per mano imperiale, apostolica o *Veneta*: in ognuno di questi casi, il notaio poteva rogare tanto al pubblico, quale notaio d'ufficio, quanto al privato, eccezion fatta per gli ecclesiastici, a cui la prima alternativa fu preclusa nel 1475¹⁷¹. Detta diversità cominciò, nel tempo, a costituire un problema per l'efficienza dello Stato veneto e per le relative esigenze di cassa: si tenga a mente, infatti, che i notai non insigniti dell'investitura veneta vantavano una preparazione meno solida rispetto a quelli *Veneta auctoritate*, non dovendo sostenere la selettiva prova al cui superamento

¹⁶⁷ E. DI MARCO, *Il notariato nella Repubblica di Venezia e nella montagna carnica durante l'età moderna*, cit. p. 229.

¹⁶⁸ *Ibidem*.

¹⁶⁹ L'inaccessibilità al Collegio veneziano venne parzialmente meno, per i notai "Territoriali", in effetto ad una statuizione del Senato del 1541: previo superamento di una prima prova e acquisizione del titolo di "Spettabile", il candidato avrebbe dovuto sostenere un ulteriore esame per sostituire un membro collegiale cessato (E. DI MARCO, *Il notariato nella Repubblica di Venezia e nella montagna carnica durante l'età moderna*, cit. p. 229).

¹⁷⁰ *Ivi*, p. 230.

¹⁷¹ E. DI MARCO, *Il notariato nella Repubblica di Venezia e nella montagna carnica durante l'età moderna*, cit. p. 230.

questi ultimi erano tenuti; non da ultimo, i primi erano esentati dal pagamento della tassa d'iscrizione¹⁷².

Un primo intervento assicurò il riordino¹⁷³ della classe notarile operante nel limitato territorio della città di Venezia e del limitrofo Dogado: si trattò della deliberazione adottata dal Senato veneto in data 3 maggio 1514¹⁷⁴. In effetto di questa *parte*, i notai imperiali e apostolici, per poter esercitare entro i detti confini, avrebbero dovuto superare la prova d'esame prevista per l'acquisizione del titolo di "nodaro veneto": gli antichi titoli, dunque, non sarebbero più bastati a legittimare l'esercizio del notariato in città e nel Dogado¹⁷⁵. È bene specificare che questa riforma interessò i soli notai al privato, mentre quelli d'ufficio ne restarono esclusi: l'associazione dei primi all'espressione "numerarii"¹⁷⁶ si deve proprio alla deliberazione in esame, che ne fissò il numero massimo in sessantasei¹⁷⁷. I notai eletti come da *parte* potevano, inoltre, rogare in ogni territorio dello Stato veneto: erano, tuttavia, tenuti ad eleggere in Venezia una sede, detta "cancello"¹⁷⁸, e la loro assenza dalla città doveva essere autorizzata dal Collegio, nonché coperta da un nominato sostituto¹⁷⁹. A presidio dell'osservanza del nuovo obbligo, venne altresì fissata una pena pecuniaria di duecento ducati, da irrogarsi a coloro che avessero

¹⁷² E. DI MARCO, *Il notariato nella Repubblica di Venezia e nella montagna carnica durante l'età moderna*, cit., p. 230.

¹⁷³ Nella medesima prospettiva di 'ristrutturazione', quantomeno da un punto di vista fiscale, si pose un provvedimento del 1571, in forza del quale fu imposta una decima su ogni atto rogato da qualsivoglia esponente del notariato veneto. Questa manovra, adottata al fine di assicurare un controllo fiscale più capillare sui rogiti, avrebbe anche dovuto contribuire alla soddisfazione delle esigenze certificatorie dei privati cittadini: l'utilizzo del condizionale è volontario, posto che l'inosservanza sistemica del citato meccanismo spinse i Provveditori sopra le Pubbliche Entrate in Zecca a ribadirlo, a secoli di distanza, nell'anno 1713, precisando l'obbligo di registrazione degli atti presso uffici provinciali a cadenza bimestrale per la città e trimestrale per il circondario (E. DI MARCO, *Il notariato nella Repubblica di Venezia e nella montagna carnica durante l'età moderna*, cit. p. 230).

¹⁷⁴ *Ibidem*.

¹⁷⁵ M. PIA PEDANI FABRIS, "Veneta auctoritate notarius", cit., p. 17.

¹⁷⁶ *Supra*, p. 29.

¹⁷⁷ M. PIA PEDANI FABRIS, "Veneta auctoritate notarius", cit., p. 17; appena qualche mese dopo la riforma del 1514, e precisamente il 28 settembre, fu istituito il Collegio notarile di Venezia: vi avrebbero preso parte i notai abilitati a rogare in città (*ivi*, pp. 33-34.).

¹⁷⁸ *Ivi*, p. 130.

¹⁷⁹ *Ivi*, p. 18.

seguitato a rogare nel nome dell'Imperatore o del Papa senza previo superamento dell'esame veneto, cui s'aggiungeva l'invalidità dei relativi atti¹⁸⁰.

La portata della riforma del 1514, per quanto eclatante¹⁸¹, era comunque limitata al 'centro' della Repubblica: si sarebbe dovuto attendere ancora quasi un secolo perché anche i notai operanti in Terraferma venissero interessati da un analogo riordino. In effetti, anche in questo campo l'atteggiamento della Dominante si mantenne votato all'oculato rispetto delle autonomie locali¹⁸², sovente caratterizzate dalla presenza di secolari e consolidati Collegi notarili, come quello di Brescia¹⁸³. Nondimeno, le esigenze di certezza giuridica proprie di una realtà statale in via di consolidamento, come fu quella veneta dell'età moderna, non poterono che tradursi in un'estensione della normativa razionalizzante di cui sopra. Quest'obiettivo fu raggiunto per mezzo di due interventi normativi volti a disciplinare, questa volta per tutto il territorio dello Stato, la legittimazione all'esercizio della professione notarile: con le *parti* datate 5 ottobre 1612 e 12 gennaio 1613, la Repubblica elevò l'investitura *more veneto* a regola universalmente cogente¹⁸⁴; per la Terraferma, quest'assetto venne ribadito da un'ulteriore deliberazione, il 20 dicembre 1613¹⁸⁵. Furono, così, modificati, e sovente abrogati, i locali e antichi statuti notarili, e venne istituito in capo ai Rettori delle realtà del Dominio il potere, in presenza di almeno due assessori, di creare notai locali, e ciò in nome della Serenissima Signoria: invalida sarebbe stata qualsiasi altra modalità di nomina, e nulli gli atti di chi fosse stato istituito in violazione della novella disciplina¹⁸⁶.

La concreta applicazione di queste leggi risultò, tuttavia, tutt'altro che lineare: non mancarono, infatti, i casi di città suddite che richiesero ed ottennero speciali concessioni dalla Dominante, sì da risultare esenti dall'osservanza delle sopradette

¹⁸⁰ M. PIA PEDANI FABRIS, "Veneta auctoritate notarius", cit., p. 18.

¹⁸¹ Cfr. S. GASPARINI, *Notaries and the law in Venice: development of a discipline*, in *Italian Review of Legal History*, 2023, p. 19.

¹⁸² Cfr. *supra*, pgf. 1.1.

¹⁸³ M. PIA PEDANI FABRIS, "Veneta auctoritate notarius", cit., p. 179.

¹⁸⁴ C. PASSARELLA, *Collegi notarili e opere d'arte durante il dominio veneto: Verona, Vicenza e Padova tra XV e XVIII secolo*, in *Notai tra ars e arte. Mediazione, committenza e produzione tra Medioevo ed Età Moderna*, Genova 2023, pp. 259-260.

¹⁸⁵ M. PIA PEDANI FABRIS, "Veneta auctoritate notarius", cit., p. 180.

¹⁸⁶ *Ibidem*.

prescrizioni¹⁸⁷. Per vero, anche fuori da queste ipotesi, non sembra che la riforma abbia attecchito efficacemente, mantenendo l'antico "eco imperiale" una propria consistenza: così, alcuni nostalgici seguirono ad avvalersi della sottoscrizione «veneta et imperiale auctoritate notarius», benché, dopo il 1613, l'unico modo valido di sottoscrivere, almeno in teoria, fosse divenuto «veneta auctoritate notarius»¹⁸⁸.

Questa 'resistenza' fu particolarmente propria dei notai di Terraferma, di cui, ancora nella metà del XVIII secolo, l'avvocato fiscale Giovanni Pedrinelli, al servizio del magistrato dei Conservatori ed esecutori delle leggi, rilevava la tendenza ad esercitare in violazione delle leggi della Serenissima¹⁸⁹. Ancora a quella data, dunque, la questione delle legittimazioni era tutt'altro che sopita¹⁹⁰.

¹⁸⁷ Come accadde, ad esempio, in favore di Belluno, Feltre, Capodistria, Cividale del Friuli, Conegliano e Bassano (M. PIA PEDANI FABRIS, "*Veneta auctoritate notarius*", cit., p. 180).

¹⁸⁸ *Ivi*, p. 19.

¹⁸⁹ C. PASSARELLA, *Collegi notarili e opere d'arte durante il dominio veneto*, cit., p. 272.

¹⁹⁰ *Ivi*, p. 273.

2.1.2 I testamenti dell'epoca moderna: la forma nuncupativa

L'elemento caratteristico del testamento detto "nuncupativo" risiede nella modalità di espressione della volontà del *de cuius*, per mezzo di una dichiarazione orale pronunciata solennemente alla presenza di testimoni¹⁹¹.

Trattasi di un istituto mutuato dal diritto romano, a cui la citata oralità era nota nel *testamentum per aes et libram*, in 'gradi' diversi a seconda di quale delle sue due forme, proprie dell'epoca classica, si intenda prendere in considerazione¹⁹². Infatti, immediatamente dopo la pronuncia delle formule della *mancipatio familiae*, relegata a quel tempo a mero negozio fittizio¹⁹³, il testatore poteva esprimere le proprie ultime volontà in forma integralmente orale ovvero in forma mista. Nel primo caso, il *testamentum* non era che espressione confirmatoria di quanto precedentemente dichiarato dal *de cuius* all'atto di istituire i propri eredi o di disporre legati o manomissioni, secondo le formalità verbali prescritte: per questo modernamente si suole indicare detta modalità, idonea ad integrare un testamento puramente nuncupativo, come *nuncupatio heredis*¹⁹⁴. Nel secondo caso, peraltro meno risalente, il testatore dichiarava, invece, le proprie volontà rinviando a disposizioni riportate per iscritto in *tabulae ceratae*: questa l'ipotesi della cosiddetta *nuncupatio testamenti*¹⁹⁵. Le formalità del nuncupativo classico, nella relativa duplice accezione, furono abbandonate in epoca tardo-antica: il diritto giustiniano ne comportò, infatti, una semplificazione, nel senso della riduzione ad una forma puramente orale, apponendo quale condizione di validità che il testatore dichiarasse alla presenza di una platea di testimoni, fissati nel numero di sette¹⁹⁶.

¹⁹¹ *Infra*, p. 39.

¹⁹² M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, p. 721.

¹⁹³ La *mancipatio familiae* configurava un negozio *fiduciae causa* in effetto del quale il patrimonio ereditario del disponente, quando questi fosse deceduto, passava nella titolarità di un soggetto fiduciario, detto *familiae emptor*, perché questi desse esecuzione alla volontà testamentaria del primo. In origine (la nascita del negozio deve essere ancorata ai tempi della monarchia etrusca) modalità autonoma di testare, con l'emersione e la diffusione del *testamentum per aes et libram* la *mancipatio familiae* ne divenne mero elemento formale: continuavano dunque a doversi pronunciare, quale primo requisito del *testamentum*, i *verba mancipationis* innanzi ai testimoni e al *familiae emptor*, ma gli effetti traslativi del negozio non si producevano più (M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, cit., pp. 718-720).

¹⁹⁴ *Ivi*, p. 720.

¹⁹⁵ *Ibidem*.

¹⁹⁶ E. PRASCINA, *Il testamento nuncupativo*, in *Gazzetta Notarile. Rivista per il notariato d'Italia*, numero 10/12, 2009.

Rievocare gli estremi caratteristici del testamento nuncupativo nell'epoca della relativa genesi, e in specie in quella giustiniana che lo semplificò, non è operazione superflua: basti considerare che i medesimi, sinteticamente inquadrabili nell'oralità e nella presenza dei testimoni, ne costituirono componenti essenziali per i secoli a venire. Naturalmente, l'inquadramento di questo istituto nel contesto storico di interesse, il secolo XVII, postula una considerazione circostanziale: qualsivoglia tentativo di ricavare efficacemente regole generali intorno alle modalità di testare reca in sé i limiti propri di un'epoca come fu quella moderna, in cui alla secolare vigenza del diritto comune, in rapporto "integrativo" rispetto ai diritti particolari di tipo locale e sovente consuetudinario, andavano affiancandosi fonti giuridiche di matrice statale o para-statale, protese, più che non effettivamente idonee, ad assicurare una razionalizzazione del diritto vigente¹⁹⁷.

Giovanni Battista De Luca, nel *Dottor volgare*, evidenzia perfettamente la difficoltà di ridurre a sistema il variegato intreccio degli *iura* vigenti in quest'epoca, specialmente nell'ambito della materia successoria, a cui è intitolata la prima parte del Libro IX. Qui l'autore dedica, infatti, una sezione autonoma ai testamenti disciplinati «per le leggi e per gli Statuti particolari de' luoghi»¹⁹⁸, benché, com'è naturale, si soffermi ampiamente anche sulle previsioni di cui allo *ius civile*, 'collante' del variegato ecosistema giuridico, che il De Luca affronta nel capitolo II del citato libro¹⁹⁹.

¹⁹⁷ Cfr. A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*; Milano 1982, Vol. I, pp. 200-208; C. BONZO, *Forme e vicende del testamento tra Sei e Settecento*, in *La vita in atto: donazioni, lasciti, testamenti tra Torino e Italia settentrionale (secoli XVI-XVIII)*, a cura di A. CANTALUPPI e B. ALICE RAVIOLA, 2023, p. 5.

¹⁹⁸ Il De Luca tratta, ad esempio, dei casi in cui, in effetto a norme particolari, le modalità di testare venivano derogate rispetto alle previsioni del diritto comune, nel senso dell'introduzione di maggiori o minori solennità, sovente relative al numero dei testimoni necessari (G.B. DE LUCA, *Il dottor volgare*, Roma 1673, Libro IX, Parte I, Cap. IV, p. 41); emblematico è poi il riferimento alla situazione della città di Venezia, di cui l'Autore sottolinea la distanza dal diritto comune, che «mai ha avuto principio, né introduzione alcuna in quel paese» (*ivi*, p. 47).

¹⁹⁹ *Ibidem*, pp. 14-25; il capitolo III del Libro IX è invece dedicato alla materia testamentaria secondo le disposizioni del diritto canonico (si veda *infra*, pgf. 2.1.3).

Ebbene, dal punto di vista della legge civile, assume rilievo la distinzione intercorrente tra i testamenti che l'Autore definisce «privilegiati», cioè passibili di essere formulati senza il rispetto di «solennità», e quelli che non lo sono: alla prima categoria appartenevano il testamento *inter liberos* e quello «delli soldati»; alla seconda, invece, il testamento solenne e, appunto, il nuncupativo²⁰⁰.

Il primo tipo di testamento, «quello del padre con i figli»²⁰¹, integrava una modalità di testare piuttosto elementare: in relazione a questa, infatti, il De Luca sottolinea l'assenza di requisiti formali *ad substantiam*, descrivendo un atto che, senza riferimento alcuno alla necessità che intervenga un notaio²⁰², ha i caratteri di una disposizione effettuata in vita a favore della prole e dal contenuto sostanzialmente distributivo²⁰³. Il *de cuius* realizzava con questo strumento una divisione dei beni del patrimonio ereditario tra i propri figli, secondo un criterio di eguaglianza, o, quantomeno, tale da non inverare una «disuguaglianza considerabile»²⁰⁴, la cui inosservanza si sarebbe tradotta in caducazione dei relativi effetti²⁰⁵.

Analogamente a quello *inter liberos*, e per questo altro esempio di testamento «privilegiato», non erano richieste formalità di sorta in relazione ai testamenti formulati dai soldati nell'atto di combattere o in procinto di farlo, a motivo della oggettiva impossibilità di «avere i Notari»²⁰⁶. Per la medesima ragione, il ritorno a condizioni di normalità, ad esempio quando le milizie avessero soggiornato presso centri urbani, avrebbe implicato invalidità delle disposizioni testamentarie, qualora rese in violazione delle forme tradizionali agevolmente osservabili in un contesto di pace²⁰⁷.

²⁰⁰ G.B. DE LUCA, *Il dottor volgare*, Roma 1673, Libro IX, Parte I, Cap. II, pp. 16-20.

²⁰¹ *Ivi*, citazione p. 16.

²⁰² C. BONZO, *Forme e vicende del testamento tra Sei e Settecento*, cit., p. 6.

²⁰³ G.B. DE LUCA, *Il dottor volgare*, Roma 1673, Libro IX, Parte I, Cap. II, p. 16.

²⁰⁴ *Ivi*, citazione p. 16.

²⁰⁵ Per quanto l'Autore avverta della esistenza di molteplici opinioni al riguardo (*ibidem*).

²⁰⁶ *Ivi*, citazione p. 17.

²⁰⁷ *Ibidem*.

Il rispetto delle «solennità» richieste dallo *ius civile* tornava ad assumere rilievo determinante per la validità del testamento quando questo fosse, proprio a motivo di ciò, uno di quelli «non privilegiati».

Così era, innanzitutto, per il testamento detto «soleenne» e «in scritti»²⁰⁸: intuitivamente, la relativa redazione doveva farsi in forma scritta, per mano del testatore medesimo o di altro soggetto fiduciario, purché con la sottoscrizione del primo²⁰⁹. L'esigenza di segretezza, alla cui soddisfazione era diretta questa tipologia testamentaria, veniva assicurata dall'osservanza dell'obbligo di apporre all'atto sette sigilli; si richiedeva, altresì, la sottoscrizione del testamento, chiuso e sigillato, da parte di sette testimoni, «maschi, maggiori e degni di fede»²¹⁰. Del pari, ulteriori formalità presidiavano le fasi successive alla morte del testatore, in sede di apertura e pubblicazione del testamento così confezionato²¹¹.

Anche il testamento nuncupativo apparteneva a questa seconda categoria: erano, dunque, prescritte «solennità» da osservarsi a pena di invalidità, ma suo elemento distintivo, come anticipato²¹², risiedeva nel fatto che il testatore provvedesse a disporre «con la bocca propria»²¹³; all'esposizione orale delle ultime volontà s'accompagnava la necessaria presenza di testimoni, sempre nel numero di sette, sempre di sesso maschile, maggiorenni e rispettabili²¹⁴. Ai fini di assicurare l'effettiva osservanza del volere del *de cuius*, nonché la certa produzione degli effetti propri delle sue disposizioni²¹⁵, la dichiarazione orale veniva inoltre performata innanzi all'«autorità del publico Notaro»²¹⁶, che ne produceva prova d'esistenza redigendo, per iscritto, un atto pubblico²¹⁷.

²⁰⁸ G.B. DE LUCA, *Il dottor volgare*, Roma 1673, Libro IX, Parte I, Cap. II, citazioni p. 18.

²⁰⁹ *Ivi*, p. 19.

²¹⁰ *Ibidem*.

²¹¹ *Ibidem*.

²¹² *Supra*, p. 36.

²¹³ G.B. DE LUCA, *Il dottor volgare*, Roma 1673, Libro IX, Parte I, Cap. II, citazione p. 19.

²¹⁴ *Ibidem*.

²¹⁵ Sovente minacciata, come riporta il De Luca, dalla morte, dall'assenza ovvero dalla reticenza dei testimoni (G.B. DE LUCA, *Il dottor volgare*, cit. pp. 19-20).

²¹⁶ *Ivi*, citazione p. 20.

²¹⁷ C. BONZO, *Forme e vicende del testamento tra Sei e Settecento*, cit., p. 6; E. BESTA, *Le successioni nella storia del diritto italiano*, Padova 1935, p. 194.

Entrambe queste modalità «non privilegiate» di testare presentavano, tuttavia, inconvenienti di non poco momento. Quanto al testamento *in scriptis*, le formalità prescritte per il confezionamento della scheda testamentaria erano tante e tali da comportare sovente la nullità della medesima²¹⁸; il testamento nuncupativo, meno “fragile” in termini di validità per via dell’intervento del professionista, risultava, invece, inidoneo ad assicurare le esigenze di segretezza efficacemente tutelate dal primo²¹⁹.

A motivo di queste limitazioni, dall’operato ermeneutico dei giuristi cominciò ad emergere un modello “ibrido” di testamento, che lo stesso Autore definisce «una certa nuova specie mista»²²⁰: il testatore manifestava la propria volontà riversandola in uno scritto, redatto di propria mano o per mezzo di terzi, che poi consegnava nelle mani del notaio alla presenza dei sette testimoni²²¹. In quella sede, il notaio avrebbe provveduto a curare l’operazione di sigillatura dell’atto, del cui contenuto rimaneva ignaro, e che doveva conservare fino alla morte del testatore²²². Questo ulteriore tipo testamentario prese ad essere noto come «testamento nuncupativo di nuncupazione implicita»²²³, e, data la relativa idoneità a colmare le lacune proprie dei modelli tradizionali, non stupisce scoprire che il De Luca vi si riferisca in questi termini: «il più comune, e il più vasto modo di testare d’oggi»²²⁴. È interessante notare come questa modalità, divenuta quella dominante, appunto, nel corso del secolo XVII, abbia finito per riproporre le dinamiche della romana *nuncupatio testamenti*: commistione tra dichiarazione orale pronunciata innanzi a testimoni e rimessione al contenuto di atti scritti (in epoca romana, le *tabulae ceratae*) volti a fissare compiutamente la volontà del *de cuius*²²⁵.

²¹⁸ C. BONZO, *Forme e vicende del testamento tra Sei e Settecento*, cit., p. 6; in De Luca: «questa (la prima tipologia di testamento solenne, cioè “in scritti”) è tanto scrupolosa, e soggetta all’invalidità, che rare volte l’atto si riduce a porto» (G.B. DE LUCA, *Il dottor volgare*, cit., p. 21).

²¹⁹ Di nuovo emblematiche le parole del De Luca: «questa forma per instrumento publico (...) è poco grata, per il comun’uso, e desiderio degli uomini, regolato da molta ragione, e prudenza, di non far palese la loro volontà, se non dopo la morte» (*ibidem*).

²²⁰ *Ibidem*.

²²¹ *Ivi*, pp. 21-22; C. BONZO, *Forme e vicende del testamento tra Sei e Settecento*, cit., p. 7.

²²² *Ibidem*.

²²³ G.B. DE LUCA, *Il dottor volgare*, cit., p. 21

²²⁴ *Ivi*, citazione p. 22.

²²⁵ Cfr. *supra*, p. 36.

Aspetto comune alle tre tipologie di testamento «solenne» o «non privilegiato» (*in scriptis*, nuncupativo proprio e nuncupativo implicito) era la partecipazione di testimoni. La particolarità di talune circostanze di redazione, tuttavia, imponeva l'accettazione di deroghe alla disciplina numerica di cui s'è detto²²⁶. Lo stesso De Luca, ad esempio, riferisce della «comune opinione»²²⁷ che individuava in cinque, e non sette, il numero dei testimoni necessario alla valida redazione di un testamento in tempi di peste²²⁸; analogamente in ambienti di campagna, ove, più che in città, risultava difficile rinvenire la canonica quantità di testi²²⁹.

Nel corso del XVIII secolo, le forme di testamento perfezionate nelle epoche anteriori, e di cui il De Luca offre un chiaro spaccato, non subirono sostanziali modificazioni²³⁰: questa tendenza conservativa interessò specialmente il nuncupativo, che seguì a rappresentare il testamento di maggior uso²³¹.

²²⁶ E. BESTA, *Le successioni nella storia del diritto italiano*, p. 195.

²²⁷ G.B. DE LUCA, *Il dottor volgare*, cit., citazione p. 24.

²²⁸ *Ibidem*

²²⁹ *Ibidem*; E. BESTA, *Le successioni nella storia del diritto italiano*, cit., p. 197.

²³⁰ C. BONZO, *Forme e vicende del testamento tra Sei e Settecento*, cit., p. 9; E. BESTA, *Le successioni nella storia del diritto italiano*, cit., pp. 197-198

²³¹ C. BONZO, *Forme e vicende del testamento tra Sei e Settecento*, cit., p. 9. Offre una vivace testimonianza del 'successo' del testamento nuncupativo, ancora nel corso del XVIII secolo, un passaggio de "La serva amorosa", opera del commediografo settecentesco Carlo Goldoni:

«NOTAIO: Ebbene, signora, l'ha ritrovata questa scrittura?

BEATRICE: Non la trovo... ma, non si può far senza?

NOTAIO: Se non si trova, faremo senza. Si ricorda ella: precisamente la somma della sua dote?

BEATRICE: Sì signore... seimila scudi.

NOTAIO: Bene, metteremo seimila scudi; giacché ella ha piacere che col testamento si confermi questa sua dote, lo faremo; basta che il signor Ottavio me lo dica in voce.

(...)

NOTAIO: Non gli sarebbe già venuto qualche accidente?

BEATRICE: Io credo di no. Ma se ciò fosse, il testamento non si farebbe più?

NOTAIO: Oh bella! Si avrebbe a far parlare un morto?

BEATRICE: Non sarebbe la prima volta.

(...)

NOTAIO: Non occorr'altro. Troviamo li testimonj, e faccia portar da scrivere.

BEATRICE: Dove li troveremo? I miei servitori non vorrei che in ciò s'intrigassero.

NOTAIO: Andrò io a ritrovarli.»

(C. GOLDONI, *La serva amorosa*, 1752, Atto III, Scena XIII).

2.1.3 Disposizioni *pro anima*: la cappellania

La legge canonica, sempre secondo il De Luca²³², non distingueva in tipologie testamentarie tanto capillari quanto quelle proprie dello *ius civile*. Assumeva, piuttosto, rilievo centrale, anche a fini formali, il binomio costituito dalle disposizioni pie e da quelle «profane, ovvero temporali»²³³. Le prime, infatti, non erano presidiate da particolari «solennità», posto che il diritto canonico richiedeva semplicemente che fossero rese in condizioni tali da assicurare l'emersione della «verità naturale»²³⁴: sarebbe perciò bastata la presenza di due testimoni, ovvero, in alternativa, la produzione di una scrittura privata, per mano del testatore o di terzi, purché dal primo sottoscritta; bastevole, infine, «ogn'altra specie di prova naturale»²³⁵. È utile sottolineare, a questo proposito, che le norme canoniche riguardanti le disposizioni testamentarie in favore dell'anima costituivano, almeno a livello teorico, una disciplina cogente per tutte le realtà giuridico-istituzionali del tempo²³⁶.

La prassi di disporre patrimonialmente, tramite lo strumento testamentario, a cura della propria anima si deve al culto cristiano²³⁷. Per quanto disposizioni di questo genere, espressione di una sincera devozione religiosa, nonché auspicato mezzo di redenzione e salvezza spirituale, fossero molto frequenti negli atti di ultima volontà, tendenzialmente la loro previsione non era imposta²³⁸. Rappresentavano, quindi, ipotesi eccezionali quelle di obbligatoria individuazione di una *portio pro anima* entro le consistenze del patrimonio ereditario²³⁹. Di questa eccezionalità fornisce prova il fatto che sovente la legislazione locale esortava la

²³² G.B. DE LUCA, *Il dottor volgare*, Roma 1673, Libro IX, Parte I, Cap. III, pp. 26-40.

²³³ *Ivi*, p. 27.

²³⁴ *Ivi*, p. 28.

²³⁵ *Ibidem*.

²³⁶ Non così, invece, in riferimento alla disciplina dei testamenti «a cause profane»: pur trattandosi di legge canonica, andava intesa come «una legge temporale dello Stato della Chiesa (...), e per conseguenza ne nasce che debba haver luogo solamente nel suddetto dominio temporale»; limitatamente alle disposizioni pie, al contrario, la normativa canonica «ha luogo dappertutto, anche nel Foro laicale di altri Principi» (G.B. DE LUCA, *Il dottor volgare*, cit. pp. 36-37).

²³⁷ Non se ne rilevano tracce nella tradizione giuridica romana (cfr. E. BESTA, *Le successioni nella storia del diritto italiano*, cit., pp. 110-111).

²³⁸ *Ivi*, p. 112

²³⁹ Così, ad esempio, secondo gli statuti del Doge Enrico Dandolo: previo avveramento di specifiche condizioni, una parte dei beni del *de cuius*, quantitativamente diversa a seconda che si trattasse di mobili o di immobili, andava devoluta *pro anima* (E. BESTA, *Le successioni nella storia del diritto italiano*, cit., p. 111).

classe notarile ad illustrare, innanzi al *de cuius*, le possibili modalità di disporre *pro anima*: una simile sollecitazione non sarebbe stata necessaria se l'ordinamento avesse previsto forme obbligatorie di lascito pio²⁴⁰.

Naturalmente, le disposizioni in discorso, almeno per la tradizione canonistica, costituivano un *genus* al quale erano riconducibili molteplici istituti giuridici dalla comune finalità spirituale²⁴¹: così, nell'ambito della successione di tipo volontario, a fianco della tradizionale istituzione d'erede a favore di enti ecclesiastici, assai diffusa era la tendenza di avvalersi dello strumento del legato pio, in effetto del quale determinate utilità dell'asse ereditario venivano destinate ad assicurare il rispetto della volontà spirituale del *de cuius*, nei termini delle sue variabili specificazioni. In materia di legati *pro anima*, all'originaria unitarietà trattatistica²⁴² si sostituì, nel corso dei secoli XVI e XVII, lo sforzo della dottrina giuridica di precisare i confini delle relative *species*²⁴³. Tramite legati di questo tipo, ad esempio, il testatore “rafforzava” le sue volontà in relazione alle modalità della propria sepoltura, ovvero assicurava la celebrazione di messe in suffragio della propria anima, temporalmente limitate o in perpetuo²⁴⁴. Non era infrequente, inoltre, che tramite l'atto di ultima volontà il *de cuius*, sempre mosso da finalità redentive, predisponesse offerte dirette al finanziamento di opere pie, fossero esse relate alla costruzione o all'abbellimento di edifici religiosi²⁴⁵, ovvero allo svolgimento di attività di rilevanza sociale e di sostegno ad infermi e indigenti²⁴⁶.

²⁴⁰ E. BESTA, *Le successioni nella storia del diritto italiano*, cit., p. 112. A titolo esemplificativo, può rievocarsi l'esperienza sabauda: al sovrano Carlo Emanuele II si dovette, nell'anno 1628, l'introduzione dell'obbligo, per i notai, di verificare l'eventuale disponibilità del testatore a disporre in favore di determinati enti ospedalieri (C. BONZO, *Forme e vicende del testamento tra Sei e Settecento*, cit., p. 9). A partire dal 1723, questa disciplina venne ribadita, se non ampliata, per mezzo delle *Regie Costituzioni*, che confermavano il sopradetto obbligo notarile di sollecitazione, ulteriormente presidiato dal dovere di annotare il rifiuto del disponente nonché dal conseguente controllo, da parte delle Opere pie, ai fini di accertare l'effettiva carenza di disposizioni in loro favore (*Ivi*, pp. 9-10).

²⁴¹ F. RUFFINI, *Le spese di culto delle opere pie*, Torino 1908, p. 86, tramite G. OLIVERO, *Enciclopedia del diritto*, voce *Anima (disposizioni a favore dell')* – *diritto canonico*, II 1958, p. 430.

²⁴² Propria dei giuristi del secolo XII (E. BESTA, *Le successioni nella storia del diritto italiano*, cit., p. 210)

²⁴³ *Ivi*, p. 211.

²⁴⁴ *Ibidem*; E. BESTA, *Le successioni nella storia del diritto italiano*, cit., p. 210. Si veda, inoltre, *infra*, pgf. 2.2 e 2.3.

²⁴⁵ Anche in questo caso, emblematica la testimonianza “locale” offerta dal Santuario di San Martino, *supra*, Cap. I, pgf. 1.3.

²⁴⁶ E. BESTA, *Le successioni nella storia del diritto italiano*, cit., p. 210.

Più nello specifico, nell'ambito delle disposizioni dirette ad assicurare la celebrazione di messe in suffragio dell'anima del *de cuius*, si stagliava l'istituto della "cappellania": il relativo effetto consisteva principalmente, ma non solo, nell'insorgenza di un onere avente detto contenuto celebrativo²⁴⁷. Attraverso questa disposizione, il testatore non onerava i propri eredi del finanziamento delle messe, poiché l'onere sopradetto sarebbe ricaduto su un diverso soggetto, il cappellano, appunto, incaricato della loro celebrazione²⁴⁸. A costui erano imputati i frutti, civili o naturali che fossero, derivanti dai beni destinati dal disponente a questo scopo spirituale; scopo, peraltro, che il medesimo era tenuto a specificare con precisione: sia rispetto all'altare o alla cappella in cui si sarebbero dovute celebrare le messe in suo onore, sia con riguardo al relativo numero e cadenza temporale²⁴⁹. Dalla cappellania, dunque, discendeva la costituzione di quello che oggi definiremmo un ente, dotato di un suo patrimonio e delle cui rendite godeva il soggetto preposto, per loro tramite, all'assolvimento delle volontà del fondatore²⁵⁰.

Con riguardo alle modalità di fondazione, la dottrina canonistica riconosceva due tipologie di cappellania. La prima, detta "ecclesiastica", era caratterizzata, a prescindere dal fatto che il fondatore fosse un laico o un ecclesiastico, dal necessario intervento del Vescovo locale, che provvedeva alla nomina dell'incaricato²⁵¹ e dal quale il disponente doveva ottenere assenso in ordine alla costituzione: da questo atto di approvazione discendevano conseguenze giuridiche di non poco rilievo, poiché i beni costituenti la cappellania divenivano beni ecclesiastici, andando incontro a un fenomeno detto di «spiritualizzazione», e l'istituzione aveva natura, secondo comune opinione dei canonisti, di beneficio ecclesiastico²⁵².

²⁴⁷ P. BIANCA PAPA, *La cappellania. Contributo agli studi di diritto ecclesiastico*, Catania 1902, p. 12.

²⁴⁸ *Ivi*, p. 14.

²⁴⁹ *Ivi*, pp. 14-15. Si ricordi, inoltre, che il numero di messe disposte doveva essere così consistente da risultarne il carattere perpetuo o quasi: in questo la differenza rispetto ad altro istituto, quello dell'«anniversario», la cui esecuzione si risolveva in celebrazioni a cadenza anche soltanto annuale (P. BIANCA PAPA, *La cappellania* cit., p. 26).

²⁵⁰ *Ivi*, pp. 14-15.

²⁵¹ *Ivi*, p. 36.

²⁵² P. BIANCA PAPA, *La cappellania* cit., pp. 16-17; l'Autore si rifà specialmente alla posizione di Francisco Mostazo.

Quanto all'altro tipo di cappellania, nota come "laicale", aspetto distintivo risiedeva nel mancato bisogno dell'accettazione vescovile ai fini costitutivi: l'ente così fondato risultava proprietario di un patrimonio non interessato, al contrario di quel che accadeva per l'"ecclesiastica", da «spiritualizzazione»²⁵³. Il relativo fondatore, ovvero i suoi successori, salva diversa disposizione, erano titolari di uno «*ius patronatus*», diritto onorifico di nominare il cappellano preposto all'adempimento dell'onere²⁵⁴. Quando detto diritto non fosse stato esercitato dal «patrono laico» per un certo arco temporale, e il Vescovo fosse intervenuto "in sostituzione" nominandolo, la cappellania, originariamente "laicale", sarebbe divenuta "ecclesiastica", con la conseguente produzione degli effetti di cui al precedente capoverso²⁵⁵.

Entro questa ripartizione, tra cappellania "ecclesiastica" e "laicale", si ponevano, inoltre, molteplici varianti, avuto riguardo alle forme e alle modalità di fondazione, idonee all'emersione di altrettante *species*²⁵⁶.

²⁵³ P. BIANCA PAPA, *La cappellania* cit., p. 23.

²⁵⁴ *Ibidem*.

²⁵⁵ *Ivi*, p. 16.

²⁵⁶ Così, a titolo esemplificativo, per la cappellania "collativa", per quella "istitutiva", ovvero per quella "sacerdotale" (cfr. P. BIANCA PAPA, *La cappellania* cit., pp. 31-35).

2.2 La peste a Lonato e i testamenti in favore di S. Martino

L'epidemia di peste bubbonica che interessò gran parte dell'Italia settentrionale nel corso del terzo e quarto decennio del XVII secolo²⁵⁷ colpì aggressivamente anche il territorio bresciano, Lonato incluso. In questa realtà, la pestilenza fece ingresso a motivo della rilevanza strategica di cui il Comune, munito di una roccaforte²⁵⁸, era provvisto, e che era valsa ad assicurargli il titolo di *fortezza veneta*²⁵⁹. Così, all'indomani dello scoppio della II guerra di successione del Monferrato²⁶⁰, nell'anno 1628, l'atteggiamento difensivo che la Repubblica di Venezia scelse di adottare si risolse, per Lonato, in uno stanziamento copioso di milizie entro gli angusti spazi della Rocca e della vicina Cittadella²⁶¹. Da una simile condizione²⁶² non poté che discendere la rapida diffusione del morbo pestilenziale, che dilagò nella popolazione lonatese con conseguenze destinate a perdurare anche oltre il ritiro del presidio militare, disposto dalla Dominante nel 1634²⁶³.

Della drammaticità di quegli anni offrono testimonianza alcune 'voci' più vicine agli eventi. Una di queste è quella di un canonico lonatese che ne fu diretto spettatore: Andrea Parolino. Dalla sua "Succinta informazione dello stato della terra di Lonato avanti e dopo le sue rovine"²⁶⁴ si ricava che il momento di maggior veemenza epidemica si registrò nel maggio del 1630, periodo nel quale il ritmo del

²⁵⁷ Si tratta della pestilenza indagata da Alessandro Manzoni, che non mancò di inquadrare entro il critico e più ampio contesto di carestia e belligeranza proprio del Settentrione seicentesco (cfr. A. MANZONI, *I promessi sposi*, Cap. XXXI).

²⁵⁸ *Supra*, Cap. 1, p. 16.

²⁵⁹ *Ibidem*.

²⁶⁰ Conflitto originato dalla morte dell'ultimo dei Gonzaga, Vincenzo II, e dalla crisi successoria che ne discese, vide scontrarsi le truppe sabaude e quelle delle maggiori potenze dell'Europa del tempo, tra cui Francia, Spagna e Impero austriaco (ENCICLOPEDIA TRECCANI, voce "*Guerra di successione di Mantova e Monferrato*", cit.).

²⁶¹ G. ROBAZZI e C. AGAROTTI, *Storia di Lonato dalle origini al XVIII secolo*, in *Aspetti storici e sapori antichi nella Lonato del XIX secolo*, Brescia 1998, p. 52. Si consideri che la Cittadella, area sita sul versante occidentale della collina su cui si erge la Rocca e corrispondente ad un agglomerato urbano esistente, probabilmente, sin dal XII secolo (G. PIONNA, *Lonato fino al sec. XVI. Il paese, la piazza, il municipio*, cit., p. 72), era zona abitata, sicché l'armamento disposto da Venezia comportò lo sfratto di numerose famiglie lonatesi (A. MARINI, *Storia della Rocca di Lonato*, cit., p. 39).

²⁶² Peraltro aggravata, in seguito all'espugnazione della città di Mantova, avvenuta nel 1630, da un'ulteriore decisione strategica della Repubblica: quella di trasferire a Lonato le truppe, pesantemente contagiate, collocate nei limitrofi comuni di Castiglione, Solferino e Castel Goffredo (G. ROBAZZI e C. AGAROTTI, *Storia di Lonato dalle origini al XVIII secolo*, cit., p. 52).

²⁶³ *Ibidem*.

²⁶⁴ L. LUCCHINI, *Storia di Lonato. Il "censo" ed i Disciplini lonatesi*, consultabile online sul sito www.gardanotizie.it.

contagio e dei conseguenti decessi «fu tale che poco vi mancò che non restasse disabitata la Terra»²⁶⁵: a quanto riporta l'Autore, «ne morivano sino a 30, 40, 45 al giorno»²⁶⁶, e delle originarie 1224 famiglie lonatesi ne sarebbero rimaste appena 972²⁶⁷. Per quanto non si possa essere sicuri della correttezza di questi dati, dai due censimenti realizzati a Lonato prima e dopo i catastrofici eventi della prima metà del XVII secolo, rispettivamente, negli anni 1610 e 1664, risulta nondimeno evidente quale sia stata la portata del contagio: mentre in occasione del primo i cittadini ammontavano indicativamente a 6000, il secondo non registrava più di 4318 unità²⁶⁸.

Della pestilenza tratta anche il già menzionato Cenedella, dalle cui *Memorie*²⁶⁹ è possibile avere contezza di una serie di episodi emblematici. Si legge dell'erezione di due lazzaretti, uno sito entro le mura cittadine, destinato all'assistenza degli appestati, e uno all'esterno, per i sospetti e i contagiati "di fuori"; di un'adunanza dei consiglieri comunali, tenutasi in data 7 luglio 1630, nel numero di venticinque anziché di quaranta, *quorum* ordinariamente prescritto; della nomina di ulteriori sei «delegati alla Sanità» rispetto ai tradizionali dodici²⁷⁰. Ivi sono riportate, inoltre, alcune disposizioni assunte dalle autorità comunali per favorire l'allentamento del contagio, nella speranza della divina misericordia: voti ai santi, messe quotidiane, processioni di ringraziamento ne costituiscono esempi²⁷¹.

Sul finire del 1630²⁷², e più sicuramente nel 1631²⁷³, l'emergenza cominciò a rientrare: un'ultima testimonianza delle asperità in discorso discende da una deliberazione del Consiglio comunale, adottata qualche anno più tardi, nel 1635. Essa ha ad oggetto la celebrazione di una messa, ogni giorno e per un mese, proprio presso la chiesa della Madonna di S. Martino; così i consiglieri giustificarono la citata statuizione: «Si vedono li estremi bisogni di questa Comunità, la quale da

²⁶⁵ Andrea Parolino tramite G.A. Cenedella (*Progetto Cenedella*, cit., *Libro ventesimo sesto*, p. 306).

²⁶⁶ *Ibidem*.

²⁶⁷ *Ibidem*.

²⁶⁸ G. ROBAZZI e C. AGAROTTI, *Storia di Lonato dalle origini al XVIII secolo*, cit., p. 52.

²⁶⁹ *Supra*, Cap. I pp. 21-22.

²⁷⁰ *Progetto Cenedella*, cit., *Libro ventesimo sesto*, p. 307-308.

²⁷¹ *Ivi*, p. 307.

²⁷² Secondo il Parolino (vedi nota n. 264).

²⁷³ *Progetto Cenedella*, cit., *Libro ventesimo sesto*, p. 294.

molti anni in qua è sempre andata deteriorando, et hora più che mai prova gli effetti di sinistri avvenimenti»²⁷⁴.

Quanto reso manifesto dall'insieme delle fonti sino a qui utilizzate costituisce lo sfondo, nonché il tragico motivo, della frequenza con la quale i cittadini lonatesi, nel corso del 1630, ricorsero allo strumento testamentario, suggellando le proprie ultime volontà in un periodo in cui la morte appariva più vicina che mai. Questo campionario rappresenta un prezioso bacino di informazioni per gli obiettivi della presente trattazione: offre, infatti, la possibilità di osservare il variegato ventaglio di istituti giuridici attraverso i quali si dispose in favore di San Martino. Elemento comune a questi atti consiste nelle esigenze spirituali alla cui soddisfazione essi erano diretti: quasi ovunque si rinvencono formule che giustificano il lascito testamentario, dal variabile ammontare, «a suffragio»²⁷⁵ o «in remedio»²⁷⁶ dell'anima, ovvero «per amor di Dio»²⁷⁷. Non sono infrequenti, inoltre, le previsioni di quei testatori che, con la speranza di ottenere la salvezza spirituale, disposero perché fosse celebrata messa in loro memoria nella sopradetta chiesa²⁷⁸. Di analogia, drammatica, ripetitività è il ricorso, sovente in apertura del testamento, a sommarie formule descrittive dello stato di salute, o meglio di malattia, del *de cuius*: previo accertamento della sua idoneità a disporre validamente²⁷⁹, il testatore è sempre descritto come «infermo nel corpo»²⁸⁰, «infermo per il contagio»²⁸¹, o ancora «gravemente infermo di peste nel corpo»²⁸².

²⁷⁴ Provvvisioni 12 (1626-1642) / 9.X.1635, 203v-204r (Palazzo Municipale di Lonato del Garda).

²⁷⁵ Solo per indicarne alcuni, richiamo il testamento di Giuseppe Sigismondi, 8 agosto 1630, notaio Pistoni Lodovico (ASBS, filza 4409) e il testamento di Paolo Daino, 22 agosto 1630, notaio Martarelli Cristoforo (ASBS, filza 5678, p. 62).

²⁷⁶ Questa formula figura nel testamento di Francesco Asola, 22 agosto 1630, notaio Martarelli Cristoforo (ASBS, filza 5678, p. 60).

²⁷⁷ Formula più frequente, spesso in combinato con le precedenti; così nel testamento di Sebastiano Moretto, 10 agosto 1630 e di Camillo Robazzi, 31 agosto 1630, notaio Martarelli Cristoforo (ASBS, filza 5678, rispettivamente pp. 47 e 71).

²⁷⁸ Anche in questo caso, ne riporto due a titolo esemplificativo: il testamento di Martino Pezzotti, 29 agosto 1630, notaio Martarelli Cristoforo (ASBS, filza 5678, p. 69) e il testamento di Tommaso Forzano, 31 agosto 1630, notaio Carteri Giovanni Battista (ASBS, filza 5320).

²⁷⁹ Frequentissimo è il ricorso all'espressione «sano di mente sentimenti e intelletto», come nel t. di Francesco Marca, 3 agosto 1630, notaio Martarelli Cristoforo (ASBS, filza 5678, p. 36).

²⁸⁰ Testamento di Giuseppe Sigismondi cit. (ASBS filza 4409).

²⁸¹ Testamento di Sebastiano Moretto cit. (ASBS filza 5678).

²⁸² Testamento di Paolo Daino cit. (ASBS filza 5678).

Tutto ciò premesso, dall'indagine relativa al contenuto di alcuni di questi testamenti²⁸³ emerge una tendenza all'utilizzo di tre "schemi dispositivi" tipici: attribuzione di beni in legato, istituzione diretta di erede e previsione di oneri gravanti sugli eredi.

Dei tre, quello di maggiore incidenza²⁸⁴ è il primo: sovente, dunque, il testatore individuava determinati beni o utilità del proprio patrimonio rispetto ai quali la Chiesa di S. Martino, in quanto legataria, era chiamata a succedere a titolo particolare. In base all'oggetto di queste attribuzioni, si possono distinguere i casi di conferimento di cose determinate, dal valore più o meno consistente, da quelli relativi a somme di denaro, più numerosi²⁸⁵. Quanto ai primi, costituisce ipotesi eccezionale, postulando, naturalmente, una condizione d'agiatazza non comune, quella di assegnazione a S. Martino di possedimenti terrieri: così fu, ad esempio, in esecuzione delle volontà della testatrice Graziosa Noventa²⁸⁶ e di Martino Pezzotti²⁸⁷.

Più spesso, ma sempre entro la categoria dei legati che oggi definiremmo "di specie"²⁸⁸, il *de cuius* attribuiva beni mobili dal valore più o meno esiguo, come un rivestimento per l'altare o un paramento liturgico²⁸⁹, tessuti di pregio²⁹⁰, financo cose di uso strettamente personale²⁹¹.

Ai legati aventi a oggetto somme di denaro si può apprezzare un copioso, se non maggioritario²⁹², ricorso: anche in questo caso, il concreto ammontare del lascito a S. Martino oscilla tra cifre più o meno considerevoli. Così, a titolo esemplificativo,

²⁸³ Conservati presso l'Archivio di Stato di Brescia, a cui mi riferisco, nelle note precedenti e in quelle a seguire, con l'acronimo "ASBS".

²⁸⁴ Guardando anche solo ai sedici testamenti risalenti all'anno 1630, in ben tredici sono contenute attribuzioni di beni a titolo di legato.

²⁸⁵ Dei tredici esempi di legato (nota n. 284), sette riguardano denaro.

²⁸⁶ Testamento di Graziosa Noventa, 24 agosto 1630, notaio Carteri Giovanni Battista (ASBS, filza 5320).

²⁸⁷ Testamento di Martino Pezzotti cit.

²⁸⁸ V. ROPPO, *Diritto privato*, Torino 2018, p. 938.

²⁸⁹ Francesco Asola conferì «un palio fornito per l'altare e et una pianeta fornita de saio bianco» (t. di Francesco Asola, 22 agosto 1630, notaio Martarelli Cristoforo, ASBS, filza 5678, citazione p. 60).

²⁹⁰ Testamento di Ottavio Gallina, 17 settembre 1630, notaio Martarelli Cristoforo (ASBS, filza 5678, p. 76).

²⁹¹ Fa sorridere il lascito della testatrice Lucrezia Franceschini, che attribuì in legato alla Chiesa di S. Martino due gonne, una «mischia», e cioè variopinta, e l'altra rossa (Testamento di Lucrezia Franceschini, 8 settembre 1630, notaio Carteri Giovanni Battista, filza 5320.).

²⁹² Vedi nota n. 285.

il testatore Francesco Marca attribuiva cento lire «planete»²⁹³ contro le duecento di Sebastiano Moretto²⁹⁴; il *de cuius* Giovanni Battista Arigotto cinquanta scudi²⁹⁵, mentre Camillo Robazzi appena dieci²⁹⁶. Non mancavano, inoltre, i casi in cui oggetto di legato fossero altre utilità di carattere fungibile, come quantitativi di frumento²⁹⁷ o di vino²⁹⁸.

Altro “schema dispositivo” consiste nella previsione di oneri: in queste ipotesi, il testatore non conferiva beni direttamente all’ente religioso, e nemmeno lo chiamava a succedere universalmente nel proprio patrimonio, ma, provvedendo ad un’istituzione d’erede “ordinaria”, ne onerava il beneficiario di eseguire prestazioni in favore di S. Martino, sovente dal contenuto patrimoniale. Ne costituisce esempio la disposizione del milite lonatese Giuseppe Sigismondi, che gravò il proprio erede dell’onere di versare alla Chiesa quanto dovuto perché ivi, e in particolare all’altare della Beata Vergine, fossero celebrate sei messe in suffragio della sua anima²⁹⁹.

La terza e ultima modalità rappresenta quella di maggiore impatto sulle dinamiche della successione volontaria: proprio a motivo di questo, in confronto ai legati, le disposizioni implicanti un’istituzione d’erede in favore di San Martino sono minoritarie³⁰⁰. A questa categoria è riconducibile il testamento di Margherita Moretto, la quale, previa attribuzione di beni in legato ad altri beneficiari, «ha istituito et nominata sua herede universale la chiesa della miracolosa Madonna detta di San Martino fuori di Lonato»³⁰¹. Analogamente a Margherita, anche se in seguito alla puntualizzazione di specifiche condizioni, dispose Pietro Giacomo Rizzi, del cui testamento si dirà approfonditamente nel paragrafo a seguire³⁰².

²⁹³ Testamento di Francesco Marca, cit.

²⁹⁴ Testamento di Sebastiano Moretto, cit.

²⁹⁵ Testamento di Giovanni Battista Arigotto, 25 agosto 1630, notaio Martarelli Cristoforo (ASBS, filza 5678, p. 65).

²⁹⁶ Testamento di Camillo Robazzi, cit.

²⁹⁷ Tutto quello che si sarebbe trovato in casa del *de cuius* nel giorno della trebbiatura (Testamento di Camillo Robazzi cit.).

²⁹⁸ «due zerle di vino puro» per volere di Giulia Paghera (Testamento di Giulia Paghera, 29 ottobre 1630, notaio Carteri Giovanni Battista, ASBS filza 5320).

²⁹⁹ Testamento di Giuseppe Sigismondi, 8 agosto 1630, notaio Pistoni Lodovico (ASBS, filza 4409).

³⁰⁰ Tra i testamenti del 1630 consultati, solo due ne riportano.

³⁰¹ Testamento di Margherita Moretto, 3 settembre 1630, notaio Carteri Giovanni Battista (ASBS, filza 5320).

³⁰² *Infra*, pgf. 2.3.

Come si è già avuto modo di rilevare³⁰³, le disposizioni in esame erano primariamente volte alla soddisfazione di esigenze di tipo spirituale: talvolta, questa relazione finalistica può dirsi diretta, come per tutti i lasciti ancorati alla celebrazione di messe per l'anima³⁰⁴. In altri casi, invece, l'aspirazione alla salvezza ultraterrena irraggia le disposizioni, ne costituisce fondamento, ma non viene esplicitata: questo accade, ad esempio, per quelle formulate in favore della *fabbrica*³⁰⁵ della chiesa di S. Martino, senza indicazione alcuna di "controprestazioni liturgiche"³⁰⁶.

Con riferimento a quest'ultima considerazione, si noti, infine, che, pur non mancando, già nel corso del 1630, lasciti testamentari orientati espressamente al finanziamento della costruzione del nuovo Santuario, questa destinazione diviene norma pressoché costante negli anni successivi³⁰⁷. Tendenza che si sarebbe mantenuta lungamente, come testimonia un ennesimo testamento, datato 3 novembre 1655, il cui *de cuius*, tale Leonardo Gamba, istituì, a condizione che fossero mancati i suoi eredi senza lasciarne di propri, la fabbrica della Chiesa di S. Martino come erede, e ciò con l'obbligo per gli amministratori dell'ente di spendere i frutti dell'eredità «nella fabbrica, ornamento e culto di detta chiesa»³⁰⁸.

³⁰³ *Supra*, p. 48.

³⁰⁴ Tra altri, si consideri la disposizione del menzionato Pezzotti (nota n. 278), che conferì un terreno "in cambio" della celebrazione di un precisato numero di messe: centocinquanta.

³⁰⁵ Il riferimento non deve stupire, sol che si rammenti che nell'anno 1630 il Comune di Lonato assunse il *voto* di erigere il nuovo tempio del Santuario (*Progetto Cenedella*, cit., *Libro ventesimo settimo*, p. 312.). In realtà, anche laddove il testatore non avesse espressamente ancorato la destinazione del proprio lascito alla costruzione della nuova chiesa, non c'è da dubitare che i beni conferiti fossero poi oggetto di vendita ai fini del relativo finanziamento: è quanto accadde per la "Cappellania Rizza" (*infra*, pgf. 2.4).

³⁰⁶ Così nel testamento di Graziosa Noventa, 24 agosto 1630, notaio Carteri Giovanni Battista (ASBS filza 5320) e nel testamento di Camillo Robazzi, 28 agosto 1630, notaio Martarelli Cristoforo (ASBS filza 5678).

³⁰⁷ Come si legge, solo per citarne alcuni, nei testamenti di Graziosa Faisacchi e Giulia Fantoni, anni, rispettivamente, 1631 e 1633 (notaio Carteri Giovanni Battista, ASBS, filza 5320), ovvero di Antonia Picina, 1638 (notaio Martarelli Cristoforo, ASBS, filza 5678, p. 220).

³⁰⁸ Testamento di Leonardo Gamba, 3 novembre 1655, notaio Martarelli Cristoforo (ASBS, filza 5678, citazione prime pagine).

2.3 Un caso esemplare: il testamento di Pietro Giacomo Rizzi

Uno tra i molteplici testamenti lonatesi conservati presso l'Archivio di Stato di Brescia merita particolare attenzione. Si tratta, infatti, di un testamento "complesso", in cui il *de cuius*, Pietro Giacomo Rizzo o Rizzi³⁰⁹, dispose del proprio patrimonio in maniera estremamente puntuale e, verrebbe da dire, "variegata": il punto di maggiore interesse consiste nel fatto che il testatore abbia istituito erede la Chiesa di San Martino, ma non prima di aver suggellato le proprie volontà in una 'rete' di "condizioni" tanto puntigliose da renderne manifesta la citata complessità contenutistica. Efficace esemplificazione, dunque, di una delle modalità di finanziamento di quest'ente religioso, anche perché corredata dalla disponibilità di un ulteriore atto, che testimonia le sorti del lascito Rizzi e che riflette una frazione dell'attività d'amministrazione attiva del patrimonio posseduto dall'ente in discorso³¹⁰. L'analisi delle disposizioni *pro* S. Martino postula, tuttavia, un preliminare inquadramento dell'atto entro alcune categorie tematiche precedentemente affrontate: forma testamentaria e modalità di redazione³¹¹.

Quanto alla prima, non emergono problemi di grande rilievo: l'espressione «per il presente nuncupativo senza scritti testamento» contenuta nell'introduzione dell'atto³¹² chiarisce infatti la scelta del benefattore Rizzi di avvalersi di uno tra i tipi di testamento maggiormente diffusi nel corso del XVII secolo³¹³. Inoltre, precisando che la relativa data di redazione corrisponde all'8 settembre 1630³¹⁴, anno in cui la pestilenza colpì con particolare veemenza la popolazione lonatese³¹⁵, ci si potrebbe aspettare che il numero di testimoni presenti al momento della solenne dichiarazione del *de cuius* non fosse quello ordinariamente prescritto, ma, com'era ammissibile in quel contesto epidemico, inferiore³¹⁶: ciò nonostante, dalla parte

³⁰⁹ Non conosciamo quasi nulla di costui, se non che era lonatese, essendo indicato come figlio di tale Don (abbreviato D.), e cioè Signor, Francesco Rizzo *di Lonato* (si veda appendice I, fig. 1.a, in alto).

³¹⁰ *Infra*, pgf. 2.4.

³¹¹ Cfr. *supra*, pgf. 2.1.1 e 2.1.2.

³¹² Appendice I, fig. 1.a, in alto.

³¹³ Cfr. pgf. 2.1.2.

³¹⁴ Appendice I, fig. 1.a, prima riga.

³¹⁵ *Supra*, pp. 46-48.

³¹⁶ Cfr. *supra*, p. 41; S. LAVARDA, *L'anima a Dio e il corpo alla terra. Scelte testamentarie nella Terraferma veneta (1575-1631)*, Padova 1998, p. 132.

conclusiva dell'atto risulta una platea di presenti piuttosto copiosa, costituita da sette testimoni laici, due ecclesiastici e persino un secondo notaio³¹⁷.

In relazione all'altro profilo preliminare, inerente alla modalità di redazione, deve, invece, cogliersi una certa "problematicità" rispetto a quanto anteriormente rilevato³¹⁸. Quest'anomalia non discende dal fatto che il testamento manifesti, anche solo ad una lettura superficiale, gli elementi caratteristici del formulario *more Imperii*, sol che si pensi che persino a Venezia, a partire dalla prima età moderna, lo stile *more veneto* venne gradualmente abbandonato in favore del primo³¹⁹. Così, non destano stupore³²⁰ l'utilizzo della terza persona singolare nella componente narrativa dell'atto e l'indicazione di luogo e datazione nell'escatocollo del medesimo piuttosto che in apertura³²¹. La discrepanza emerge, invece, dalle ultime righe del testo: nessuno dei due notai autenticanti³²², infatti, si firma con l'espressione «Veneta auctoritate notarius», divenuta obbligatoria, anche per la Terraferma, più di quindici anni prima³²³, ovvero con l'acronimo «P.V.A.N.», «Publica Veneta auctoritate notarius», altrettanto in uso presso i notai delle località sottoposte alla Dominante³²⁴. La citata omissione si giustifica, probabilmente, per la difficoltosa attuazione della riforma degli anni 1612 e 1613³²⁵, soprattutto con riguardo al momento in cui questo testamento fu confezionato³²⁶.

³¹⁷ Figurano, infatti: Don Giovanni Giacomo Resino di Lonato «nodaro rogato pro 2° nodaro», i reverendi don Francesco Valle e Artemio Zamera, insieme ad Antoniolo Cerubino, Giacomo Roglio, Don Venturino Valle, Cipriano Paganino, Francesco Trambaglio, Pietro Viola e Cristoforo Ferlenga di Lonato (appendice I, fig. 1.d).

³¹⁸ *Supra*, pgf. 2.1.1.

³¹⁹ Cfr. *supra*, pp. 30-31. Le ragioni di questo progressivo allontanamento dalla "venezianità" dell'atto devono essere individuate nell'influenza degli studi universitari, naturalmente orientati alla rivitalizzazione e all'interpretazione del diritto imperiale, rispetto alla classe notarile veneta, anche se l'Autrice ricorda un'ulteriore ipotesi, benché ancora in via di consolidamento, di matrice economica (M. PIA PEDANI FABRIS, "Veneta auctoritate notarius", cit., p. 83).

³²⁰ Cfr. *supra*, pp. 30-31.

³²¹ Appendice I, fig. 1.c, ultima riga, e 1.d.

³²² Si legge, infatti: «(...) *De quibus omnibus rog.(atus) sum ego Jo.(annes) Bapt(ist)a Charterius not.(arius) publicus conficere instramenti ad L.S. (Locum Sigilli) – Ego Jo.(annes) Jac.(obus) Resinus de Lonato n.(otarius) rog.(atus) pro 2° n.(odaro) presens fui meque subscripsi* » (Appendice I, fig. 1.d, ultime righe).

³²³ Cfr. *supra*, p. 35.

³²⁴ E. DI MARCO, *Il notariato nella Repubblica di Venezia e nella montagna carnica durante l'età moderna*, cit., p. 228.

³²⁵ Cfr. *supra*, p. 35.

³²⁶ Il drammatico 1630; si rammenti che presso l'Archivio di Stato di Brescia è possibile visionare testamenti risalenti a quell'anno e redatti dal medesimo notaio addirittura nello stesso giorno: così per il notaio Martarelli Cristoforo, che il 22 agosto 1630 ne confezionò per i testatori Paolo Daino e

Passando alla trattazione intorno ai contenuti dell'atto, si è già sottolineato quanto fosse tipico per il testatore dell'Età Moderna (e non solo) disporre in favore della propria anima: altrettanto tipicamente, il *de cuius* determinava le proprie volontà in relazione alla sua sepoltura³²⁷. Pietro Giacomo Rizzi non fu da meno: dette disposizioni figurano, infatti, tra le prime ad esser state accolte e formalizzate dal notaio³²⁸; sono antecedute soltanto dall'indicazione delle generalità del testatore e della relativa intenzione di testare, unitamente all'accertamento della sua capacità di farlo validamente³²⁹.

Ciò premesso, la consistenza del patrimonio lasciato in eredità e pervenuto alla Chiesa di San Martino non può essere correttamente apprezzata senza aver dato conto dei legati disposti dal *de cuius*: se ne contano quattro, e sono introdotti dall'espressione «Item», seguita dalla formula «ha lasciato, et per ragione di legato lascia»³³⁰. I primi tre rientrano nella categoria dei legati pii³³¹, e constano, rispettivamente, dell'attribuzione di somme di denaro a scuole ed altari di altri enti religiosi³³², del conferimento di una certa quantità d'olio, sempre in favore di una scuola religiosa³³³, e della distribuzione di frumento a beneficio degli indigenti³³⁴.

Francesco Asola (ASBS, filza 5678); si può immaginare che la frequenza dei rogiti abbia imposto un'osservanza meno puntuale delle forme teoricamente prescritte.

³²⁷ *Supra*, pp. 42-43.

³²⁸ «(Prima) ha raccomandato l'anima sua all'Onnipotente S. Iddio, et all'intercessione della gloriosa sempre Vergine Madre Maria et di tutta la Corte celeste, ordinando che, se occorrerà che muoia della presente infirmità di peste, sia il suo cadavere sepolto in una sua pezza di terra arata et vignata posta nel territorio di Lonato, in Contrata del Pozzolo, dove sono sepolti Donna Nadina sua moglie et due sue figliole; et che poi cessato il contagio sia il suo corpo posto nella sepoltura de' Nadini nella Chiesa dell'Annunziata fuori di Lonato, presso alla Cappella della Santissima Concitione» (appendice I, fig. 1.a, al centro).

³²⁹ «Nel nome del Sig. Gesù Christo. Desiderando Don Pietro Giacomo, figlio del quondam Don Francesco Rizzo di Lonato, far disposizione delle sue cose, sano per l'Iddio gratia della mente et sentimenti, benché nel corpo infermo (...) ha disposto et ordinato come segue.» (appendice I, fig. 1.a, prime righe).

³³⁰ Appendice I, fig. 1.a e 1.b.

³³¹ Cfr. *supra*, p. 43.

³³² «(...) alle Scuole del Santissimo Sacramento et di S. Rocco, erette nella Chiesa parrocchiale di Lonato, et all'Altare di S. Nicola eretto intra, scudi due da troni sette per cadauna; alla Scuola della Santissima Concitione suddetta scudi cinque; et a quella di S. Francesco eretta in detta Chiesa dell'Annunziata scudi due; da essere dati a dette Scuole et Altare per gli infrascritti eredi nel termine di anni due contando dal dì della morte di detto Testatore, per amor di Dio.» (appendice I, fig. 1.a, in basso).

³³³ «(...) per gli infrascritti suoi heredi sia dato alla detta Scuola della Santissima Concitione mezzo peso di oglio di oliva ogni anno, per anni cinque contando dal dì della sua morte, per amor di Dio.» (appendice I, fig. 1.b, in alto).

³³⁴ «subito seguita la sua morte siano distribuite a' poveri due some di frumento, per amor di Dio.» (appendice I, fig. 1.b, al centro).

Il quarto ed ultimo legato, invece, risponde a una logica meno spirituale, avendo ad oggetto l'assegnazione di un appezzamento terriero ad alcuni familiari, probabilmente fratelli e nipoti del testatore: anche in questa sede Pietro Giacomo Rizzi non peccò di imprecisione, condizionando parzialmente l'efficacia della disposizione alla morte di un primo beneficiario e specificando la regola di divisione del lascito³³⁵.

Il variabile oggetto di questi conferimenti in legato determina la "cifra" da sottrarre, idealmente, al patrimonio ereditario in cui gli eredi del Rizzi furono o sarebbero stati concretamente chiamati a succedere, in quanto istituiti «In tutti veramente *gli altri* suoi beni mobili et immobili, ragioni, accioni, debiti, crediti et livelli presenti e futuri»³³⁶. L'istituzione di erede rappresenta la disposizione più complessa di questo testamento, al punto che la Chiesa di San Martino figura soltanto dopo molte righe dalla citata locuzione³³⁷: come anticipato in apertura di paragrafo, infatti, la successione avrebbe interessato quest'ente religioso soltanto quando si fosse previamente avverata una serie di previsioni, che, benché definite dal testatore come "condizioni", sono tecnicamente riconducibili all'istituto della sostituzione testamentaria³³⁸. Tuttavia, questa 'catena' di sostituzioni, le quali rendono il documento di particolare interesse³³⁹, permette nondimeno di riconoscere condizioni in senso stretto, laddove il *de cuius* ha subordinato l'operatività della sostituzione alla morte "qualificata" di beneficiari favoriti in prima battuta, in quanto deceduti ora prematuramente, ora senza figli legittimi. La complessità della disposizione in discorso è acuita ulteriormente, come emergerà qui di seguito, dalla puntualizzazione di oneri a carico dei successori sostituiti.

³³⁵ «(...) a Messer Paolo Rizzo, o, essendo morto, a' suoi figlioli, et alli figlioli del quondam Giovanni Maria Rizzo, una sua pezza di terra arata et vignata nel territorio di Lonato in Contrata del Vò, qual è di pio' due et mezzo in circa, et alla quale confina da mattina l'ingresso et da sera gli heredi del quondam Comino Tessadro (...) da esser divisa fra gli suddetti ugualmente, et per ugual portione, per stirpe, et non per capi.» (appendice I, fig. 1.b, terzo *Item*).

³³⁶ Appendice I, fig. 1.b, in basso.

³³⁷ Quasi venti (appendice I, fig. 1.c, al centro).

³³⁸ Al meccanismo della sostituzione d'erede si faceva particolare ricorso in tempo di peste per ragioni di prudenza, posta l'alta mortalità e conseguente probabilità che l'istituto non potesse succedere (S. LAVARDA, *L'anima a Dio e il corpo alla terra*, cit., p. 407). In tema di sostituzioni successive tra cinque e seicento, cfr. A. PADOVANI, *Studi storici sulla dottrina delle sostituzioni*, Milano 1983, pp. 421 e ss.

³³⁹ Del concreto avveramento di queste, e dunque dell'effettività del subentro della Chiesa di San Martino nel patrimonio del *de cuius*, si dirà nel paragrafo successivo (*infra*, pgf. 2.4).

Anzitutto, il *de cuius* istituì proprio erede universale il figlio Lodovico, avuto con tale Donna Nadina de' Nadini, al testatore premorta³⁴⁰.

A questa prima disposizione istitutiva ne seguiva un'altra diretta a beneficiare i nipoti, Leandro e Michele Bondone, figli della sorella di costui: entrambi venivano chiamati a succedere in parti uguali, come risulta da una nota integrativa in margine al corpo del testo. L'efficacia di questa disposizione era, tuttavia, subordinata a due previsioni: che Lodovico, istituito erede in via principale, fosse morto in età pupillare³⁴¹ e che il titolo di erede passasse quindi a Leandro e Michele, «fratelli Bondoni», sui quali incombeva altresì l'onere di conferire un determinato lotto «alli Signori Consiglieri della Scuola della Serenissima Concettione predetta»³⁴².

Nel caso ulteriore in cui uno dei due fratelli fosse morto senza lasciare figli «legitimi, et naturali, et di legitimo matrimonio nati», a succedere sarebbero stati l'altro fratello ovvero, se già morto, i suoi figli³⁴³.

Finalmente, nell'ipotesi in cui entrambi i fratelli Bondone fossero deceduti senza lasciare figli «come sopra», sarebbe subentrata la Chiesa di San Martino³⁴⁴.

La portata di queste ultime tre disposizioni, inclusa quella *pro* S. Martino, dev'essere, però, temperata con una specificazione aggiuntiva, che non avrebbe interessato il primo istituito, Lodovico, ma quelli “a venire”. Infatti, nel caso della sua prematura morte, l'interessa della dote della defunta moglie del *de cuius*, la

³⁴⁰ «(...) ha istituito et nominato suo herede universale Lodovico, suo figlio et della quondam D. Nadina de' Nadini, sua moglie in 2° matrimonio» (appendice I, fig. 1.b, in basso).

³⁴¹ Si tratta di una disposizione *mortis causa* già nota al diritto romano nei termini della *substitutio pupillaris*; con la rivitalizzazione del diritto giustiniano, questa ed altre forme di sostituzione d'erede costituirono oggetto di contrasti dottrinali, diretti a sostenerne la natura di *institutio conditionalis* o, all'opposto, di una *secunda institutio* (E. BESTA, *Le successioni nella storia del diritto italiano*, cit., pp. 147-148).

³⁴² «con conditione che morendo in età pupillare, succedan et succeder debbano Leandro et Michele, suoi nepoti, figli del quondam Bernardino Bondone et della quondam Donna Marta, sorella di esso Testatore (*ugualmente et per ugal portione), con conditione ancora che, occorrendo il caso della successione predetta, siano obbligati detti fratelli Bondoni (*dar et assegnar) alli Signori Consiglieri della Scuola della Serenissima Concettione predetta una pezza di terra prativa et adaquatoria di sopra di detto Testatore, situata nel territorio di Lonato in Contrata di Desme, qual è di pio' dieci in circa, alla quale confina da una D. Leandro Santina, dall'altra Messer Bernardino da Perre (*qual pezza di terra debba esser in tal caso di detta Scuola, per amor di Dio)» (appendice I, fig. 1.b e 1.c).

³⁴³ «con espressa legge, et conditione di più che, morendo uno delli detti fratelli Bondoni senza figli legitimi, et naturali, et di legitimo matrimonio nati, succeda l'altro, o li figli di quello» (appendice I, fig. 1.c, al centro).

³⁴⁴ «et morendo ambidue senza figli come sopra, succeda et succeder debba la Chiesa della Beata Vergine Maria detta di S. Martino fuori di Lonato» (appendice I, fig. 1.c, al centro).

sopracitata Nadina, sarebbe spettata alle figlie di primo letto di costei, tali Laura e Vittoria Campana³⁴⁵.

Infine, con specifico riferimento alla chiamata in favore dell'ente San Martino, occorre mettere in luce un'ultima disposizione, per mezzo della quale il testatore destinò i frutti dell'eredità (eventualmente, nella prospettiva di costui) conseguita dalla Chiesa alla celebrazione di messe in suffragio della propria anima. Così, si legge la previsione di un «obbligo», previo subentro di San Martino, gravante su «li Signori Reggenti di detta Chiesa»: trattasi dei deputati, eletti dal Consiglio comunale, incaricati della relativa gestione³⁴⁶. Detta prescrizione avrebbe implicato l'istituzione, presso la medesima, di una messa «perpetua (...) o continua», ovvero da celebrarsi per un numero di giorni, ogni settimana, proporzionato all'ammontare delle entrate discendenti dall'eredità, in base ad una valutazione discrezionale dei deputati³⁴⁷. L'indicazione degli estremi del luogo e della frequenza della celebrazione non risponde ad un'istanza di tipo prettamente narrativo, essendo aspetti idonei ad integrare alcuni degli elementi costitutivi di una cappellania³⁴⁸. Dalla disposizione in esame, in effetti, emergono tutt'e quattro questi elementi: destinazione di una quantità di beni ad uno scopo spiritual-celebrativo; individuazione di un soggetto che nomini il cappellano, in questo caso inquadrabile nei «li Signori Reggenti»; determinazione, come ricordato, della cappella e della cadenza di celebrazione delle messe³⁴⁹, peraltro «tale da doverse celebrare ogni giorno o quasi»³⁵⁰.

³⁴⁵ «(...) aggiungendo che, in caso il suddetto Lodovico suo figliolo morisse come di supra, vuole et ordina che tutta la dote della sopraddetta quondam Donna Nadina sua moglie vada in Donna Laura et Donna Vittoria, figlie del quondam Pietro Campana et della medesima quondam Donna Nadina, fu moglie in 1° matrimonio di detto Campana» (appendice I, fig. 1.c, in basso).

³⁴⁶ Cfr. nota n. 123.

³⁴⁷ «(...) con obbligo alli Signori Reggenti di detta Chiesa di instituir una messa (*perpetua, et farla celebrar) nella medesima Chiesa, o continua, o di quanti giorni parerà loro alla settimana conforme all'intrata che renderà la detta heredità, et come parerà a detti Signori Reggenti» (appendice I, fig. 1.c, in basso).

³⁴⁸ *Supra*, pp. 44-45.

³⁴⁹ P. BIANCA PAPA, *La cappellania. Contributo agli studi di diritto ecclesiastico*, Catania 1902, pp. 14-15.

³⁵⁰ *Ivi*, citazione p. 26.

2.4 Le sorti della Cappellania Rizza

Per fugare ogni dubbio residuo intorno alla riconducibilità all'istituto della cappellania della disposizione *pro* San Martino, è sufficiente rievocare il titolo di un documento conservato presso l'Archivio Parrocchiale di Lonato, che recita, appunto: «Cappellania Rizza»³⁵¹. Il fatto che il documento in discorso si riferisca al testamento Rizzi risulta in maniera autoevidente dalla prima pagina, che ne riporta la data di redazione e i contenuti principali³⁵².

Invece, appare meno agevole³⁵³ dare conto della datazione di questo documento, dal momento che l'unica data iscritta è quella, appunto, della redazione del testamento a cui l'atto rinvia³⁵⁴. Quanto alla sua natura, è chiaro che si tratti di un atto ufficiale, come dimostrano il sigillo del Comune di Lonato, ben visibile in calce³⁵⁵, e le ultime righe del testo, deputate all'autenticazione del documento³⁵⁶.

³⁵¹ Appendice II, fig. 2.a.

³⁵² «1630: 8 Settembre. Nel nome del Signor Gesù Christo. Desiderando Don Pietro Giacomo figlio del quondam Messer Francesco Rizzo di Lonato far disposizione delle cose sue, sano per la Dio gratia della mente, e sentimenti, benché nel corpo infermo, per il presente nuncupativo senza scritti testamento ha disposto et ordinato come segue.

omissis

In tutti veramente l'altri suoi beni mobili et immobili, ragioni, accioni, crediti, et livelli presenti et futuri, ha instituito e nominato suo erede universale Lodovico suo figliolo, e della quondam Donna Nadina de' Nadini sua moglie in 2° matrimonio, con conditione che morendo in età pupillare succedan et succeder debba Leandro et Michele suoi nipoti, figlioli del quondam Berardino Bondone, con conditione (...)

omissis

con espressa lege, e conditione però che morendo uno delli sopradetti fratelli Bondoni senza figlioli legittimi, et naturali, et di legittimo matrimonio nati, succeda l'altro o li figlioli di quello, et morendo ambidue senza figlioli come sopra, succeda e succeder debba la Chiesa della B. V. M. detta di S. Martino fuori di Lonato, con obbligo alli Signori Reggenti di detta Chiesa di instituir una messa perpetua, e farla celebrare nella medesima Chiesa, o continua, o di quanto giorni parerà loro alla settimana conforme all'intrata che renderà detta heredità, et come parerà a detti Signori Reggenti.

omissis

Rogatus sum ego Joannes Bapt(ist)a Charterius notarius pub. conficere instrumeti – Ego Joannes Jacobus Resinus de Lonato rogatus pro 2° nodaro ».

(appendice II, fig. 2.a)

³⁵³ Intendo sottolineare l'“ombra” che lo avvolge: non ho, infatti, rinvenuto scritti al riguardo, nemmeno da parte degli studiosi lonatesi a cui ho più volte fatto riferimento. La stessa emersione del medesimo da una filza dell'Archivio Parrocchiale di Lonato è stata casuale: premetto, dunque, l'inevitabile limitatezza di questa parte della trattazione. Un aiuto nella direzione di cogliere il contenuto di quest'atto mi è stato fornito dal Professor Severino Bertini, che ringrazio.

³⁵⁴ Appendice II, fig. 2.a, in alto.

³⁵⁵ Si riconoscono la locuzione «Com. Lonati» e gli elementi dello stemma comunale: il leone rampante, le due chiavi, i tre gigli e la corona apicale (appendice II, fig. 2.b).

³⁵⁶ «(...) adauctus Demaria (...) notarius et cancellarius, pro legalitate quorum sigillum apposui huiusce sp(ectabilis) Comunitatis» (appendice II, fig. 2.a).

Da queste ultime emerge l'identità di un pubblico ufficiale, (probabilmente) tale «Demaria», di cui è interessante notare il titolo: è indicato, infatti, come notaio per pubblica autorità regio-imperiale, nonché cancelliere³⁵⁷. La prima espressione assume rilievo poiché fornisce un indizio ulteriore circa le difficoltà applicative che accompagnarono la riforma degli anni 1612 e 1613³⁵⁸: ancora in un atto di cui è sì incerta la datazione, ma sicuramente successivo al testamento Rizzi, posto che riguarda le 'sorti' del relativo lascito, si fa riferimento ad un notaio definito tale non in effetto di investitura veneta, ma *more Imperii*. Dal termine «cancellarius» dovrebbe trarsi che detto Demaria esercitasse "al pubblico", quale funzionario inserito nell'organigramma dell'amministrazione comunale, forse come archivista: il servizio erogato in occasione della formazione di questo documento consiste, infatti, nella produzione di un estratto dai registri e dai documenti del Comune lonatese³⁵⁹. Sconosciute, naturalmente, l'identità di chi abbia promosso istanza di estrazione e le ragioni per cui l'abbia fatto.

A quest'ultimo proposito, non risulta meno complesso comprendere di che genere di atto questo documento rechi l'estratto: anche soltanto descriverne l'oggetto, tuttavia, è operazione utile a cogliere che ne fu della cappellania di cui alle ultime volontà di Pietro Giacomo Rizzi. Deve, però, risultare chiaro quanto segue: il fatto stesso che la fonte faccia riferimento all'esistenza di una «Capellania Rizza» e alle relative vicissitudini postula l'effettività della sostituzione disposta in favore di San Martino. Detta in altri termini, perché quest'ente religioso sia potuto subentrare nel patrimonio del Rizzi, con l'obbligo di rispettarne le prescrizioni intorno alla cappellania, devono essersi tristemente avverate le non poche condizioni di "previa morte" a cui il *de cuius* subordinò la chiamata del primo e la costituzione della seconda³⁶⁰.

³⁵⁷ «(...) adauctus Demaria pub.(lica) Imp.(eriali) Reg.(ia) auct(orita)te notarius, et cancellarius» (appendice II, fig. 2.b).

³⁵⁸ *Supra*, pp. 34-35.

³⁵⁹ «Ex registris et documentis sp.(ectabilis) Communitatis Leonati praemissa exemplavit atque desumpxit adauctus Demaria pub.(lica) Imp.(eriali) Reg.(ia) auct(orita)te notarius, et cancellarius, pro legalitate quorum sigillum apposui huiusce sp(ectabilis) Comunitatis» (appendice II, fig. 2.b).

³⁶⁰ *Supra*, p. 56.

Ebbene, il documento in esame riporta per estratto, oltre ai contenuti essenziali del testamento Rizzi³⁶¹, gli estremi di un atto, s'è detto, di non facile inquadramento: posto il richiamo ai «capitali infrascritti» posseduti dalla Cappellania, di cui non è possibile cogliere la consistenza per via della formula «omissis», se non per la somma dovuta al cappellano ai fini della celebrazione di messa, si può ipotizzare che abbia natura amministrativo-contabile³⁶².

Quello che preme rilevare, tuttavia, risiede nella premessa a detto 'rendiconto': i capitali posseduti dall'ente-cappellania, destinati a sostenere le spese strumentali alla soddisfazione delle volontà del Rizzi, dal mantenimento dell'altare all'acquisto di «paramenti, cere, vino, ostie» per la messa, discendono dall'alienazione «per via d'incanto» dei beni conseguiti in effetto dell'esecuzione testamentaria³⁶³. Vicenda di circolazione che si può ascrivere con sicurezza, nonostante l'incertezza temporale che caratterizza gli atti in esame, alla dominazione veneta (necessariamente post 1630), dal momento che si realizzò «in esecuzione delle leggi del Serenissimo Principe»³⁶⁴.

Questa “oscura”³⁶⁵ fonte fornisce, dunque, la prova del fatto che San Martino subentrò nel patrimonio di Pietro Giacomo Rizzi quale erede sostituto; che l'ente religioso rispettò l'obbligo di cui alla relativa volontà, assicurando la costituzione della Cappellania Rizza; che il fine spirituale auspicato dal *de cuius* venne effettivamente raggiunto tramite vendita all'incanto dei beni conferiti in detta cappellania. Detta altrimenti: che alla volontà del testatore la Chiesa di San Martino diede piena esecuzione.

³⁶¹ Si veda nota n. 352.

³⁶² «La predetta Capellania Rizza havendo alienati per via d'incanto li beni di detta Capellania, e ciò in esecuzione delle leggi del Serenissimo Principe, possiede li capitali infrascritti

omissis

detratte le spese pel mantenimento dell'altare, paramenti, cere, vino, ostie, etc., ne risulta annualmente per il cappellano in causa della messa continua suddetta che celebra piccole lire cinquecento novanta una ... (?) 591:-» (appendice II, fig. 2.b).

³⁶³ *Ibidem*.

³⁶⁴ *Ibidem*.

³⁶⁵ Si veda nota n. 353.

CAPITOLO TERZO

LE CONDANNE PODESTARILI COME VOCI D'ENTRATA DI SAN MARTINO

SOMMARIO: 3.1 Gli *Statuta civilia et criminalia Spectabilis Communitatis Lonati*; 3.1.1 I *Privilegia* concessi dalla Repubblica Veneta e la permanente vigenza degli Statuti lonatesi – 3.2 La giurisdizione podestarile tra Statuti e sopravvenienze normative – 3.3 Il processo penale negli *Statuta* – 3.4 Le condanne *pro* San Martino contenute nella *Raspa* lonatese – 3.5 La sentenza di condanna di Landini, Ongarini e Tosi.

3.1 Gli *Statuta civilia et criminalia Spectabilis Communitatis Lonati*

Nel momento della sua istituzionalizzazione in Comune, ascrivibile alla fine del secolo XII³⁶⁶, non è noto in che forma si presentassero le norme consuetudinarie della comunità lonatese, e cioè se fossero affidate all'oralità o alla certezza della scrittura³⁶⁷. Tuttavia, la vicenda del privilegio imperiale, che originò dalla fruttuosa petizione d'indipendenza dei due consoli lonatesi Boniolo Tonso e Giovanni Bono e che testimonia l'esistenza di una «*communitas et universitas*» lonatese³⁶⁸, consente di apprezzare gli estremi di una struttura organizzativa piuttosto consolidata: il *corpus* normativo di una simile comunità, matura al punto da interfacciarsi con l'autorità imperiale, non poteva, presumibilmente, essere da meno.

Quell'originario riconoscimento d'indipendenza avrebbe accompagnato il Comune di Lonato per tutta l'età bassomedievale, benché sottomesso militarmente ora a questo, ora a quel dominatore: la serie dei relativi *Privilegia* ne offre testimonianza³⁶⁹. Da quest'insieme di concessioni, maturate nel corso del secolo XIV, tuttavia, non emergono prove circa l'effettiva esistenza di Statuti lonatesi:

³⁶⁶ Si ricordi il *Privilegio* dell'imperatore Federico I Barbarossa (*supra*, p. 11 nota n. 53).

³⁶⁷ L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali del secolo XV*, 1999, p. 12.

³⁶⁸ *Ibidem*.

³⁶⁹ *Supra*, pp. 11-13.

nessuno dei già citati atti di autonomia da Brescia, infatti, vi si riferisce in via diretta³⁷⁰. Ciò nondimeno, è possibile trarre conferma del fatto che Lonato già disponesse di una propria normativa statutaria da alcune considerazioni.

Anzitutto, da un punto di vista logico, è chiaro che l'autorità dominante, nel corso di quel secolo, quella viscontea, non avrebbe concesso il margine d'autonomia dal capoluogo che riconobbe a Lonato se questa realtà non fosse stata tale da godere di una propria dignità normativa, e, conseguentemente, di una sua capacità di "autogestione"³⁷¹.

Inoltre, nel *Privilegium*, risalente al 1406, del Signore di Mantova Francesco I Gonzaga, sotto il cui dominio Lonato passò dopo i Visconti³⁷², si legge che il vicario ivi istituito avrebbe dovuto amministrare la giustizia «nel rispetto degli Statuti della detta nostra terra di Lonato»³⁷³, evidentemente preesistenti all'insediamento del nuovo dominatore verificatosi appena due anni prima³⁷⁴.

Infine, si consideri che gli Statuti lonatesi che ci sono pervenuti, frutto della conferma gonzaghesca del 1412, presentano molte norme dal contenuto identico³⁷⁵ a quelle proprie degli Statuti criminali della limitrofa Comunità della Riviera, approvati dalla dinastia Visconti in una data certa e anteriore, nel 1386³⁷⁶.

Come si vede, il passaggio dal dominato visconteo a quello della casata Gonzaga³⁷⁷ rappresentò una tappa fondamentale non solo per la storia della Comunità lonatese, ma anche per quella dei relativi Statuti. Il 'contatto' con questi

³⁷⁰ Trattasi dei riconoscimenti di Azzone, Luchino e Giovanni, Marco Visconti, rispettivamente negli anni 1339, 1349, 1365, nonché di Beatrice o Regina Della Scala, nel 1384 (cfr. *supra*, pp. 11-12).

³⁷¹ L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali del secolo XV*, cit., p. 13.

³⁷² *Supra*, p. 13.

³⁷³ L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., Doc. 3: *Privilegia Illustrissimi et Excellentissimi Francisci Gonzagae Domini Mantuae*, citazione p. 217.

³⁷⁴ L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali del secolo XV*, cit., p. 13.

³⁷⁵ Ad esempio, la pena pecuniaria prevista per chi avesse morso taluno è fissata in dieci lire o cinque a seconda che dalla ferita inferta fosse fuoriuscito sangue o no, e ciò tanto negli Statuti della Riviera (A. FEDELE, M. MARTINAZZOLI, *Gli Statuti Criminali della Comunità della Riviera del lago di Garda (1386)*, Brescia 1994, pp. 140-141, n. 48), quanto in quelli lonatesi (L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali del secolo XV*, cit., pp. 78-79, n. 56).

³⁷⁶ *Ivi*, p. 13.

³⁷⁷ Risultato della tragica situazione che la duchessa Caterina, vedova di Gian Galeazzo Visconti, dovette affrontare dopo l'improvvisa morte del duca, nell'anno 1402 (cfr. *supra*, pp. 12-13).

ultimi da parte della Signoria mantovana si concretizzò in due interventi normativi di grande rilievo.

Col succitato privilegio, infatti, Francesco I Gonzaga attribuiva ad un proprio funzionario, il Podestà, giurisdizione illimitata, salvo l'obbligo di applicazione degli Statuti comunali, su Lonato e su alcune terre confinanti³⁷⁸.

Quegli stessi Statuti furono interessati, qualche anno più tardi, il 1° gennaio 1412, da una statuizione più penetrante. Per effetto di questo secondo provvedimento, che reca il nome del successore di Francesco I Gonzaga, Gianfrancesco, il *corpus* statutario del Comune di Lonato venne modificato, ora in aggiunta, ora in sottrazione, e così confermato nel riordino³⁷⁹ che lo avrebbe connotato per i secoli a venire. Sotto quest'ultimo profilo, di cui meglio si dirà³⁸⁰, è interessante notare sin da ora il 'retroscena' personale che interessava il predetto Gianfrancesco al tempo dell'emanazione della ducale del 1412: essendo ancora minorenne, il suo ruolo di Signore di Mantova era esercitato sotto la tutela dello zio Carlo I Malatesta e, posto l'approccio filoveneto intrattenuto dai Gonzaga sin dai primi anni del '400, del Senato veneziano³⁸¹. Si tratta di una notazione che permette di ipotizzare l'esistenza di una "traccia marciana", quanto meno nella forma di una supervisione tutoria, nell'attività di riordino e promulgazione dei "nuovi" Statuti lonatesi: forse, una delle ragioni che ne favorirono il mantenimento allorquando l'autorità dominante venne ad identificarsi con la Serenissima³⁸².

La conoscibilità del contenuto degli Statuti approvati nel 1412, di cui, ai fini della presente trattazione, interessa la sezione dedicata alla materia penale³⁸³, è

³⁷⁸ *Supra*, p. 13.

³⁷⁹ «Noi Giovanni Francesco di Mantova ecc. (...) abbiamo fatto vedere e studiare i vari Statuti da quelli (Comune e cittadini di Lonato) stilati, facendo aggiungere e togliere qualcosa; correggendoli, se del caso. Detti Statuti, così esaminati e corretti, sono raccolti nel presente volume. (...) Vogliamo che questi Statuti siano applicati nel modo più assoluto, come legge comunale della terra di Lonato e del suo distretto. Ordiniamo al nostro Podestà di quella nostra Terra di portarli alla conoscenza del pubblico e di osservarli alla lettera, tutti e ognuno» (L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali del secolo XV*, cit., citazione p. 205).

³⁸⁰ *Infra*, pgf. 3.1.1.

³⁸¹ L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali del secolo XV*, cit., p. 15.

³⁸² *Supra*, p. 13.

³⁸³ Consta di 293 norme, contro le 269 degli Statuti civili (L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali del secolo XV*, cit., p. 24).

assicurata, primariamente, da una copia manoscritta³⁸⁴ coeva all'originale gonzaghesco³⁸⁵. Sul finire del secolo XVII, il volume venne trasmesso dal già richiamato Andrea Parolino³⁸⁶ al Comune di Lonato, come risulta dalla prima pagina del medesimo³⁸⁷. Ivi sarebbe rimasto fino al 1723: questo può essere affermato con sicurezza, sol che si prenda in considerazione quanto riportato sulla sua copertina³⁸⁸. Nei disordini che investirono Lonato all'indomani della caduta della Serenissima, nel 1797, la copia rischiò di andare distrutta; venne, tuttavia, acquisita dagli esponenti della famiglia nobile Carella, andando, infine, ad arricchire la raccolta libraria del senatore bresciano Ugo da Como³⁸⁹.

Nel XVIII secolo, le esigenze di certezza giuridica della comunità lonatese, naturalmente non più soddisfatte da un supporto normativo sì antico, portarono alla pubblicazione di un'ulteriore copia di quegli Statuti, altrettanto preziosa per coloro che intendano conoscerne le norme. Si tratta di una copia edita a stampa, secoli dopo la produzione di quella manoscritta, nell'anno 1722³⁹⁰: riporta, insieme all'antico testo statutario, la serie di privilegi riconosciuti alla comunità lonatese, alcuni provvedimenti di materia fiscale nonché integrazioni normative risalenti agli anni della dominazione veneta³⁹¹.

³⁸⁴ *Statuta civilia et criminalia Spectabilis Communitatis Lonati*, manoscritto 109, cartella 1123 (Fondazione Ugo da Como, Lonato del Garda); si veda appendice III, fig. 3.a e 3.b.

³⁸⁵ L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali del secolo XV*, cit., p. 24.

³⁸⁶ *Supra*, p. 46.

³⁸⁷ «il presente Statuto venne donato dal M(olt)o Reverendo s(igno)r d(o)n Andrea Parolino residente benemerito della mensa capitolare di Lonato l'anno 1683, 13 giugno come nel Libro delle provvisioni f. 235; qual Rev.do ha tradotto in idioma volgare detti statuti come in detta parte, e detta traduzione si crede essere restata in mano del sig. Domenico Carella, ossia di lui eredi, cioè del Sig. Sebastiano Carella» (appendice III, fig. 3.a; L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali del secolo XV*, cit., p. 25).

³⁸⁸ «1723: primo maggio. Posto nel cassone in esecuzione del decreto inquisitoriale 27 settembre 1721» (*Ivi*, citazione p. 25).

³⁸⁹ *Ibidem*. Tutt'oggi il prezioso manoscritto è conservato presso la biblioteca al senatore intitolata, sita nella Casa del Podestà che il Da Como acquistò dal Comune di Lonato nel 1906. Ivi l'odierna sede della fondazione a cui diede vita (cfr. U. UGHI, V. PIALORSI, *Ugo da Como: cenni biografici. Estratto dai Commentari dell'Ateneo di Brescia*, Brescia 1971, pp. 375-377).

³⁹⁰ L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali del secolo XV*, cit., p. 24.

³⁹¹ Appendice III, fig. 3.c.

3.1.1 I *Privilegia* concessi dalla Repubblica Veneta e la permanente vigenza degli Statuti lonatesi

La stessa esistenza di tale copia a stampa risalente alla prima metà del XVIII secolo conferma, anche indirettamente, che gli antichi Statuti comunali, così come “consegnati” alla comunità dai Signori di Mantova nei primi decenni del secolo XV³⁹², erano ancora in corso di validità e continuavano a costituire il *corpus* normativo a cui il Podestà lonatese avrebbe dovuto guardare per risolvere le cause giudiziarie portate alla sua cognizione.

Dai contenuti di quest’edizione settecentesca è anche possibile ricostruire le “tappe” della conferma veneta agli Statuti, e, così, del relativo mantenimento sino alla caduta della Repubblica.

Particolare attenzione, a questi fini, merita il decreto adottato a Verona, il 27 settembre 1721, da parte dei Sindaci Inquisitori³⁹³ Pietro Grimani, Michiel Morosini e Zan Alvise Mocenigo³⁹⁴. Oltre alla concessione di riprodurre a stampa gli antichi Statuti comunali, che peraltro si apprende esser stata resa in esito ai «divoti ricorsi» della comunità lonatese³⁹⁵, i suindicati magistrati ordinarono di inserire nel nuovo volume il testo di due ducali anteriori, entrambe aventi ad oggetto la «confermazione» dei sopradetti statuti³⁹⁶. Sulla scia di quest’indicazione, gli

³⁹² *Supra*, pgf. 3.1.

³⁹³ Magistrati eletti dal Senato della Serenissima Repubblica e inviati presso i domini di Terraferma, tipicamente nel numero di tre e a cadenza quinquennale. Erano insigniti di poteri dalla variabile conformazione, comunque idonei all’esercizio di una funzione di controllo sui vicari della Dominante. Non infrequentemente avevano, inoltre, un ruolo di mediazione tra i centri soggetti a dominio e Venezia. Al termine del relativo mandato, dovevano redigere una relazione da presentare ai senatori veneziani (cfr. L. MORO, M. GIUSTINIANIN, C. POVOLO, *Relazione sul dominio di Terraferma (1619-1621)*, Vicenza 1998, pp. 5-8).

³⁹⁴ Se ne rinviene una copia nell’edizione a stampa del 1722 (appendice III, fig. 3.c), precisamente nella sezione N2, pagina 11.

³⁹⁵ «Gl’Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Pietro Grimani, Michiel Morosini, e Zan Alvise Mocenigo Secondo per la Serenissima Repubblica di Venezia &c. Sindaci Inquisitori in Terra Ferma: Attesi li devoti ricorsi fatti dalla Comunità di Lonato col mezzo de suoi Deputati in ordine à Parte presa nel suo Consiglio 15 Dicembre 1720 per conseguire la Permissione di ridur’ à Stampa il Libro Vecchio de’ Statuti della Comunità medesima, sono concorsi in riguardo alla sua antichità, ed à motivo di preservare le loro memorie dal pericolo, che vada maggiormente logorando, e deteriorando, ad assentir oltre la Stampa del Libro stesso (...)» (*Statuta civilia et criminalia Communitatis Leonati*, edizione a stampa del 1722, s. N2 p. 11, ASCL).

³⁹⁶ «(...) anco l’aggiunta in esso delle Ducali 1440 17 Settembre e 1517 12 Zugno, che abbracciano la loro confermazione. Ciò eseguito, sarà nonostante obbligo preciso, che s’ingionge alla Comunità di custodire, e conservare all’osservazioni, e riscontri che occorressero il Libro Vecchio Manuscritto, salvo sempre alla Pubblica Sovrana Autorità l’Arbitrio di aggionger, diminuir, alterar,

snodi essenziali inerenti al rapporto tra Serenissima e Statuti lonatesi devono dunque individuarsi in quei due provvedimenti.

Del primo si è già detto: il Doge Francesco Foscari, con proprio privilegio datato 17 settembre 1440, all'indomani della conquista di Lonato da parte delle truppe della Serenissima, dava conferma alle previe concessioni del Provveditore Malipiero³⁹⁷. Tra le più petizioni presentategli dalla comunità lonatese, v'era quella inerente alla conservazione degli Statuti³⁹⁸, che trovava accoglimento presso il Provveditore e, successivamente, presso il Doge veneziano³⁹⁹. L'unica modificazione apportata riguardò profili squisitamente formali, a partire dall'indicazione dell'autorità nel cui nome essi trovavano (confermata) vigenza⁴⁰⁰.

La seconda ducale "confirmatoria" è quella del 12 giugno 1517: l'atto reca il nome del Doge Leonardo Loredan, al cui cospetto si presentarono tre «oratores istius Communitatis Lonadi», tra cui un *doctor* in diritto comune, per farne valere pretese di vario genere⁴⁰¹. In questa sede, assume rilievo la prima delle petizioni, diretta ad ottenere un'ulteriore conferma ufficiale degli Statuti comunali, nonché delle variegate concessioni rese negli anni antecedenti⁴⁰². L'esigenza di

e correggere in ogni tempo secondo le parerà proprio, e che ricercassero le congiunture, e li Casi. E la presente sia pur stampata, ed inserita nel Libro Statuti sudetto. In quorum &c.» (*Statuta civilia et criminalia Communitatis Leonati*, edizione a stampa del 1722, s. N2 p. 11, ASCL).

³⁹⁷ *Supra*, pp. 13-15.

³⁹⁸ Naturalmente, nel 1440, trattavasi della versione gonzaghesca, risalente al 1412 (cfr. *supra*, p. 63).

³⁹⁹ «(...) Chiedono, il detto Comune e cittadini, che i loro Statuti tradizionali, usuali e vigenti nella terra stessa di Lonato siano rispettati da tutti gli ufficiali fissi e che ivi devono permanere come tali (...) Si risponda: sia concesso come richiesto» (L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali del secolo XV*, cit., citazione p. 221).

⁴⁰⁰ Fu inserito «Ducalis Domini Nostri Venetiarum» in sostituzione alle originarie parole «Magnifici Domini Mantuae» (L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali del secolo XV*, cit., p. 16). Così anche altrove nella copia manoscritta conservata presso la fondazione Ugo da Como: la carta n. 16 riporta, per esempio, la locuzione «Excellentissimi Domini Nostri Venetiarum» (appendice III, fig. 3.b).

⁴⁰¹ «Leonardus Lauredanus Dei gratia Dux Venetiarum, &c. (...) Ad praesentiam nostram venerunt Egregii Juris utriusque Doctor Petrus Panitia, Petrus Ricius, & Joannes Antonius Segala Oratores istius Communitatis Lonadi fidelissimae nostrae (...) sic exposcentibus meritis ipsius Communitatis, cuius nomine porrexerunt Nobis quasdam petitiones, quarum unicuique respondimus (...) Tenor autem petitionum, & respensionum subsequens est (...)» (*Privilegio 12 giugno 1517*, in *Statuta civilia et criminalia Communitatis Leonati*, edizione a stampa del 1722, sezione *Alia privilegia*, p. 15, ASCL).

⁴⁰² «Primò petunt dictum Commune, & homines Lonadi, quòd per praefatum Illustrissimum D.D. Venetiarum eis confirmentur, & approbentur omnia, & quaecumque sua Statuta, Provisiones, & ordinamenta, Datia, & pacta datiorum, Campariorum, & molendinorum, Privilegia, concessiones, gratiae, Decreta, Indulta, litterae Ducales, partes captae in Consiliis Praelibati Ducalis Domini, declarationes, terminationes, confirmationes, & sententiae, & quaecumque acta judiciaria per

cristallizzare una volta ancora, a meno di un secolo dall'originario assenso, il *placet* dell'autorità dominante dipese dagli esiti del conflitto tra la Serenissima e la Lega di Cambrai, risoltosi nella disfatta della prima: dal 1512 i Gonzaga avevano, infatti, riacquisito potere su Lonato, e soltanto tre anni più tardi Venezia avrebbe ripristinato il proprio dominio sul Comune lombardo⁴⁰³. Non stupisce, perciò, che questo (ripetitivo) riconoscimento formale sia stato richiesto ed ottenuto nell'anno 1517⁴⁰⁴.

Sempre grazie al prezioso volume settecentesco è possibile conoscere il contenuto di un ulteriore provvedimento, attestante la permanente efficacia delle predette ducali ancora nel 1578. Il 15 ottobre di quell'anno, infatti, il cavaliere e procuratore Giacomo Soranzo, nonché provveditore generale in Terraferma, con proprio atto dava solenne conferma alle concessioni dei suoi predecessori, richiamate espressamente con riferimento alle «lettere» del 17 settembre 1440 e del 12 giugno 1517⁴⁰⁵: sul finire del secolo XVI, dunque, gli antichi Statuti comunali seguitavano ad integrare diritto vigente per la comunità di Lonato.

Con riguardo al secolo di interesse, il XVII, devono essere presi in considerazione alcuni atti successivi, di cui disponiamo sempre per il tramite della copia a stampa più volte richiamata. Si tratta di interventi di revisione aventi a oggetto i predetti provvedimenti, risalenti, rispettivamente, agli anni 1613, 1646 e 1667, e adottati dai Rettori della città di Brescia nel nome del Senato veneziano: essi, da qui la loro rilevanza, non toccano la 'questione' statutaria a livello generale,

elapsus lata, & facta in favorem, & ad commodum dictorum Communis, & hominum. Item exemptiones, immunitates, uniones, limitationes, separationes, preaeminentiae, Jura, & jurisdictiones, consuetudines, & honorantiae, concernentes bonum, & utile ipsorum Communis, & hominum, & solita, & usitata vigere per tempora praeterita in ipsa Terra, & Territorio Lonadi, & haec omnia observentur eisdem, non obstante aliqua corruptela in contrarium.

Primò (...) sumus contenti confirmare omnia privilegia, Statuta, concessionis, immunitates, gratias, & Decreta concessa per Consilia nostra;» (*Privilegio 12 giugno 1517*, in *Statuta civilia et criminalia Communitatis Leonati*, edizione a stampa del 1722, sezione *Alia privilegia*, p. 15, ASCL)

⁴⁰³ Si veda *supra*, p. 18 nota n. 87.

⁴⁰⁴ Così si spiega il riferimento di cui alla ducale in esame: «(...) in reliquis verò ipsa Comunitatis sit in eo gradu, statu, conditione, & esse, in quibus erat ante hoc bellum proximè praeteritum» (*Privilegio 12 giugno 1517*, in *Statuta civilia et criminalia Communitatis Leonati*, edizione a stampa del 1722, sezione *Alia privilegia*, p. 15, ASCL).

⁴⁰⁵ «(...) Havute le necessarie informazioni, et il tutto ben considerato approbamo, et confirmamo coll'autorità, che tenemo dal detto Eccellentissimo Senato le sodette lettere, come stanno, e giacciono. In Brescia, à 15 di ottobre 1578» (*Revisione di Giacomo Soranzo*, in *Statuta civilia et criminalia Communitatis Leonati*, edizione a stampa del 1722, sezione *Revisione de predetti privilegi*, p. 34, ASCL).

ma si limitano ai profili inerenti al versamento dei dazi, alla circolazione delle merci nonché alla stipulazione dei contratti, comunque e sempre nel senso di una conferma dello *status quo ante*⁴⁰⁶.

Da quanto sinora riportato è possibile, dunque, trarre una conferma del fatto che, benché non esistano provvedimenti dell'autorità veneta che riconoscano in via diretta, rispetto al '600, la vigenza degli Statuti comunali di Lonato, non pare che ve ne fosse il bisogno: la 'catena' di riconoscimenti formali, originata dal secolo XV, non era, infatti, mai stata spezzata. A ciò si aggiunga che gli unici atti seicenteschi intervenuti sui detti riconoscimenti avevano riguardato aspetti specifici degli Statuti comunali, di carattere fiscale e commerciale. La riedizione a stampa dei medesimi autorizzata ancora nella prima metà del XVIII secolo, infine, non costituisce che un'ennesima riprova della loro permanente ed antica vigenza.

⁴⁰⁶ Cfr. *Statuta civilia et criminalia Communitatis Leonati*, edizione a stampa del 1722, sezione R2, pp. 35-37, ASCL.

3.2 La giurisdizione podestarile tra Statuti e sopravvenienze normative

A Lonato, l'istituzione dell'Ufficio di Podestà dipese, come si è più volte avuto modo di rilevare, dalla volontà di Francesco I Gonzaga, formalizzatasi nel *Privilegium* del 23 maggio 1406⁴⁰⁷. In effetto di questa deliberazione, il Podestà lonatese, esperto di diritto, sarebbe stato nominato direttamente dalla Signoria mantovana, e avrebbe esercitato una giurisdizione illimitata, tanto nel civile quanto nel penale, peraltro estesa a diverse comunità limitrofe⁴⁰⁸.

Allo 'statuto mantovano' del Podestà furono apportate notevoli variazioni in esito al subentro della Serenissima nel ruolo di autorità dominante: come sempre, fornisce testimonianza di ciò il privilegio Foscari del 1440⁴⁰⁹, che ne comportò, quanto ad attribuzioni, un ridimensionamento. Infatti, nonostante la petizione nel senso dell'immutato mantenimento dell'istituzione gonzaghesca, Venezia decretò che il Podestà lonatese avrebbe potuto applicare qualsivoglia sanzione pecuniaria, fosse essa di carattere civile o penale, escludendone, tuttavia, il potere di irrogare pene cruento, espressamente individuate nella condanna a morte ovvero nell'amputazione di una parte del corpo; in questi casi, la giustizia sarebbe stata amministrata dal Podestà di Brescia⁴¹⁰. Rispetto alla provenienza del soggetto che avrebbe potuto rivestire il ruolo di Podestà, finì per consolidarsi la tendenza a nominarlo tra le fila della nobiltà bresciana⁴¹¹. Non risulta, inoltre, che dovesse necessariamente disporre di una preparazione giuridica qualificata⁴¹².

⁴⁰⁷ Cfr. *supra*, p. 13. Prima del dominio gonzaghesco, il governo di Lonato spettava a un vicario visconteo (L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., p. 14).

⁴⁰⁸ «(...) statuimus quod (...) ipsi nostri (homines terrae nostrae Lonadi) habere debeant (...) Potestatem iurisdictum et expertum, per nos et prout melius nobis videbitur (...) qui Potestas in ipsa terra Lonadi eiusque toto territorio ac etiam in Castiono de li Stiveriis, Castrogufredo, Medolis, Guidizolo et Sulpherino (...) exerceat et exercere possit merum et mixtum imperium, iurisdictionem omnimodam et gladii potestatem» (L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., Doc. 3: *Privilegia Illustrissimi et Excellentissimi Francisci Gonzagae Domini Mantuae*, citazione p. 216).

⁴⁰⁹ Cfr. *supra*, p. 14.

⁴¹⁰ «(...) Primo petunt dictum commune et homines quod terra Lonadi habeat merum, mixtum et absolutum imperium ac gladii potestatem et solitam iurisdictionem quam habebant tempore domini Ioannis Domini marchionis Mantuae.

Respondeatur quod Potestas sive officialis possit ius facere usque ad quamcumque summam pecuniae, sed in morte et in incisione membri alicuius Brixiae ius reddatur» (L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., Doc. 4: *Privilegia Serenissimae Reipublicae Venetae*, citazione p. 220).

⁴¹¹ Cfr. *supra*, pp. 19-20.

⁴¹² L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., p. 17.

Nella seconda metà del XV secolo, alla figura del Podestà si affiancò quella del Provveditore veneziano: accadde precisamente nel 1486, quando il Senato della Repubblica di Venezia, dopo aver riconosciuto alla città di Lonato il titolo di *fortezza*, vi appuntò un secondo Rettore che ne garantisse l'ordine pubblico e ne curasse la gestione militare⁴¹³. Oltre alla sicurezza collettiva, le funzioni del Provveditore erano relate alla risoluzione dei casi giudiziari, nel civile e nel penale, in cui fossero protagonisti determinati soggetti, i cosiddetti «stipendiarii» della Serenissima⁴¹⁴. Con l'introduzione di quest'ulteriore funzionario, il legislatore non abrogava le attribuzioni proprie del primo: i rispettivi ambiti di competenza risultavano ben delineati nel senso in cui s'è detto, e, anzi, la Dominante si mostrò molto risoluta nel richiamare il suo eletto al rispetto delle prerogative del Podestà, frutto, d'altronde, delle proprie antecedenti concessioni⁴¹⁵.

Così sommariamente richiamati gli snodi dell'evoluzione storica che interessò l'Ufficio podestarile, occorre focalizzare l'attenzione su una fonte normativa di cui s'è già chiarita la rilevanza⁴¹⁶ anche per il secolo a cui risalgono le condanne elevate a oggetto del presente capitolo. Il riferimento è agli Statuti criminali del Comune

⁴¹³ Cfr. *supra*, pp. 16-18.

⁴¹⁴ Lo si deduce chiaramente dal regolamento di cui all'edizione a stampa del 1722: «(...) regendo, & governando la detta Terra à honore del Dominio Nostro, rendendo ragion, e Giustizia civile, & anco in Criminale alli Stipendiarii Nostri, tanto secondo Dio, & la Giustitia, & honor del Dominio Nostro. Nelle altre cose veramente osserverai li Privilegii, & concessioni per noi fatte alla Communità di Brescia &c.» (*Quòd mittatur Provisor unus Lonado*, in *Statuta civilia et criminalia Communitatis Leonati*, edizione a stampa del 1722, sezione *Privilegia Serenissimae Reipublicae Venetae*, p. 41, ASCL). Quanto a chi fossero detti stipendiati, rileva il punto sei: «(...) tutti quelli che sono alla Custodia di questo loco di Lonado, & alli quali si paga stipendio delli danari del Dominio Nostro, & che sono scritti nel Libro della Banca, nel qual numero veramente de stipendiarii s'intendino esser, e siino compresi li Guardiani delle Porte, & il Campanaro della Torre Maestra salariato per chiamar le custodie notturne della Terra (...)» (*Ivi*, p. 42).

⁴¹⁵ Così, di nuovo, risulta dal punto quattro del predetto regolamento: «Dell'Officio del Proveditor, & Podestà. Acciò ti sia nota la mente, & intention' nostra circa l'administratione de esser fatta da te, & il Podestà d'esso loco delli Offitii nostri, acciò che mai possi nascer alcuna controversia, ti dicemo, che si come ti mandiamo per bona tutela, custodia, & conservatione del detto loco nostro, vogliamo, & mandiamo, che tu sii quello che habbia il governo delle Porte, & delle Custodie notturne d'esso loco, & che tu faccia prender l'Armi, & procedi contra l'inobbedienti, & che tu eseguisca le pene giusta li ordini, & proclamationi nostre, nelle altre cose veramente tu esercitarai l'Officio tuo, & il Podestà il suo, ogn'uno secondo la sua commissione. Et così inviolabilmente, & ad unguem osserverai, & farai osservare, & mandarsi ad esecuzione.» (*Quòd mittatur Provisor unus Lonado*, in *Statuta civilia et criminalia Communitatis Leonati*, edizione a stampa del 1722, sezione *Privilegia Serenissimae Reipublicae Venetae*, pp. 41-42, ASCL).

⁴¹⁶ *Supra*, pgf. 3.1.1.

lonatese, che disciplinano la giurisdizione penale del Podestà di Lonato negli articoli dal primo al quinto⁴¹⁷.

Innanzitutto, la normativa statutaria riconosceva al Podestà, nel penale, un potere «merum, mixtum, liberum, absolutum»⁴¹⁸, unitamente ad una giurisdizione estesa, dal punto di vista oggettivo, ad ogni tipologia di illecito penale, senza distinzioni tra «maleficia, crimina vel delicta, sive quasi»⁴¹⁹. Nemmeno avrebbe rilevato chi fosse stato a commetterli: purché perfezionati entro i confini lonatesi, il Podestà avrebbe giudicato sopra a «quascumque personas, cuiuscumque condicionis»⁴²⁰. Ad ogni modo, la portata di questa prima disposizione, lo si sarà compreso, venne ridotta dai succitati interventi dell'autorità veneta, che sottrassero al Podestà il potere di irrogare pene di sangue, e, conseguentemente, di conoscere dei delitti così puniti; anche sotto il profilo soggettivo, la sopravvenienza del Provveditore avrebbe limitato il 'campo' podestarile, quanto meno con riguardo agli stipendiati della Serenissima⁴²¹.

Al secondo articolo si deve il riconoscimento, in capo al Podestà, del potere di «imponere poenam eius arbitrio»⁴²², nei casi in cui gli Statuti non avessero previsto in via esplicita alcuna pena per il fatto perseguito, e del pari il diritto comune non avesse potuto soccorrere⁴²³. Questa disposizione non subì alterazioni col passaggio alla dominazione veneta, se non nell'ultima parte, escludente l'esercitabilità dell'arbitrio podestarile quando traducentesi in pena di morte⁴²⁴: com'è ovvio, la precisazione perse di rilevanza quando il Podestà di Lonato venne deprivato del potere di irrogare la pena capitale, con o senza esercizio arbitrario della propria giurisdizione⁴²⁵.

⁴¹⁷ Cfr. L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., p. 33.

⁴¹⁸ *Ivi*, citazione cap. I, p. 48.

⁴¹⁹ *Ibidem*, citazione.

⁴²⁰ *Ibidem*, citazione.

⁴²¹ Cfr. *supra*, pp. 69-70.

⁴²² L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., citazione cap. II, p. 48.

⁴²³ *Ivi*, art. 2 p. 49.

⁴²⁴ «Hoc addito quod dictus dominus Potestas, ex arbitrio mero sibi concesso, nullo modo possit alicui pro aliquo delicto poenam mortis imponere casu aliquo, nisi quatenus et in casibus in quibus ex forma praesentium Statutorum expresse imponeretur seu imponi permetteretur» (L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., citazione cap. II, p. 48).

⁴²⁵ Cfr. *supra*, pp. 69-70.

Gli articoli terzo, quarto e quinto delineano alcune regole di attribuzione del caso in base alla cittadinanza dell'autore e al luogo di commissione dell'illecito, idonee a fondare la competenza del Podestà di Lonato anche in ordine a situazioni diverse da quelle di cui al primo articolo⁴²⁶.

Così, nell'ipotesi in cui il delitto fosse stato commesso «extra terram vel districtum Lonadi»⁴²⁷ da un cittadino lonatese, ovvero da parte di altro individuo sottoposto alla giurisdizione del Comune di Lonato, anche nei confronti di forestieri, il Podestà ne avrebbe potuto conoscere previa accusa o denuncia⁴²⁸.

Se ne sarebbe potuta avere attivazione d'ufficio quando il delitto, commesso da lonatesi fuori dal territorio del Comune, avesse danneggiato altri cittadini di Lonato o del relativo distretto⁴²⁹.

Era, infine, riconosciuta al Podestà competenza sopra ai crimini commessi da forestieri, sempre fuori Lonato, purché in danno a persone lonatesi o a loro beni, «perinde ac si dictus forensis super territorio et districtu Lonadi deliquisset»⁴³⁰.

L'indisturbato esercizio della funzione giurisdizionale, attribuita al Podestà di Lonato nei limiti di cui s'è sinora detto, risultava presidiato da ulteriori disposizioni statutarie dirette all'incriminazione di condotte in vario modo 'eversive'. Così, sarebbe stato punito col pagamento di cospicue somme di denaro chi avesse percosso il Podestà o il Capitano⁴³¹, salvo che il delitto fosse stato commesso con l'uso di armi e dal medesimo fosse derivato spargimento di sangue, nel qual caso la pena prevista sarebbe stata quella capitale⁴³².

⁴²⁶ *Supra*, p. 71.

⁴²⁷ L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., citazione cap. III, p. 48.

⁴²⁸ *Ivi*, art. 3 p. 49.

⁴²⁹ *Ivi*, art. 4 p. 49.

⁴³⁰ *Ivi*, citazione cap. V, p. 50.

⁴³¹ Dopo il 1486, per 'Capitano' si sarebbe dovuto intendere 'Provveditore' (cfr. *supra*, p. 70).

⁴³² Nell'ipotesi di percosse senza armi e senza spargimento di sangue, pena pecuniaria di 200 lire di mezzani, ovvero recisione dell'orecchio destro in caso di mancato versamento entro un mese dalla condanna; in quella di percosse senza armi ma con effusione di sangue, ovvero con armi ma senza spargimenti, pena pecuniaria di 500 lire di mezzani, o amputazione della mano destra in caso di mancato pagamento tempestivo. Le percosse più gravi, arrecate con uso di armi e cruento, erano punite con la pena della decapitazione (L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., art. 106, p. 105).

Del pari gli Statuti criminali contemplavano pene pecuniarie per i comportamenti integranti «offesa, vituperio o altre parole ingiuriose»⁴³³ diretti ai Rettori lonatesi⁴³⁴.

Per reprimere le aggressioni inferte ai funzionari che si trovassero al seguito del Podestà e del Provveditore, nonché agli stipendiati dalla Serenissima Repubblica, era prescritto un aggravamento della pena pecuniaria ordinariamente prevista per le offese arrecate ad un privato⁴³⁵; così anche nel caso in cui vittima dell'offesa fossero stati i notai al civile del Podestà⁴³⁶.

Gli Statuti contemplano, inoltre, il reato di oltraggio al Podestà ovvero ad un suo collaboratore: la determinazione della pena sarebbe dipesa dalla discrezionalità del primo, pur limitata⁴³⁷.

Due ulteriori norme statutarie, infine, avrebbero incentivato l'effettivo rispetto delle disposizioni impartite dal Podestà, di cui veniva rimarcata la preminenza non solo rispetto ai privati cittadini di Lonato, ma anche ai funzionari del Comune medesimo o di qualsiasi altro ente comunale⁴³⁸. Anzitutto e in via generale, sarebbe andato incontro ad una condanna a pena pecuniaria chiunque avesse disprezzato i «mandata»⁴³⁹ del Podestà⁴⁴⁰. Lo stesso destino sarebbe toccato anche ai consoli e agli ufficiali di qualsiasi Comune, quando avessero violato gli ordini podestarili, oppure quando non avessero prestato collaborazione, al fine della loro esecuzione, al funzionario che ne fosse stato destinatario⁴⁴¹.

⁴³³ L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., citazione art. 107, p. 105.

⁴³⁴ Pari a 25 lire di mezzani per ogni espressione ingiuriosa (*ibidem*).

⁴³⁵ Aggravamento sanzionatorio pari al doppio della pena ordinaria (L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., art. 108, p. 105).

⁴³⁶ *Ivi*, art. 109, p. 105.

⁴³⁷ In quanto il Podestà avrebbe potuto colpire soltanto il patrimonio dell'oltraggiatore, peraltro irrogando sanzioni pecuniarie non superiori al doppio della multa prevista per oltraggio a una comune persona (*Ivi*, art. 176, p. 139).

⁴³⁸ Il dato non deve stupire: infatti, nella realtà del Comune lonatese, il Podestà, insieme al Provveditore, agiva come rappresentante della Serenissima, pur essendo nobiluomo bresciano; non a caso, le relative sentenze erano impugnate avanti «alli Rettori di Brescia», di diretta nomina veneziana (cfr. *supra*, pp. 19-20).

⁴³⁹ L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., citazione cap. CCLXXII, p. 184.

⁴⁴⁰ Pena fissata in 100 soldi mezzani, salvo diversa previsione statutaria (*ivi*, art. 272, p. 185).

⁴⁴¹ La norma si riferisce espressamente ad ordini e comunicazioni del Podestà inerenti a pignoramenti e perquisizioni, stabilendo una pena pecuniaria pari a 5 lire di mezzani (*ivi*, art. 273, p. 185).

L'assetto disciplinare caratteristico della giurisdizione podestarile all'indomani dell'annessione di Lonato al Serenissimo Dominio⁴⁴² non sarebbe mutato, almeno in teoria, nei successivi secoli della dominazione veneta, come testimonia una serie di provvedimenti tratti, una volta ancora, dalla preziosa edizione a stampa degli Statuti lonatesi: il 'filtro' della ricerca è, come sempre, relato al secolo XVII.

Per vero, un primo atto rilevante, nella direzione di cogliere la permanenza del succitato assetto, risale a prima, e cioè alla metà del secolo XVI. In una ducale datata 21 luglio 1550, e ascrivibile al Doge Francesco Donato, è fatta (ulteriore) chiarezza intorno alle attribuzioni del Podestà di Lonato, con riferimento agli stessi limiti di cui al privilegio "originario" del 1440, peraltro richiamato insieme alle successive conferme: dal tenore del provvedimento risulta che sia stato emesso a causa degli 'sconfinamenti giurisdizionali' dei Rettori di Brescia, a cui è diretto⁴⁴³.

La tendenza di costoro, Podestà e Capitano di Brescia, a violare i riconoscimenti formalmente resi dalla Dominante, e di cui, s'è visto, la stessa ribadiva l'attualità, doveva costituire un *proprium* del relativo rapporto col Podestà lonatese e la sua giurisdizione, se è vero che ancora nel XVII secolo Venezia dovette richiamarli "all'ordine". Così, in un provvedimento veneto del 1606, sotto il dogado di Leonardo Donato, si legge che in materia di taglie doveva ritenersi competente a giudicare in primo grado il Podestà di Lonato, sì come risultante dagli storici privilegi a cui per un'ennesima volta l'autorità emanante faceva rinvio⁴⁴⁴.

⁴⁴² Cfr. *supra*, pp. 69-70.

⁴⁴³ «E stà esposto (...) per nome della Fidelissima Comunità nostra di Lonado, che alcuni hanno tratto (...) avanti li Precessori vostri, & Voi per differentie (...) & pascoli in prima instantia contra la forma di Privilegii concessi alla ditta Comunità dalla Signoria Nostra in prima adeptione del 1440, & confermata del 1517 (...) essendo statuito per il detto privilegio, & disposto che il Podestà de Lonado administra ragion, & Justizia in ogni caso, & causa, excetti nelli Casi Criminali, dove se ingerisse pena di Morte, ò di mutiliazion di membro (...) Onde Noi (...) Vi Commettemo, che dobbiate remettere le dette cause ad esso Podestà di Lonado in prima instantia. Non interrompendo, né permettendo che per alcuno gli sia interrotta tale sua Jurisdizione per osservazione del detto Privilegio (...)» (*Quòd Potestas Lonati fit Judex primae instantiae pro Damnis datis 1550*, in *Statuta civilia et criminalia Communitatis Leonati*, edizione a stampa del 1722, sezione *Privilegia Serenissimae Reipublicae Venetae*, p. 47, ASCL).

⁴⁴⁴ «(...) Si sono modestamente doluti gl'Intervenienti della fidelissima Comunità di Lonado, che avendo gettata una Taglia in Comunità per supplire alle gravezze (...) sia stato (...) impetrato un Mandato da Voi (Capitano di Brescia), con il quale gli viene suspeso l'essatione di detto denaro contro la forma delle Leggi, & anco contra il tenore del Privilegio concessogli in prima adeptione l'anno 1440, & confermato l'anno 1517 per il quale viene disposto, che le cause in prima instantia siano giudicate dal Podestà di quella terra, in conformità di molte Ducali, & Giudizii delli Capi del Consiglio Nostro di Dieci. Il che se così è Vi commettemo (...) non dobbiate quoquomodo ingierirvi

Lo stesso con riguardo ad un'altra ducale, sempre adottata nel nome del Doge Leonardo Donato, e, in effetti, emessa poco dopo la precedente, in data 4 agosto 1608. L'intervento della Dominante fu reso necessario, una volta ancora, dall'insorgenza di un conflitto di competenza tra Rettori bresciani e Podestà lonatese, in relazione ad un caso in cui risultava incerta l'applicabilità di una pena cruenta. La soluzione approntata dalla Serenissima continuava a basarsi sulle antiche modalità di riparto, che in un'ipotesi come quella del caso di specie avrebbero ricondotto la causa al Podestà lonatese soltanto se non si fosse dovuta pronunciare una condanna a pena di quel genere⁴⁴⁵.

Tuttavia, le minacce all'integrità della giurisdizione podestarile sarebbero potute arrivare anche da funzionari diversi dai 'supervisor' inviati da Venezia nella città di Brescia: tant'è vero che al tardo XVII secolo risale un'ammonizione diretta non a costoro, ma all'altro Rettore lonatese, il Provveditore, richiamato all'osservanza dell'antico criterio soggettivo⁴⁴⁶ di riparto giurisdizionale⁴⁴⁷.

Emerge con chiarezza, dunque, che la Serenissima adottò, rispetto alla disciplina inerente al Podestà e alla relativa giurisdizione, un atteggiamento analogo a quello mostrato per gli Statuti comunali, votato ad un quasi ripetitivo conservatorismo. Variazioni alla regola si sarebbero potute apprezzare soltanto "dal basso", nelle prassi degli altri organi giudiziari lonatesi o bresciani, comunque e sempre dichiarate illegittime dagli esponenti del Governo centrale.

in detta causa in prima instantia, ma permettiate che il Podestà di detta Terra giudichi lui detta causa in prima instantia conforme all'ordinario (...)» (*Che li Rettori di Brescia non giudichino in materia di taglie, perché il giudizio in prima istanza s'aspetta al Podestà di Lonato, 1606*, in *Statuta civilia et criminalia Communitatis Leonati*, edizione a stampa del 1722, sezione *Privilegia Serenissimae Reipublicae Venetae*, p. 46, ASCL).

⁴⁴⁵«(...) Se così è che nel caso per il quale è stato querelato Gio(vanni) Battista Pappa non si ingierisca pena di sangue (...) vi Commettemo, che per la debita esecuzione delli Privilegii concessi alla fidelissima Comunità di Lonado dobbiate mandar ditto Processo al Podestà di Lonado; affinché per virtù di essi Privilegii, servatis servandis, administri ragion, & giustizia (...)» (*Pro Jurisdictione Praetoria Criminali 1608*, in *Statuta civilia et criminalia Communitatis Leonati*, edizione a stampa del 1722, sezione *Privilegia Serenissimae Reipublicae Venetae*, p. 46, ASCL).

⁴⁴⁶ *Supra*, p. 70.

⁴⁴⁷«(...) Vi (cioè Leonardo Longo, Provveditore in carica) Commettemo però (...) che dobbiate astenervi da simili tentativi, & contenervi ne limiti della Giurisdizione à Voi permessa in dette Commissioni, e Decreto, & altre susseguenti, quale si estende solamente sopra le sole persone espresse in dette Commissioni, e Decreto, & non altrimenti, & così essequirete» (*Il Provveditore non ecceda i limiti della sua Giurisdizione 1686*, in *Statuta civilia et criminalia Communitatis Leonati*, edizione a stampa del 1722, sezione *Privilegia Serenissimae Reipublicae Venetae*, p. 43, ASCL).

3.3 Il processo penale negli *Statuta*

Alla luce della permanente vigenza degli Statuti del Comune di Lonato⁴⁴⁸, si deve ritenere che il processo penale, ancora nel XVII secolo, seguisse i termini e le modalità di cui agli stessi. Ebbene, i lineamenti del giudizio criminale “lonatese” emergono primariamente dal capo VIII degli *Statuta Criminalia*⁴⁴⁹.

A livello genetico, il procedimento poteva originare dall’iniziativa di chiunque⁴⁵⁰, tramite presentazione di una denuncia o di un’accusa direttamente al Podestà⁴⁵¹. Solo nei casi tassativamente individuati dagli Statuti, precisamente a norma del capo VI, il Podestà avrebbe potuto indagare sulla commissione di un reato senza previa attivazione di parte, e indi procedere «per inquisitionem»⁴⁵²: trattavasi di illeciti ritenuti particolarmente lesivi dei valori della comunità⁴⁵³, nonché di reati integrati da qualunque condotta «contra statum Serenissimi Ducalis Domini Venetiarum»⁴⁵⁴.

Una volta perfezionato l’atto introduttivo del procedimento penale nelle forme della denuncia, dell’accusa e, in tassative ipotesi, dell’inquisizione, ricadeva sul giudice-Podestà l’obbligo di curare la rituale citazione dell’accusato, denunciato o inquisito⁴⁵⁵. La normativa statutaria non mancava di precisione intorno alle relative modalità, distinguendo tra una prima e una seconda citazione, specificandone forma (scritta) e termini di comparizione, e disciplinando il caso della citazione dell’imputato straniero⁴⁵⁶.

La mancata comparizione entro termine dell’imputato ritualmente citato comportava l’applicazione dell’istituto della contumacia⁴⁵⁷. Il Podestà ne avrebbe

⁴⁴⁸Cfr. *supra*, pgf. 3.1.1.

⁴⁴⁹ Rubricato «De modo et forma procedendi in causis criminalibus» (L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., citazione cap. VIII, p. 52).

⁴⁵⁰ «quilibet volens accusare» (*ibidem*). Beninteso, salvo diversa disposizione di legge: taluni reati erano perseguibili soltanto su denuncia di determinati soggetti, come per il reato di stupro o adulterio commesso da donna coniugata (cfr. L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., art. 81, p. 91).

⁴⁵¹ *Ivi*, art. 8, p. 53.

⁴⁵² *Ivi*, citazione cap. VI, p. 50.

⁴⁵³ Si confronti il non breve elenco di cui al capo VI (*ivi*, art. 6, p. 51).

⁴⁵⁴ *Ibidem*, citazione.

⁴⁵⁵ L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., art. 8, p. 53.

⁴⁵⁶ Cfr. *ivi*, artt. 21-25, pp. 59 e 61.

⁴⁵⁷ *Ivi*, art. 16, p. 57.

disposto la “messa al bando”, fissando all’interessato un termine di tre giorni: se non si fosse presentato tempestivamente, sarebbe stato ritenuto reo confesso e come tale avrebbe ricevuto sentenza di condanna⁴⁵⁸. Quando, però, il processo avesse riguardato un reato punito con pene corporali, quest’esito si sarebbe verificato soltanto alla presenza di indizi validi e risultanti dagli atti processuali, tali che, se fosse stato presente, avrebbero legittimato l’utilizzo della tortura sull’imputato⁴⁵⁹. Tutto quanto precede nel rispetto della facoltà del contumace di comparire prima della pronuncia della sentenza e del diritto di essere giudicato «perinde ac si contumax non fuisset»⁴⁶⁰.

Nel caso, contrario al precedente, in cui l’imputato si fosse presentato entro termine, avrebbe dovuto ottemperare a determinati adempimenti, sempre fissati dal capo VIII: in particolare, dopo aver prestato idonea garanzia in ordine al rispetto di quanto impartito dal Podestà nonché dell’eventuale condanna da questi pronunciata⁴⁶¹, avrebbe solennemente giurato, al suo cospetto, di dire la verità⁴⁶².

A quel punto, previa consegna di copia dell’atto introduttivo, relativa lettura e traduzione in lingua volgare, l’imputato era invitato ad assumere una posizione sull’accusa mossagli: avrebbe potuto confessare, ovvero negare in tutto o in parte⁴⁶³. La risposta da questi fornita veniva, poi, documentata dal notaio al Maleficio del Podestà, presenti due testimoni⁴⁶⁴.

Nella prima ipotesi, in applicazione del capo XIII, il Podestà avrebbe potuto, a propria discrezione, concedere al reo un termine a difesa, se del caso non inferiore a cinque giorni: la confessione non avrebbe “obbligato” il giudice a condannare, restando comunque ferma la possibilità di pronunciarsi per l’assoluzione, una volta decorso quel termine⁴⁶⁵.

⁴⁵⁸ L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., art. 16, p. 57.

⁴⁵⁹ *Ivi*, art. 17, p. 57.

⁴⁶⁰ *Ivi*, cap. XVIII, p. 58.

⁴⁶¹ Nei casi più gravi, relati alla possibilità di applicare pene corporali, la garanzia avrebbe avuto natura personale, e l’imputato sarebbe stato “custodito” fino ad (improbabile) assoluzione (*ivi*, art. 8, p. 53).

⁴⁶² *Ibidem*.

⁴⁶³ L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., art. 8, § 1, p. 53.

⁴⁶⁴ *Ibidem*.

⁴⁶⁵ *Ivi*, art. 13, p. 57.

Altrimenti, data la risposta, l'imputato era garantito dalla previsione del dovere, gravante sul Podestà, di fissargli un termine non inferiore ad otto giorni, entro il quale avrebbe potuto imbastire la propria difesa⁴⁶⁶. Prima del decorso di questo lasso temporale, inoltre, il Podestà medesimo avrebbe dovuto provvedere alla raccolta delle prove necessarie⁴⁶⁷, e l'accusatore alla relativa produzione in giudizio⁴⁶⁸. Sempre in ambito probatorio, il capo XI obbligava il Podestà a citare ed avvertire tutti coloro che potessero avere un interesse nella formazione o produzione della prova, e ciò a pena di inutilizzabilità della stessa⁴⁶⁹.

Posto il suo rilievo centrale, alla prova testimoniale gli Statuti dedicavano un'apposita disciplina. Quanto alle modalità di assunzione, comunque e sempre a cura personale del Podestà, senza possibilità di delega, il capo XXXIV ne disponeva l'assoluta segretezza; le risposte del teste, inoltre, erano verbalizzate ad opera del notaio al Maleficio⁴⁷⁰. Sul testimone, purché maggiorenne⁴⁷¹, gravava una piena "servitù di giustizia": avrebbe potuto, infatti, avvalersi della facoltà di non rispondere soltanto in casi tassativi⁴⁷². Queste limitazioni non avrebbero, tuttavia, assunto rilevanza nei procedimenti per delitti particolarmente gravi⁴⁷³, rispetto ai quali era possibile l'audizione di qualsiasi testimone, anche se minorenni o non attendibile⁴⁷⁴, a meno che si fosse trattato di soggetti spergiuri o condannati per reato di falsità, i quali non avrebbero potuto testimoniare validamente neanche nelle ipotesi richiamate dalla norma⁴⁷⁵.

⁴⁶⁶L. LUCCHINI, G. GANDINI, Lonato: gli statuti criminali, cit., art. 9, p. 55.

⁴⁶⁷ Salva applicazione del capo XII, che riporta una complessa disciplina di rinvii (cfr. *ivi*, art. 12, p. 55).

⁴⁶⁸ *Ivi*, art. 10, p. 55.

⁴⁶⁹ *Ivi*, art. 11, p. 55.

⁴⁷⁰ *Ivi*, art. 34, p. 67.

⁴⁷¹ Intendendo per tale il maggiore di anni diciotto, come la norma specifica (*ibidem*).

⁴⁷² Padre, madre, ascendenti o discendenti e collaterali fino al quarto grado dell'imputato non potevano essere costretti a testimoniare contro di lui, e ciò tanto nei procedimenti relativi a pene corporali, quanto in quelli relativi a pene pecuniarie; solo con riferimento ai primi, era inoltre riconosciuta questa facoltà "di non collaborazione" al padrone chiamato a testimoniare contro il suo servo o vassallo, e viceversa, come anche alla moglie rispetto al marito, e viceversa, al suocero rispetto al genero o alla nuora, e viceversa, al patrigno rispetto al figliastro, e viceversa (*Ivi*, art. 34, p. 67).

⁴⁷³ E tassativamente individuati dal capo XXXV (cfr. *ivi*, art. 35, p. 69).

⁴⁷⁴ In quanto offeso da propri amici, ovvero a sua volta malavitoso o concorrente nella commissione del reato (*ibidem*).

⁴⁷⁵ *Ibidem*.

Gli Statuti lonatesi disciplinavano capillarmente anche uno dei mezzi di ricerca della prova più caratteristici del processo penale di Età Moderna, uno degli ultimi, per vero, ad essere abbandonati nella pratica criminale⁴⁷⁶. Infatti, i capi XXXIX, XL e XLI limitavano, almeno a livello teorico, il ricorso del Podestà alla pratica della tortura. Anzitutto, l'imputato poteva essere torturato soltanto in determinati procedimenti: quelli relativi ai reati puniti, in via principale o secondaria, con pena corporale o violenta, e quelli riguardanti gli illeciti sanzionati con pena pecuniaria di ammontare pari o superiore a cento lire di mezzani⁴⁷⁷. Perché il tormento fosse eseguibile, dagli atti processuali dovevano, inoltre, emergere indizi a carico del reo⁴⁷⁸. Degli atti "indizianti" ciascuna parte poteva peraltro richiedere una copia: se questo fosse accaduto, il Podestà avrebbe dovuto trasmetterla al richiedente a pena di invalidità di qualsivoglia atto successivamente compiuto e di pagamento di una multa⁴⁷⁹. Rilasciata la copia richiesta, fissava un termine utile all'impugnazione degli indizi, promovibile da chiunque: soltanto nel caso di mancata correzione o impugnazione dei medesimi avrebbe avuto corso la tortura⁴⁸⁰. Un ultimo limite era individuato in relazione ai soggetti passibili di essere torturati, tra i quali non erano annoverati i fanciulli, salvo che per l'utilizzabilità di una «virga seu ferula»⁴⁸¹, come d'altronde ammetteva pure il diritto comune, espressamente richiamato dalla norma statutaria⁴⁸². Dal punto di vista "esecutivo", era disposto che l'imputato potesse essere torturato «debite tamen et congrue ac moderate»⁴⁸³, tenuto conto del tipo di soggetto e della gravità degli indizi a suo carico⁴⁸⁴. Se il reo avesse confessato in quella sede, il Podestà lo avrebbe potuto convocare per la ratifica della confessione non prima di tre giorni dal tormento: se a quel punto avesse confermato quanto dichiarato sotto tortura, sarebbe stato condannato⁴⁸⁵. Si badi che l'inosservanza di

⁴⁷⁶ «valore legale della prova, sostanziale segretezza della procedura, ricorso alla tortura giudiziaria, intesa come strumento finalizzato ad ottenere la confessione del reo (fintanto che non ne fu decretata l'abolizione nelle varie legislazioni), furono altrettanti punti che caratterizzarono ovunque il giudizio criminale sino alla fine del XVIII secolo» (P. MARCHETTI, *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'Età Moderna*, Milano 1994, citazione p. 15).

⁴⁷⁷ L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., art. 39, p. 71.

⁴⁷⁸ *Ibidem*.

⁴⁷⁹ *Ivi*, art. 41, pp. 71-73.

⁴⁸⁰ *Ibidem*.

⁴⁸¹ *Ivi*, citazione cap. XL, p. 70.

⁴⁸² *Ibidem*.

⁴⁸³ *Ivi*, citazione cap. XXXIX, p. 70.

⁴⁸⁴ *Ivi*, art. 39, p. 71.

⁴⁸⁵ *Ibidem*.

queste disposizioni avrebbe cagionato inutilizzabilità (probatoria) della confessione eventualmente estorta dall'imputato⁴⁸⁶.

Rispetto all'attività difensiva, il legislatore statutario prestò particolare attenzione all'ipotesi di assenza dell'imputato: in caso contrario, la difesa sarebbe stata gestita da lui personalmente, a partire dalla scelta di non confessare⁴⁸⁷. Ebbene la difesa dell'imputato assente era disciplinata dal capo XXVIII, che distingueva in tre casi, a seconda del tipo di pena irrogabile⁴⁸⁸. Se si fosse trattato di pena corporale, sarebbe potuto intervenire a difesa chiunque, senza che questo, però, importasse cancellazione, in capo al reo, dello *status* di contumace; se, invece, di altro tipo di pena, un procuratore munito di mandato speciale avrebbe potuto compiere qualsiasi atto, salvo che rispondere al Podestà intorno agli addebiti contestati⁴⁸⁹. Il caso della pena irrogabile in base ad arbitrio⁴⁹⁰ era, infine, regolato come quello relativo alla pena corporale⁴⁹¹. Va ricordato, tuttavia, che, in ogni tipo di causa penale, era ritenuto valido qualsiasi atto difensivo, se compiuto da determinati soggetti⁴⁹².

Sotto il profilo decisorio, quella che oggi definiremmo 'regola di giudizio' aveva una portata di questo genere: l'imputato, citato e comparso⁴⁹³, poteva essere condannato solo quando ne fosse risultata pienamente provata la colpevolezza⁴⁹⁴. In caso contrario, lo si sarebbe dovuto assolvere, a meno che non sussistessero indizi tali da legittimare il ricorso alla tortura, ovviamente nei casi in cui a questa poteva ricorrersi⁴⁹⁵: se così fosse stato, il Podestà avrebbe fissato all'indiziato un termine entro cui presentarsi per subire il tormento, «ad indicia purgandum»⁴⁹⁶, e

⁴⁸⁶ L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., art. 39, p. 71.

⁴⁸⁷ *Supra*, p. 77.

⁴⁸⁸ L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., art. 28, p. 63.

⁴⁸⁹ *Ibidem*.

⁴⁹⁰ A norma del capo II (cfr. *supra*, p. 71).

⁴⁹¹ L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., art. 28, p. 63.

⁴⁹² Dal padre in favore del figlio, dal padrone per il servo o vassallo, ovvero da «altre persone ammesse dal diritto comune» (*Ivi*, citazione art. 29, p. 65).

⁴⁹³ In caso di imputato contumace, avrebbero trovato applicazione i capi XVI, XVII e XVIII (cfr. *supra*, pp. 76-77).

⁴⁹⁴ Si ricava *a contrario* dal capo XIX (L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., art. 19 p. 59).

⁴⁹⁵ *Supra*, p. 79.

⁴⁹⁶ L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., citazione cap. XIX, p. 58.

scaduto inutilmente il quale avrebbe pronunciato sentenza di condanna «tamquam vere confessus»⁴⁹⁷.

In applicazione del capo XXXVII, infine, il Podestà doveva pronunciarsi entro tre mesi dal giorno in cui era stata perfezionata la prima citazione dell'accusato⁴⁹⁸: in quella sede, non era tenuto alla stesura di una formale motivazione, anche quando le parti ne avessero fatto richiesta⁴⁹⁹; inoltre, la parte soccombente si riteneva condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla vincente a prescindere da un'espressa disposizione del Podestà in quel senso⁵⁰⁰.

⁴⁹⁷ *Ibidem*, citazione.

⁴⁹⁸ Salvo che sussistesse una delle (complesse) situazioni derogatorie di cui alla norma (cfr. *ivi*, art. 37, p. 69).

⁴⁹⁹ *Ivi*, art. 14, p. 57.

⁵⁰⁰ *Ivi*, art. 15, p. 57.

3.4 Le condanne *pro* San Martino contenute nella *Raspa* lonatese

Nel concreto esercizio delle funzioni assegnategli dagli Statuti e, in via confirmatoria, dalla Dominante, il Podestà di Lonato era assistito da un *entourage* di professionisti, tra i quali, insieme ad ufficiali, come ministri o cavalieri, e guardie, figuravano i notai: erano incaricati della verbalizzazione e della registrazione degli atti processuali, tanto al civile quanto al penale⁵⁰¹. Tutti costoro formavano un ‘corpo’ di funzionari a cui gli *Statuta Civilia* facevano riferimento con l’espressione «familia»⁵⁰², e la cui idoneità, nonché rettitudine, il Podestà entrante era tenuto a garantire tramite giuramento solennemente pronunciato innanzi al Consiglio comunale⁵⁰³.

Sempre dagli Statuti Civili si traggono informazioni utili a cogliere in che modo la giustizia venisse concretamente dispensata a Lonato. Il relativo capo VI, infatti, determinava i luoghi e i tempi dell’attività podestarile⁵⁰⁴. Quanto al primo profilo, il *banco* richiamato dalla norma e presso il quale sedeva il Podestà nel corso delle udienze⁵⁰⁵ era sito in una stanza del palazzo, prospiciente la piazza centrale, in cui risiedeva il Provveditore veneziano⁵⁰⁶.

⁵⁰¹ L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., p. 17.

⁵⁰² *De sacramento praestando D. Potestati Lonadi in ingressu sui Officii (Cap. I)*, in *Statuta civilia et criminalia Communitatis Leonati*, edizione a stampa del 1722, sezione *Statuta Civilia*, citazione p. 1, ASCL.

⁵⁰³ «Statutum, & ordinatum est, quod quilibet Potestas Terrae Lonadi ante introitum sui Officii (...) debeat iurare (...) in praesentia totius Consilii Lonadi, seu majoris partis dicti Consilii, quòd ipse toto tempore suo Officii erit fidelis, & legalis SERENISSIMI DOMINII NOSTRI VENETIARUM (...) Et quòd tenebit familiam debitam, & omnia, quae eidem, & eius Officio ordinata sunt» (*ibidem*).

⁵⁰⁴ «Statuimus, quòd Potestas Terrae Lonadi, qui nunc est, vel in futurum erit, teneatur, & debeat quolibet die non feriato, ascendere bis banchum ad jus reddendum, v.g. hora Tertiarum, & Vesperarum, priùs tamen pulsato sono campanae more solito, ad hoc ut possit justitiam unicuique petenti administrare, exceptis tamen diebus Sabbatorum, & Vigiliarum Sanctorum descriptorum in praesenti Volumine, & diebus Quadragesimalibus, quibus ascendere non teneatur, nisi semel, videlicet tertiarum» (*Quòd Potestas ascendat banchum, & quibus horis (Cap. VI)*, in *Statuta civilia et criminalia Communitatis Leonati*, edizione a stampa del 1722, sezione *Statuta Civilia*, citazione p. 2, ASCL).

⁵⁰⁵ L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., p. 18.

⁵⁰⁶ Quanto meno a partire dal secolo XVI: quel palazzo costituisce, ad oggi, la sede dell’Istituto Paola di Rosa (cfr. G. PIONNA, *Lonato fino al sec. XVI. Il paese, la piazza, il municipio*, in *Note inedite dai Libri delle Provvisioni del Comune di Lonato del Garda*, Lonato d/G 2022, p. 85). Contrariamente al Provveditore, il Podestà risiedeva presso il palazzo costruito in zona Cittadella, oggi sede del Museo-Casa del Podestà gestito dalla Fondazione Ugo da Como (L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., p. 18).

Rispetto al secondo, il Podestà sarebbe dovuto “salire al banco” due volte, ad ore prestabilite ed entro il suono della campana, salvo il sabato, giorni liturgici ed altre date espressamente fissate negli Statuti, in occasione delle quali avrebbe esercitato la propria giurisdizione soltanto nel ‘turno’ dell’«(hora) tertiarum»⁵⁰⁷. Gli Statuti Criminali, per vero, specificavano, naturalmente in relazione alle cause penali, i momenti in cui era possibile perseguire i delitti con riguardo al giorno della relativa commissione nonché gravità⁵⁰⁸.

Come si è accennato, spettava agli esponenti della classe notarile tenere traccia dell’attività processuale svoltasi al cospetto del Podestà: l’espletamento delle sue funzioni giudiziarie non poteva, infatti, prescindere dall’esistenza di un’efficiente cancelleria pretoria, deputata alla produzione ed archiviazione dei verbali degli atti⁵⁰⁹. Focalizzando l’attenzione sulle cause penali, occorre distinguere. Da un lato, gli Statuti Criminali disciplinavano i compiti del cosiddetto notaio al Maleficio in corso di svolgimento dell’*iter* procedimentale: dalla compilazione o mera sottoscrizione dell’atto di citazione del reo⁵¹⁰ alla verbalizzazione della sua risposta alle accuse una volta comparso⁵¹¹, dall’audizione (in segreto) dei testimoni⁵¹² alla registrazione della confessione eventualmente ratificata dopo la tortura⁵¹³. Inoltre, come si esemplificherà, il notaio al criminale dava lettura alla sentenza emanata dal Podestà⁵¹⁴, o, meglio, al solo dispositivo, posta la prescrizione statutaria che impediva la stesura di una motivazione⁵¹⁵.

⁵⁰⁷ Così risulta dal capo VI degli Statuti Civili (cfr. nota n. 504);

⁵⁰⁸ Rileva il capo XXXVI, in cui si legge che: «(...) nelle cause penali per crimini commessi in qualsiasi giorno festivo, anche nei giorni di riposo o festivi in onore di Dio e dei Santi, il Podestà può procedere in merito e contro i malavitosi accennati sia nei giorni suddetti sia in qualunque altro. Per altri delitti commessi in altri giorni non festivi si può procedere sempre, anche nei festivi, fatta eccezione per le solennità in onore di Dio e dei Santi, e tutto quanto sopra sia osservato nei delitti gravi. Per quelli leggeri, come per ipotesi il trasporto di armi e scoperte di pane e vino misurati irregolarmente, di carni e simili si può procedere in qualunque giorno, anche in quelli festivi in onore di Dio e dei Santi» (L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., citazione art. 36, p. 69).

⁵⁰⁹ S. TALAMINI, *Aspetti della politica archivistica veneziana nella Terraferma di età moderna (secoli XVI-XVII)*, in *Archivi, a.XVI-n. 1*, gennaio-giugno 2021, p. 42.

⁵¹⁰ L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., art. 23, p. 61.

⁵¹¹ *Ivi*, art. 8, p. 53.

⁵¹² *Ivi*, art. 34, p. 67.

⁵¹³ *Ivi*, art. 39, p. 71.

⁵¹⁴ *Infra*, pgf. 3.5.

⁵¹⁵ *Supra*, p. 81.

L'altra incombenza dei notai al Maleficio, collocantesi, però, a valle della conclusione dell'*iter*⁵¹⁶, consisteva nella trascrizione delle sentenze entro un apposito registro⁵¹⁷. L'obiettivo di tracciare, in modo certo e duraturo, l'andamento delle attività processuali, anche in vista di un'eventuale impugnazione «innanzi alli Rettori di Brescia»⁵¹⁸, era (già) soddisfatto dalla verbalizzazione “endoprocedimentale” curata dal notaio: il repertorio di sentenze in discorso rispondeva piuttosto all'esigenza di dare corretta applicazione alle pene pecuniarie, attestando l'ammontare della cifra che il massaro avrebbe dovuto eventualmente riscuotere in via coattiva⁵¹⁹.

Questo registro, a Lonato come altrove, era detto *Raspa*: il termine veniva utilizzato a Venezia per indicare la raccolta delle sentenze penali di condanna emanate dagli Avogadori⁵²⁰, ma non era sconosciuto anche ad altre realtà italiane⁵²¹. L'esemplare lonatese è conservato presso l'Archivio storico del Comune e tiene traccia delle sentenze criminali pronunciate dai vari Podestà in carica tra il 5 giugno 1660 e il 17 marzo 1724⁵²². Dal manoscritto, che consta di ben 289 fogli⁵²³, emergono condanne più o meno gravose, proporzionalmente all'entità del fatto commesso⁵²⁴: ai fini della presente trattazione, tuttavia, meritano attenzione quelle pronunce che condannavano il reo all'esecuzione di determinate prestazioni a favore della Chiesa di San Martino, non necessariamente implicanti il versamento di una somma di denaro a titolo di multa o di ammenda⁵²⁵.

⁵¹⁶ L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., p. 20.

⁵¹⁷ Conformemente ad una tendenza alla valorizzazione dell'attività archivistica che prese vigore nelle podesterie della Terraferma veneta dal XVII secolo: «La maturazione e la crescita di consapevolezza nei confronti degli archivi pretori e prefettizi tende ad avere come esito finale la nomina del *nodaro ordinario* (il già citato archivista auspicato da Federico Corner per Belluno), cosa che avviene pressoché ovunque entro la prima metà del Seicento» (S. TALAMINI, *Aspetti della politica archivistica veneziana nella Terraferma di età moderna (secoli XVI-XVII)*, cit., citazione p. 51).

⁵¹⁸ *Supra*, p. 19.

⁵¹⁹ S. TALAMINI, *Aspetti della politica archivistica veneziana nella Terraferma di età moderna (secoli XVI-XVII)*, cit., p. 55.

⁵²⁰ G. REZASCO, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, Firenze 1884, voce *Raspa, Raspio, Raspo*, pp. 917-918.

⁵²¹ Seppur con diversi significati, come a Piacenza, Vercelli, Ivrea, Monreale (cfr. *ibidem*).

⁵²² L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., p. 20.

⁵²³ *Ibidem*. La copertina in pergamena è visibile in Appendice IV, fig. 4.a.

⁵²⁴ Cfr. *ivi*, pp. 21-23.

⁵²⁵ La *Raspa* mi è stata gentilmente messa a disposizione dal Comune per il tramite del funzionario Guerrino Sacchella, che ringrazio.

L'indagine intorno alle condanne podestarili *pro* San Martino procederà per “raggruppamenti”, e ciò sulla base del tipo di pena concretamente inflitta dal giudice nei variegati casi di specie. A questo proposito occorre, tuttavia, fare una precisazione.

Data la rilevata⁵²⁶ vigenza, ancora nel corso del XVII secolo (epoca a cui risale la maggioranza delle sentenze in discorso), degli Statuti Criminali, ci si aspetterebbe che i Podestà lonatesi irrogassero puntualmente, in caso di condanna, le pene ivi contemplate: ebbene, questo accade in parte, essendo apprezzabile un margine di discrezionalità, o, se si vuole, una tendenza alla “personalizzazione” della pena, tale da definirla sovente in modo diverso da quanto espressamente contemplato nella norma incriminatrice⁵²⁷. Se questo è vero, è però altrettanto vero che gli Statuti, sin dalla relativa promulgazione (secolo XV), riconoscevano al Podestà “spazi di manovra” concretizzanti nel potere di «imponere poenam eius arbitrio»⁵²⁸: e ciò non soltanto nei casi di lacuna normativa⁵²⁹ o in quelli tassativamente individuati dalla legge⁵³⁰, ma anche in effetto di una previsione come quella di cui al capo novantasettesimo, diretta alla persecuzione arbitraria di non meglio definiti «malefici et malvegatores»⁵³¹.

Se a ciò si aggiunge che lo scostamento dai limiti edittali in esercizio del detto *arbitrium* costituì elemento caratteristico del *modus operandi* dei Podestà lonatesi nel corso della dominazione veneta, come emerge dal complessivo insieme delle sentenze criminali contenute nella *Raspa*⁵³², risulta giustificata la sopraccitata “personalizzazione” della pena riscontrabile anche nelle condanne pronunciate in favore di San Martino. In base alle concrete esigenze di questo ente, come si evincerà qui di seguito, il Podestà “ritagliava”, irrogandola, la pena più idonea a darne compiuta soddisfazione.

⁵²⁶ *Supra*, pgf. 3.1.1.

⁵²⁷ Cfr. *infra*, pp. 86-95.

⁵²⁸ Cfr. *supra*, p. 71.

⁵²⁹ Cfr. L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., cap. II, p. 48.

⁵³⁰ Ad esempio per il reato di parole ingiuriose (cfr. *ivi*, art. 113, p. 109).

⁵³¹ L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., citazione cap. XCVII, p. 98. Questa è la portata della norma: «I malvagi e i furbastri ad arbitrio del Podestà siano puniti nella persona o nell'avere, considerata la qualità del fatto e dell'individuo» (*Ivi*, art. 97, p. 99).

⁵³² Cfr. *ivi*, pp. 18-20.

Ciò premesso, ad una prima categoria sono riconducibili le condanne al versamento di una determinata somma di denaro, finalisticamente vincolato all'acquisto di oggetti necessari per l'ordinario svolgimento delle funzioni liturgiche: si tratta dell'ipotesi più frequente⁵³³. In particolare, le pena pecuniaria veniva spesso "applicata"⁵³⁴ alla Beata Vergine di San Martino per la compera di cera. Così fu statuito a carico dei condannati Giovanni Giacomo Resini⁵³⁵, Giovanni Giacomo Carella⁵³⁶, Luigi Pistoni⁵³⁷, Antonio Raglio⁵³⁸, Paolo Botti⁵³⁹, Orazio Segala⁵⁴⁰, Carlo Gallina⁵⁴¹ e di una donna, Costanza in Maria Tirali⁵⁴². Diversamente accadde, invece, nella vicenda giudiziaria che vide coinvolta un'altra cittadina lonatese, tale Maddalena: la somma, peraltro cospicua, al versamento della quale costei fu condannata, sempre in favore dell'ente religioso di interesse, sarebbe servita a coprire il prezzo di una «pianeta bianca»⁵⁴³. Non risulta che le condanne

⁵³³ Delle quindici sentenze consultate, ben nove propongono questo schema dispositivo.

⁵³⁴ Nel senso di irrogata al condannato, ma da eseguirsi in favore dell'ente.

⁵³⁵ Più precisamente, la sentenza di condanna fu pronunciata nei confronti di due imputati: oltre al Resini, figurava anche un tale Orlando Orlandini. Denunciati per percosse inferte in un giorno di settembre dell'anno 1669, solo al primo fu irrogata la pena pecuniaria di 2 lire di cera *pro* S. Martino. Il secondo, invece, avrebbe dovuto ridipingere il salotto del Palazzo Pretorio entro 15 giorni: si direbbe che la sopramenzionata tendenza alla 'personalizzazione' della pena rispondeva anche ad esigenze "podestariili" (Sentenza Orlandini-Resini, manoscritto *Raspa*, segnatura n. 32, ASCL).

⁵³⁶ Il 30 dicembre 1673, costui venne condannato «in ducati due applicati la metà in tanta cera alla Beata Vergine di Santo Martino» (Sentenza Carella, citazione p. 88, manoscritto *Raspa*, segnatura n. 32, ASCL); è interessante notare che l'altra metà avrebbe dovuto coprire le spese per l'acquisto di cera in favore di un'altra chiesa lonatese, quella di S. Antonio (*ibidem*).

⁵³⁷ Anche costui finì condannato al versamento di due lire di cera (cfr. *infra*, p. 87).

⁵³⁸ Per aver demolito senza autorizzazione una parte di muraglia nell'anno 1678, venne condannato «in lire due (di) cera dedicata alla Madonna di Santo Martino» (Sentenza Raglio, citazione p. 211, manoscritto *Raspa*, segnatura n. 32, ASCL).

⁵³⁹ Sempre a due lire di cera ammontava la pena irrogata per le offese rivolte ad un tale di Desenzano del Garda l'11 aprile 1678 (Sentenza Botti, manoscritto *Raspa*, segnatura n. 32, ASCL).

⁵⁴⁰ Il medesimo trattamento fu riservato a costui, accertato colpevole del furto del raccolto d'uva prodotto dalla vendemmia dell'anno 1678 (Sentenza Segala, manoscritto *Raspa*, segnatura n. 32, ASCL).

⁵⁴¹ Denunciato per le offese pronunciate contro Giulio Chiaromonti, venne condannato «in lire quattro di cera da dare alla B. Vergine di S. Martino, e parimente in scudi cinque da dare a Carlo Chiaromonti (padre dell'offeso)» (Sentenza Gallina, citazione pp. 259-260, manoscritto *Raspa*, segnatura n. 32, ASCL).

⁵⁴² Costei fu processata per le offese pronunciate contro un'altra donna, Maria, moglie di Giovanni Maria Robazzi: per questo fu condannata, il 30 dicembre 1673, al pagamento di 4 lire in cera, come sempre "applicate" alla Madonna di San Martino (Sentenza Costanza, manoscritto *Raspa*, segnatura n. 32, ASCL).

⁵⁴³ Sentenza Maddalena Cacini, citazione p. 224, manoscritto *Raspa*, segnatura n. 32, ASCL. Il caso merita attenzione: non solo perché riguardò una donna (una delle poche, anche se non l'unica), ma anche per la gravità della condotta imputatale. Venne accusata, infatti, di aver indotto la serva di tale Giulio Tomasi a «commettere furto considerabile di gioie, e danari in casa del Medesimo Sig. Tomasi», furto al quale la medesima avrebbe partecipato (*ivi*, p. 223). Per questo venne condannata al pagamento di una somma sostanziosa, pari a 20 ducati, da effettuare «alli Signori Deputati della

di questo tipo, tutto sommato non particolarmente gravose⁵⁴⁴, fossero pronunciate dal Podestà soltanto in relazione a reati di esigua gravità: basti considerarne una, eccezionale tanto per la ferocità della condotta ivi descritta, quanto per l'irrisorietà della pena irrogata. Trattasi della sentenza pronunciata nei confronti del succitato Luigi Pistoni, autore (accertato) di una violenta aggressione perpetrata nei confronti di Margherita Pistoni, probabilmente sua parente⁵⁴⁵. Nonostante ciò⁵⁴⁶, Luigi venne condannato, nel 1676, «in lire due (di) cera applicata alla B. V. di Santo Martino»⁵⁴⁷, in maniera non diversa rispetto ai casi riguardanti semplici offese verbali⁵⁴⁸.

Il secondo 'raggruppamento' abbraccia quelle sentenze criminali nel cui dispositivo il Podestà fissava, sì, una pena di natura pecuniaria, tuttavia non al fine specifico di sostenere l'acquisto di questo o di quel paramento, quanto piuttosto a quello (generico) di finanziare i lavori di costruzione del nuovo Santuario. Dalla *Raspa* conservata presso l'Archivio comunale non è possibile avere contezza della frequenza di questa "modalità decisoria" in relazione ai primi decenni dell'edificazione: il tracciamento ivi contenuto parte, infatti, dal 1660⁵⁴⁹, quando i lavori al Santuario erano ormai in stato avanzato, essendo stati inaugurati nel 1639⁵⁵⁰. Figurano, ciò non di meno, due condanne di questo tipo. Anzitutto, quella emanata nei confronti di Antonio Vertua, tenuto a versare alla *fabbrica* della Chiesa di San Martino cinque ducati per aver (due volte) aggredito il figlio tra il 1664 e il 1665⁵⁵¹. L'altra condanna in favore della *fabbrica* ha un contenuto piuttosto complesso, dal momento che più furono gli imputati nel processo di cui costituì

Chiesa della B.V.M. di S. Martino, d'esser impiegati in una pianeta bianca per il valore suddetto» (ivi, citazione p. 224). Altro aspetto interessante: la sentenza fu pronunciata il 10 luglio 1705, ma da una nota in margine al testo si evince che fu appellata da Maddalena nel luglio dell'anno successivo (ibidem).

⁵⁴⁴ Salvo che per il caso di Maddalena (nota n. 543).

⁵⁴⁵ Sentenza Luigi di Giacomo Pistoni, manoscritto *Raspa*, segnatura n. 32, ASCL.

⁵⁴⁶ La parte in fatto della decisione non manca di dettagli: «Luigi figlio di Giacomo Pistone di questa Terra. Contro il quale è sta' proceduto (...) per quello, che detto Luigi Pistone il di (...), mentre la d. Margarita andava dalla propria casa a quella di Dario Pistone, attentasse alla vita della medesima Margarita, et gettandola a terra l'offendesse di più percosse anco con li piedi, aggravando anco (...)» (ivi, citazione p. 204).

⁵⁴⁷ Ivi, citazione p. 205.

⁵⁴⁸ Per esempio in quello a carico di Paolo Botti (cfr. nota n. 539).

⁵⁴⁹ *Supra*, p. 84.

⁵⁵⁰ Cfr. *supra*, pp. 24-25.

⁵⁵¹ Detto Antonio avrebbe, in una prima occasione, colpito Giovanni Battista Vertua con un sasso, per poi aggredirlo a bastonate arrecandogli grave offesa (Sentenza Vertua, manoscritto *Raspa*, segnatura n. 32, ASCL).

l'esito: si procedette, infatti, nei confronti di Giuseppe Boldrini, Carlo detto "bastardo di Drugolo", Bonfandino Bonfandini e Rocchino Rocco⁵⁵². Tra tutti costoro, preme indagare la posizione del secondo: fu infatti il "bastardo" ad essere condannato al pagamento di una somma di denaro, metà a beneficio della *fabbrica* della Chiesa di San Martino, metà secondo le norme degli Statuti, espressamente richiamati nella decisione⁵⁵³.

Talvolta, a costituire una terza 'categoria' di condanne, la multa imposta in favore dell'ente religioso non consisteva nel versamento di somme di denaro, quanto piuttosto nel conferimento di una certa quantità di altri beni fungibili. Questo accadde nel caso, risalente al 1671, che vide per protagonista Giovanni Giacomo Rizzardi: la sentenza riporta gli estremi di una condotta punita piuttosto gravemente dagli Statuti⁵⁵⁴, ma nonostante la quale il colpevole venne condannato a rendere alla Chiesa di San Martino appena un peso d'olio d'oliva⁵⁵⁵. Solo due anni più tardi fu pronunciata una sentenza identica nella qualità e nella quantità della pena irrogata: per aver dato origine ad una rissa con tale Giovanni Maria Danieli, Antonio Magri di Sedena veniva condannato «in un peso d'oglio alla Beata Vergine di Santo Martino di Lonato»⁵⁵⁶.

⁵⁵² Questo gruppo di uomini fu processato per una condotta curiosa: aver giocato a carte sotto il portico di un'osteria. L'elemento criminoso discendeva dal fatto che costoro decisero bene di intrattenere la partita nei giorni dell'Assunzione e dell'Invenzione della Croce, durante la recita della Dottrina Cristiana, e ciò in violazione dei Proclami. La sentenza fu pronunciata il 5 novembre 1674: Bonfandini ne uscì assolto, Rocco e Boldrini furono condannati in 10 berlingotti ciascuno, mentre Carlo come *supra* (Sentenza Boldrini-Carlo-Bonfandini-Rocco, manoscritto *Raspa*, segnatura n. 32, ASCL).

⁵⁵³ Il dispositivo rinvia alla disciplina statutaria relativa alla trasgressione dei proclami (*ibidem*).

⁵⁵⁴ Dalla sentenza risulta che il Rizzardi, dopo aver alienato 'la Folia' (non è chiaro di che tipo di bene si trattasse) a Giovanni Battista Vermignolo, suo accusatore in processo, la diede in affitto ad altri, intascando peraltro il ricavato della vendita dal primo (Sentenza Rizzardi, manoscritto *Raspa*, segnatura n. 32, ASCL). Il titolo del reato è indicato nella pronuncia nei termini di *bina venditio*: se la sopradetta "folia" fosse stata un bene immobile, avrebbe assunto rilievo la fattispecie contemplata dal capo CCXIX degli Statuti Criminali, relativo al compimento, da parte della stessa persona, di atti di disposizione "incompatibili" sul medesimo bene ed implicante l'applicazione di una multa grave, tra le 40 e le 100 lire, a seconda del valore dell'immobile (cfr. L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., art. 219, p. 263).

⁵⁵⁵ Le ragioni di ciò si ricavano facilmente dal testo: nel dispositivo si legge che il Podestà decise in quei termini «stando la sua povertà» (Sentenza Rizzardi, citazione, manoscritto *Raspa*, segnatura n. 32, ASCL).

⁵⁵⁶ Sentenza Magri, citazione p. 92, manoscritto *Raspa*, segnatura n. 32, ASCL. Le norme statutarie in materia di aggressione sono molte, e contemplano diverse specificazioni della condotta penalmente rilevante, a seconda dell'uso di armi, del luogo dell'aggressione, degli esiti della stessa (cfr. L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., artt. dal 49 al 57, pp. 77-79). L'esiguità della pena, nel caso di specie, potrebbe esser dipesa dal fatto che Antonio si "limitò" a

Occorre trattare, infine, di un'ultima vicenda giudiziaria, dal momento che si tradusse in una condanna tanto singolare rispetto alle precedenti da integrare un quarto 'tipo' di pronuncia *pro* San Martino. Riguardò il lonatese Faustino Segala, accusato di aver rubato, nella notte tra il 28 e il 29 dicembre dell'anno 1666, «due sacchi di maroni»⁵⁵⁷ dal vicino Giovanni Battista Bonatelli, peraltro con l'aiuto del fratello Orazio, a sua volta autore di un altro crimine per il quale era già stato processato e messo al bando⁵⁵⁸. La posizione dell'imputato fu aggravata ulteriormente dalla condotta delle settimane successive: dopo aver tenuto nascosta la refurtiva fino ai primi di gennaio, Faustino partì «alla volta di Mantova»⁵⁵⁹, usando una parte del bottino per pagare il dazio nei pressi della città di Solferino⁵⁶⁰. Sulla via del ritorno, si legge, venne arrestato, e i sacchi recuperati⁵⁶¹. Dopo la celebrazione del processo, che vide questo imputato *in vinculis*, il Podestà lo condannò ad una pena, come si accennava, molto particolare: Faustino avrebbe dovuto servire, infatti, da «manovale alla fabrica della Chiesa nova di Santo Martino»⁵⁶², per sessanta giorni e a proprie spese⁵⁶³. Il dispositivo, inoltre, individuava pene alternative a questa: se il condannato non si fosse presentato ai lavori del Santuario, lo si sarebbe dovuto imprigionare per tre mesi⁵⁶⁴; se, non comparso, fossero risultate infruttuose le ricerche per arrestarlo, Faustino sarebbe stato bandito per due anni dal territorio di Lonato e fino a quindici miglia oltre i relativi confini⁵⁶⁵. Come si vede, con riguardo alla pena irrogata in via principale, questo caso esprime un'ulteriore modalità di “sostegno” alla (ancora operativa⁵⁶⁶) *fabbrica* di San Martino: non a mezzo di somme di denaro⁵⁶⁷, ma per il tramite di prestazioni lavorative imposte a titolo di sanzione penale.

provocare, a pugni, l'avversario, che avrebbe però poi contraccambiato con altrettanti colpi (Sentenza Magri, manoscritto *Raspa*, segnatura n. 32, ASCL).

⁵⁵⁷ Sentenza Segala, citazione p. 45, manoscritto *Raspa*, segnatura n. 32, ASCL.

⁵⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁵⁹ *Ivi*, citazione p. 45.

⁵⁶⁰ *Ibidem*.

⁵⁶¹ *Ibidem*.

⁵⁶² *Ivi*, citazione p. 45.

⁵⁶³ *Ibidem*.

⁵⁶⁴ *Ibidem*.

⁵⁶⁵ *Ibidem*.

⁵⁶⁶ I fatti risalgono agli anni 1666 e 1667 (cfr. *supra*, pp. 24-25).

⁵⁶⁷ Come invece accadde nei casi di cui a *supra*, pp. 87-88.

3.5 La sentenza di condanna di Landini, Ongarini e Tosi

Nel manoscritto *Raspa* è contenuta un'ulteriore pronuncia *pro* San Martino⁵⁶⁸; se ne propone un'analisi più approfondita per una serie di ragioni. Oltre al fatto che fornisce un (ennesimo) esempio di finanziamento dell'ente per via "pretoria", è interessante, infatti, perché si differenzia dalle precedenti sentenze a motivo della pluralità non solo degli accusati, ma anche degli accusatori, nonché della scelta effettuata da questi ultimi, non irrilevante ai fini della determinazione della pena, di rinunciare alla propria pretesa giudiziaria.

Come si è rilevato anche per le altre pronunce⁵⁶⁹, il supporto di cui si dispone⁵⁷⁰ non corrisponde all'originale della sentenza: si tratta, infatti, della trascrizione curata dal notaio al Maleficio *ex post*, probabilmente nella persona di Antonio Panizza⁵⁷¹. Il suo autore non riportò, però, il nome del Podestà che assunse la decisione: da un elenco dei Rettori in carica è possibile, tuttavia, ipotizzare, posto che la pronuncia è datata 14 ottobre 1665⁵⁷², che si trattasse di Giacomo Malvezzi, Podestà nominato per quell'anno⁵⁷³.

La struttura del testo è analoga a quella propria delle altre condanne trascritte: primariamente è riportata l'identità del soggetto (nel caso di specie, dei soggetti) nei cui confronti «è sta' proceduto»⁵⁷⁴; seguono una descrizione dei fatti contestati, inclusiva di data e modalità di esecuzione della condotta, nonché un'indicazione sommaria delle vicende processuali⁵⁷⁵. Infine, figurano il *dictum* giudiziale (di condanna), la determinazione della pena, il giorno e l'anno della pronuncia e il riferimento alle formalità di pubblicazione, con l'elencazione dei testimoni presenti alla lettura⁵⁷⁶.

⁵⁶⁸ Ringrazio il Prof. Severino Bertini per avermi aiutato nella comprensione del testo.

⁵⁶⁹ *Supra*, p. 84.

⁵⁷⁰ Appendice IV, figure 4.b - 4.c - 4.d.

⁵⁷¹ Lo si può ipotizzare alla luce delle ultime righe del testo: chi scrive, con riferimento alla precedente lettura della sentenza, riporta quanto segue: «legendo *me* Antonio Paniza nodaro» (Sentenza Landini – Ongarini – Tosi, citazione p. 32, manoscritto *Raspa*, segnatura n. 32, ASCL; appendice IV, figura 4.d, in basso).

⁵⁷² Appendice IV, fig. 4.d.

⁵⁷³ Ho rinvenuto questo elenco nello studio del Prof. Giuseppe Gandini.

⁵⁷⁴ Sentenza Landini – Ongarini – Tosi, citazione p. 30, manoscritto *Raspa*, segnatura n. 32, ASCL; appendice IV, figura 4.b, al centro.

⁵⁷⁵ Si veda in appendice IV, fig. 4.b - 4.c - 4.d.

⁵⁷⁶ *Ivi*, fig. 4.d, in basso.

I protagonisti di questa vicenda giudiziaria furono tre uomini, i cui nomi risultano iscritti in colonna, uno dopo l'altro, nella prima parte della trascrizione: Francesco Landini, Giacomo Ongarini e Gabriele Antonio Tosi⁵⁷⁷. Vennero accusati, a mezzo di querela, da altrettanti offesi, tali Giuseppe Fiore, Bernardino Rizzardi e Domenico Bianchini, tutti di Bedizzole⁵⁷⁸, a causa della violenta aggressione dai primi perpetrata e dettagliatamente descritta.

Così risulta che, nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 luglio dell'anno 1665, i sopradetti Landini, Ongarini e Tosi, scorto il trio dei querelanti avvicinarsi nei pressi del «molino del Corlo»⁵⁷⁹ a bordo dei rispettivi carri, abbiano tentato di farli capovolgere, riuscendo parzialmente nell'impresa a scapito di uno di loro, Domenico Bianchini, che ne uscì ferito ad una gamba⁵⁸⁰. I tre non si limitarono a questo: seguitarono infatti nell'aggressione scagliando dei sassi contro le vittime, per poi colpire Domenico con un bastone, sì da ferirlo anche al volto. Le offese proseguirono in danno al servo di quest'ultimo, che si apprende esser stato presente, nonché a Bernardino Rizzardi e al fratello Giovanni Maria, anche lui nominato nella descrizione degli eventi benché non figurante tra le parti della vicenda processuale che ne discese. Bernardino, alla fine, ricevette una bastonata «supra il braccio destro», ma fu anche vittima di un furto: derubato di un «podetto» che si trovava sul carro, rincorse i malfattori nel tentativo, infruttuoso, di riaverlo, dal momento che gli valse ulteriori percosse⁵⁸¹.

⁵⁷⁷ «Franco Landino

Giacomo di Giovanni Antonio Ongarino

Gabrielj Antonio Toso» (Appendice IV, fig. 4.b, in alto).

⁵⁷⁸ «(...) contro quali è sta' proceduto per noi et officio nostro criminale a querela per modo di costituito di Giosefo Fiore, et Bernardino Rizzardi, et Domenego Bianchino di Bedizzole» (Appendice IV, fig. 4.b, al centro).

⁵⁷⁹ Sentenza Landini – Ongarini – Tosi, citazione p. 30, manoscritto *Raspa*, segnatura n. 32, ASCL.

⁵⁸⁰ «Per quello, che la notte di domenica dodici venendo li tredici di Luglio passato li suddetti Landino, Ongarino e Toso, vedendo arrivar con li loro carri li suddetti querelanti vicino al molino del Corlo, donde ne erano costretti, procurassero di travolgerli li carri, de quali li sorti l'effetto di uno, facendo far male ad una gamba a Domenego Bianchino» (Appendice IV, fig. 4.b, in basso).

⁵⁸¹ «(...) et indi partitisi per celar le loro persone, et probavero di nuovo a travagliarli con le sassate, et poi offendevano con bastonata sopra la guancia sinistra il medesimo, et probanti di nuovo avanti offendevano anco il famiglio del sopraddetto Bianchino, l'istesso facendo anco a Bernardino et Giovanni Maria fratelli Rizzardi, dando per ultimo una bastonata supra il braccio destro a Bernardino Rizzardo, levandoli anco dal carro un podetto, del che accortosi esso si risolvette di inseguirli per rihaverlo, et arivato che fu vicino alla porta del Corlo dimandandoli il podetto, cui senza dir parola, li replicavero le percosse» (Appendice IV, fig. 4.c).

Dal punto di vista della qualificazione giuridica dei fatti, avrebbero potuto assumere rilievo diverse disposizioni degli *Statuta Criminalia*.

Escludendo la fattispecie definita dal capo LXXII, comportante l'incriminazione del fenomeno del brigantaggio⁵⁸², il giudizio del Podestà, tenuto conto della dettagliata descrizione di cui a sopra, si sarebbe dovuto basare primariamente sul capo LVII: in effetto di questa norma, chiunque avesse fatto cadere taluno a terra, a prescindere dalle conseguenze della caduta, sarebbe stato punito ad arbitrio del Podestà⁵⁸³.

Del pari, le successive offese, inferte a “sassate”, sarebbero state sanzionate in forza della previsione statutaria di cui al capo CCXIV, con conseguente inflizione delle multe ivi contemplate⁵⁸⁴.

Proseguendo nel resoconto degli eventi, il giudizio podestarile avrebbe dovuto volgere al capo LII: puniva coloro che avessero percosso taluno con le proprie mani o avvalendosi di armi diverse dalla spada o da altre vietate⁵⁸⁵, proprio come accadde nel caso di specie, in cui furono utilizzati dei bastoni. La pena ivi prevista aveva

⁵⁸² La violenta imboscata organizzata da Landini, Ongarini e Tosi, pur riconducibile alla condotta descritta nella citata norma, che punisce «gli aggressori e i briganti delle pubbliche vie che sorprendono e assaltano per rubare e uccidere», non risulta sussumibile in questa fattispecie per espressa precisazione normativa: «per aggressori delle vie si devono intendere coloro che commettono quanto abbiamo detto sulle strade pubbliche fuori delle fortezze, ossia fuori Lonato e le terre sottoposte alla sua giurisdizione, assalendo con o senza armi» (L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., citazioni art. 72, p. 87).

⁵⁸³ *Ivi*, art. 57, p. 79. La prima delle plurime offese inferte a Giuseppe Fiore, Bernardino Rizzardi e Domenico Bianchini consistette proprio nel ribaltamento del carro di costui, che in esito alla caduta derivatane si ferì alla gamba (nota n. 580).

⁵⁸⁴ «Chiunque tirerà una pietra o delle pietre contro qualcuno o alcuni in modo frodolento, senza provocare ferite, sia condannato a tre lire di mezzani. Se colpirà senza che ne esca sangue, per ogni botta [sia condannato a] venti lire [di mezzani]. Se ci sarà effusione di sangue, a trenta lire di mezzani per ogni botta. E questo se chi tira le pietre non è un minore di dodici anni compiuti» (L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., citazione art. 214, p. 161).

⁵⁸⁵ Integrava, infatti, un diverso e più grave reato l'aggressione che si fosse perfezionata con la spada o con altre armi in metallo, così come da capo LI: «Chiunque colpirà con spada o armi vietate, senza provocare la morte, ma effusione di sangue, sia condannato a cento lire di mezzani. Se invece non vi sarà effusione di sangue, la condanna sia di quaranta lire di mezzani. Se poi le percosse avranno luogo nel Palazzo o in piazza o alle porte della terra e della Cittadella di Lonato o nelle adiacenze dei luoghi predetti o di notte e sarà stato versato del sangue, [il colpevole] sia condannato a duecento lire di mezzani. Se non sarà uscito sangue, sia condannato a cento lire di mezzani. Se per i motivi suddetti o per qualcuno di essi sarà posto al bando e non lo rispetterà, le pene siano raddoppiate; scontate [le pene dette], sia prosciolto dal bando. Per spada e armi vietate si devono intendere la spada da fianco e qualunque spada o spadino la cui lama oltre il manico superi la misura di un mezzo asse, la spada, lo stocco, la lancia, lo spiedo di ferro, il manarino, la roncola, la clava di ferro o metallo, l'ascia e il roncone. Le altre armi si intendono non vietate» (L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., citazione art. 51, p. 77).

natura pecuniaria, ma il suo ammontare variava a seconda delle circostanze della condotta: se le percosse avessero provocato effusione di sangue, la multa irrogabile sarebbe stata di 25 lire di mezzani, a meno che ciò fosse accaduto in luoghi vietati, tra cui le vicinanze delle porte cittadine, o di notte⁵⁸⁶, nei quali casi la pena sarebbe stata più grave⁵⁸⁷. Inoltre, l'autore delle percosse avrebbe dovuto versare una somma di denaro più esigua nel caso di mancato sanguinamento della vittima⁵⁸⁸, ma se una qualunque di queste aggressioni si fosse tradotta in un ferimento al volto dell'offeso tale da lasciarvi una cicatrice, le pene sarebbero state raddoppiate⁵⁸⁹. Un aggravamento ulteriore si sarebbe avuto qualora l'aggressione avesse causato la menomazione di una parte del corpo, come da Statuti⁵⁹⁰: l'espreso riferimento alle aree colpite⁵⁹¹ potrebbe esser stato prodromico all'applicazione di questa disposizione.

Infine, dal momento che la vicenda si concluse col perfezionamento di un furto⁵⁹², avrebbe probabilmente trovato applicazione il capo degli Statuti dedicato a questo crimine⁵⁹³, nel rispetto dei limiti propri della giurisdizione podestarile⁵⁹⁴.

⁵⁸⁶ La (potenziale) rilevanza di questa parte della disposizione è autoevidente, se si rammenta che i fatti si svolsero in una notte di luglio nei pressi della porta del Corlo, i cui resti sono ancor oggi visibili al centro dell'omonima piazza (note nn. 580 e 581).

⁵⁸⁷ Ammontando a 50 lire di mezzani (L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., art. 52, pp. 77-79).

⁵⁸⁸ 12 lire di mezzani e 10 soldi (*ibidem*).

⁵⁸⁹ L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., art. 52, p. 79. Si ricordi che Domenico Bianchini fu ferito «sopra la guancia sinistra» (nota n. 581).

⁵⁹⁰ Fino a 500 lire di mezzani, come fissava il capo LIV (cfr. L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., art. 54 p. 79).

⁵⁹¹ Per Domenico Bianchini, la gamba, per Bernardino Rizzardi, il braccio destro (note nn. 580-581).

⁵⁹² Del succitato, nonché oscuro, “podetto” (nota n. 581).

⁵⁹³ Trattasi del capo LXVII, *De furibus et latronibus*: «L'animo e l'intento differenziano i delitti. Stabiliamo pertanto che se qualcuno commetterà un furto del valore di quattro lire di mezzani, e più, tuttavia meno di dieci lire, sia condannato a venticinque lire di mezzani. Se non le pagherà entro un mese dal giorno della condanna inflittagli, sia posto alla berlina sulla piazza del comune di Lonato, alla gola, e vi stia per un giorno. Se invece il furto sarà stato di oltre dieci lire, e sotto la somma di venticinque lire di mezzani, sia condannato a cinquanta lire di mezzani. Se non le pagherà entro il termine predetto, gli si perfori l'orecchio destro con un ferro rovente. Se poi il furto sarà stato da venticinque lire in su e meno di cinquanta lire di mezzani, sia condannato a cento lire di mezzani. Se non le pagherà entro il termine suddetto, gli siano forati entrambi gli orecchi con un ferro rovente. Se poi il furto sarà stato da cinquanta lire di mezzani in su e meno di cento, sia punito e condannato a duecento lire di mezzani. Se non le pagherà entro il termine detto, gli si cavi l'occhio destro. Se infine il furto sarà stato di oltre cento lire di mezzani, allora sia appeso alla forca in modo tale che muoia. (...) Inoltre, in uno qualsiasi dei casi predetti il ladro deve essere condannato a restituire la somma sottratta al derubato» (L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., citazione art. 67, p. 85).

⁵⁹⁴ Cfr. *supra*, pgf. 3.2.

Dunque, alla luce della potenziale riconducibilità delle condotte poste in essere dagli imputati a diversi titoli di reato, peraltro in presenza di circostanze aggravanti espressamente indicate nel testo⁵⁹⁵, ci si dovrebbe aspettare che nel caso di specie il Podestà abbia irrogato una pena cospicua⁵⁹⁶, o più pene in cumulo, magari differenziando la posizione dei condannati⁵⁹⁷. Eppure, il Landini, l'Ongarini e il Tosi finirono tutti condannati al versamento della somma di otto ducati: tenuti in solido all'adempimento di quest'obbligazione, avrebbero dovuto destinare parte della multa, nella misura di tre ducati, alle casse della Chiesa di San Martino⁵⁹⁸. La condanna riguardò anche le spese processuali: che fossero a carico della parte soccombente in giudizio, d'altronde, era stabilito espressamente dagli Statuti, a prescindere dalla volontà del giudicante⁵⁹⁹.

Le ragioni di questa "esiguità decisoria", a fronte di comportamenti gravemente incriminati dal diritto penale del tempo, devono essere ricercate nelle vicende processuali di cui il manoscritto riporta gli estremi. Si legge, così, che i tre malfattori comparirono al cospetto del Podestà confessando il tutto⁶⁰⁰ e che furono congedati con l'intimazione di rendere idonee garanzie⁶⁰¹. Dette "sicurezze" non vennero, tuttavia, prestate, e ciò a motivo della previa «rimessa» da parte degli offesi⁶⁰².

Quest'ultima notazione dev'essere contestualizzata: una specifica norma degli *Statuta Criminalia* riconosceva, infatti, all'accusatore la facoltà di rinunciare alla

⁵⁹⁵ «scientemente, dolosamente, temerariamente in tempo di notte e alla pubblica strada» (Appendice IV, fig. 4.c, in basso).

⁵⁹⁶ Si rammenti che anche solo l'invalidazione di una parte del corpo conseguente ad un'aggressione, armata o non, era punita con una multa di 500 lire (nota n. 590), e che nel caso di specie si fa espresso riferimento alle ferite arrecate a una gamba e a un braccio (cfr. *supra*, pp. 92-93).

⁵⁹⁷ Come nel caso del "Bastardo di Drugolo" (si veda nota n. 552).

⁵⁹⁸ «Francesco Landino, Giacomo Ongarino, Gabriel Toso suddetti siano et s'intendano condannati in ducati otto *in solidum*, de' quali tre siano et s'intendano applicabili alla Chiesa della B. Vergine di Santo Martino, per l'insolenze e percosse fatte come in processo (...) et nelle spese» (Appendice IV, fig. 4.c, al centro).

⁵⁹⁹ Cfr. *supra* p. 81.

⁶⁰⁰ «havendo il tutto ammesso scientemente, dolosamente, temerariamente in tempo di notte alla pubblica strada, et con li altri modi che dal processo risultano» (Appendice IV, fig. 4.c, in basso).

⁶⁰¹ Deve essersi trattato delle *securitates* che il reo comparso era tenuto a rendere a norma del capo VIII (cfr. *supra*, p. 77).

⁶⁰² «Citati però ad informar la giustitia vennero a dare il contributo scusando le loro colpe al meglio che seppero, et dopo licentati con sigurtà intimatelle non si sono curati di farle, ma a quelle hanno rinunciato, havendo conseguita la rimessa dalla parte offesa benignamente concessali» (Appendice IV, figure 4.c e 4.d).

propria pretesa giudiziaria, purché questo accadesse prima della produzione di prove⁶⁰³. In caso di relativo esercizio, la procedura si sarebbe dovuta arrestare, e il Podestà sarebbe stato costretto a dichiarare la nullità dell'accusa o della denuncia, salvo che si fosse trattato di un crimine perseguibile anche d'ufficio a norma degli Statuti, ipotesi in cui il Rettore avrebbe dovuto nondimeno emanare sentenza di assoluzione o di condanna⁶⁰⁴. Ebbene, le ipotesi di tassativa perseguibilità d'ufficio dell'illecito erano contemplate dal capo VI, caratterizzato, tuttavia, da una norma di chiusura: il Podestà avrebbe potuto procedere nell'accertamento di ognuno dei crimini ivi riportati, non solo in mancanza originaria dell'iniziativa di parte, ma anche qualora l'accusatore o il denunciante avessero successivamente rinunciato all'accusa o alla denuncia, o le avessero revocate⁶⁰⁵. Rientrando alcune delle condotte del caso di specie nel menzionato elenco⁶⁰⁶, si spiega come mai, nonostante il "ripensamento" delle parti offese, il Podestà abbia proseguito e abbia disposto una condanna: per la stessa benignità di queste, tuttavia, (forse) postulante una riappacificazione extragiudiziale⁶⁰⁷, la pena irrogata fu relativamente contenuta, se messa a confronto con le sanzioni di cui alle succitate disposizioni statutarie⁶⁰⁸.

Infine, come ricordato in apertura, la parte conclusiva del testo indica le formalità della pubblicazione, che si apprende, qui come anche dalle altre pronunce, consistere nell'affissione «in arengo al luogo solito, premesso il suono della campana», nonché nella lettura performata dal notaio al Maleficio alla presenza del Podestà e di una schiera di testimoni⁶⁰⁹.

⁶⁰³ L. LUCCHINI, G. GANDINI, *Lonato: gli statuti criminali*, cit., art. 291, p. 203.

⁶⁰⁴ *Ibidem*.

⁶⁰⁵ *Ivi*, art. 6, p. 51.

⁶⁰⁶ «il Podestà di Lonato per suo mandato, e senza accusa o denuncia formale o privata può procedere e occuparsi con indagini di qualche misfatto nel caso si tratti di (...) rapine, latrocini, furti, (...) aggressori delle vie o delle strade; fatti a danno e con lesione di qualche persona (...). Così pure di qualunque crimine (necessariamente dei precedenti) pervenuto al Podestà per il tramite di un accusatore o denunciante, quando si sia rinunciato all'accusa o alla denuncia, o vi sia stata la revoca» (*Ivi*, citazione art. 6, p. 51).

⁶⁰⁷ «havendo (gli imputati) conseguito la rimessa dalla parte offesa *benignamente concessali*» (nota n. 602).

⁶⁰⁸ Cfr. *supra*, pp. 92-93.

⁶⁰⁹ «Adì 14 ottobre 1665. Publicate in arengo al luogo solito premesso il suono della campana, sedendo detto molto illustrissimo signor Podestà, legendo me Antonio Paniza nodaro. Presenti Antonio Abate, Sebastiano Parre, Giosefo q. Giosefo Gallina e molti altri.» (Appendice IV, fig. 4.d, parte conclusiva).

CONCLUSIONI

La ricerca storico-giuridica qui condotta ha posto l'attenzione sulla Chiesa di San Martino sita in Lonato del Garda, cogliendone le caratteristiche istituzionali ed il funzionamento, con particolare riguardo al secolo XVII, attraverso la ricostruzione storiografica, la legislazione, comunale e veneziana, e, soprattutto, la documentazione archivistica.

In via preliminare, si è svolto un inquadramento della realtà comunale nel cui ambito risultava inserito il sopraccitato ente religioso, realtà a sua volta interessata da un fenomeno di appartenenza, nelle forme della dedizione, alla Repubblica di Venezia. Questo passaggio fondamentale, che si verificò attorno alla metà del XV secolo, diede adito all'ennesima⁶¹⁰ conferma dell'autonomia lonatese dalla vicina città di Brescia, così come risulta dal Privilegio Malipiero-Foscari del 1440, di cui si sono analizzate le tre petizioni salienti⁶¹¹. L'atto determinò gli estremi di un rapporto tra Dominante e Comune lombardo che si è potuto definire 'diretto', e che tale sarebbe rimasto fino al termine della dominazione veneta, più di tre secoli dopo: in questo senso si sono apprezzate le parole del Da Lezze, nella parte in cui menziona, nel suo *Catastico*, la storica 'separazione' lonatese dalle istituzioni limitrofe, riscontrabile ancora nel XVII secolo⁶¹². A dimostrazione della posizione "di riguardo" ricoperta da Lonato agli occhi della Serenissima, s'è inoltre rilevata la centrale determinazione del Senato veneto in ordine al suo riconoscimento quale *fortezza* e all'invio di un Provveditore veneziano che la gestisse militarmente, a partire dall'anno 1486⁶¹³.

In questo contesto politico-istituzionale, ebbe luogo la vicenda edificativa che si sarebbe tradotta nello spostamento della sede di San Martino dall'antica chiesa al nuovo santuario. L'opera storiografica di Giacomo Attilio Cenedella, *Memorie Storiche Lonatesi*, ha permesso di cogliere l'importanza di questo ente religioso per la comunità locale, e tramite alcune deliberazioni comunali, a partire dal *voto* di

⁶¹⁰ Anticipata come fu dalla serie di riconoscimenti conferiti ora dalla dinastia Visconti, ora da quella Gonzaga (cfr. *supra*, pp. 11-12).

⁶¹¹ Cfr. *supra*, pp. 13-14-15.

⁶¹² Cfr. *supra*, pp. 18-19-20.

⁶¹³ Cfr. *supra*, pp. 16-17.

edificazione del 1630, è stato possibile tracciare le ‘tappe’ fondamentali dell’*iter* di costruzione del tempio⁶¹⁴. Inoltre, dai documenti d’archivio su cui s’è focalizzata l’attenzione sono emerse preziose informazioni relative all’amministrazione finanziaria di San Martino: le relative fonti di reddito non si limitavano, infatti, alle sovvenzioni disposte dal Consiglio Comunale⁶¹⁵, poiché costituivano importanti voci d’entrata anche i testamenti e le condanne podestarili contenenti disposizioni a beneficio dell’ente. L’analisi di questi atti ha messo in luce anche taluni aspetti di “amministrazione attiva” del patrimonio conseguito da San Martino per loro tramite. Se detta attività amministrativa non risultava vincolata dalla prescritta utilizzabilità dell’introito per l’acquisto di determinati beni o, specialmente in effetto di disposizione testamentaria, per la celebrazione di messe in suffragio dell’anima⁶¹⁶, l’ente avrebbe potuto allocare liberamente il denaro incamerato a titolo di lascito testamentario o di sanzione penale. Il destino dei beni immobili conferiti tramite quelle vie era rappresentato, invece, dalla vendita all’incanto, come testimoniato dall’estratto *de Capellania Rizza*⁶¹⁷.

Rispetto al profilo testamentario, in particolare, essendo Lonato parte dei domini di Terraferma, anche in quella realtà ebbe teorico vigore una radicale riforma, riguardante il notariato dello Stato veneto e adottata dal governo centrale tra gli anni 1612 e 1613: l’aggettivo si giustifica a motivo della ‘resistenza’ propria dei notai operanti in Terraferma, che sovente seguitavano a rogare senza la formalmente prescritta investitura *more veneto*⁶¹⁸. Quanto alla forma testamentaria utilizzata per il confezionamento di questi atti, è risultata essere quella nuncupativa propria, caratterizzata cioè, come riporta il De Luca, da una dichiarazione performata dal *de cuius* «con la bocca propria»⁶¹⁹ alla presenza di testimoni, nel numero di sette, e del notaio. Dalla stessa fonte è emerso, tuttavia, che la quantità di testimoni necessaria

⁶¹⁴ Cfr. *supra*, pgf. 1.3.

⁶¹⁵ Cfr. *supra*, pp. 24-25.

⁶¹⁶ Ai fini della compera di cera, paliotti per l’altare, tuniche sacerdotali (cfr. *infra*, pp. 98-100).

⁶¹⁷ Cfr. *supra*, pgf. 2.4.

⁶¹⁸ Cfr. *supra*, pgf. 2.1.1.; si tratta di un aspetto emerso anche dal testamento elevato ad oggetto principale di analisi, quello del *de cuius* Pietro Giacomo Rizzi: ivi, il notaio Giovanni Battista Carteri non si firmò con la formula (obbligatoria) «veneta auctoritate notarius» (Cfr. *supra*, p. 53). Allo stesso modo fece il notaio che produsse l’estratto *de Capellania Rizza*, la cui sottoscrizione è accompagnata addirittura dalla formula «pub.(lica) Imp.(eriali) Reg.(ia) auct(orbita)te notarius» (Cfr. *supra*, p. 59, nota n. 357).

⁶¹⁹ G.B. DE LUCA, *Il dottor volgare*, Roma 1673, Libro IX, Parte I, Cap. II, citazione p. 19.

per la validità dei testamenti redatti in tempo di peste, come quelli analizzati, poteva, per vero, essere inferiore⁶²⁰. Il contenuto dispositivo che ha costituito oggetto di ricerca, in quanto a favore di un ente religioso, ha poi reso necessario focalizzare l'attenzione sulla categoria delle disposizioni successorie *pro anima*, con particolare riguardo ai legati pii, a cui si faceva, beneficiando San Martino, maggioritario ricorso⁶²¹. L'istituto della cappellania, volto ad assicurare la celebrazione di messe in memoria del disponente tramite dotazione di un ente a tal fine istituito⁶²², è invece emerso dal testamento assunto ad oggetto principale di analisi; di cappellania, inoltre, tratta anche il documento successivo che a quell'atto rinvia⁶²³.

Con specifico riguardo ai testamenti consultati, se n'è rilevata la particolare frequenza in occasione dell'infuriare della peste che colpì Lonato nel corso dell'anno 1630⁶²⁴: fu precisamente allora che il Consiglio comunale lonatese assunse il *voto* di edificare il nuovo Santuario di San Martino. Dall'indagine sui contenuti di venti testamenti, di cui alcuni risalenti agli anni successivi⁶²⁵, tutti conservati presso l'Archivio di Stato di Brescia, sono emerse tre modalità dispositive in favore dell'ente in discorso. Quella maggioritaria consisteva nell'attribuzione in legato di beni mobili e immobili o, più frequentemente, di somme di denaro: dei sedici testamenti ascrivibili a questa categoria, undici si riferiscono al versamento di denaro o ad altri beni fungibili, cinque al conferimento di beni determinati⁶²⁶. Integravano, all'opposto, ipotesi più rare le previsioni di oneri a carico degli eredi "ordinariamente" istituiti ovvero le istituzioni d'eredità direttamente a vantaggio di San Martino: ne offrono testimonianza, infatti, appena quattro testamenti, uno per le prime, tre per le seconde⁶²⁷.

⁶²⁰ Cfr. *supra* pgf. 2.1.2.

⁶²¹ Cfr. *supra*, pp. 49-50.

⁶²² Cfr. *supra*, pgf. 2.1.3.

⁶²³ *Infra*, p. 99.

⁶²⁴ La maggioranza dei testamenti, undici sui venti trattati nel paragrafo 2.2, risale al mese di agosto di quell'anno: come s'è riscontrato tramite il canonico lonatese Andrea Parolino, nell'estate del 1630 il contagio raggiunse il suo apice (cfr. *supra*, pp. 46-47).

⁶²⁵ Sedici al 1630, quattro agli anni 1631, 1633, 1638 e 1655 (cfr. *supra*, pgf. 2.2).

⁶²⁶ Cfr. *supra*, pgf. 2.2.

⁶²⁷ *Ivi*, in particolare cfr. pp. 50-51.

Tra questi ultimi, infrequenti, casi, figura il testamento di Pietro Giacomo Rizzi, di cui s'è proposta un'analisi integrale. Ragione di interesse e, quindi, di sua selezione tra i più, consiste nella complessità del relativo contenuto: infatti, le disposizioni in favore di S. Martino avrebbero prodotto i loro effetti solo all'avverarsi della puntuale gerarchia di previsioni di cui s'è avuta contezza, strutturate in modo tale da integrare una serie di sostituzioni testamentarie a loro volta specificate da condizioni d'efficacia⁶²⁸.

Ulteriore motivo di scelta analitica risiede nell'esistenza di un atto successivo, ancorché "oscuro"⁶²⁹: trattasi di una copia autentica estratta dai registri della Comunità di Lonato, attestante l'avvenuta vendita dei beni costituenti la cosiddetta *Capellania Rizza*. Questa fonte è stata apprezzata quale testimonianza diretta dell'effettiva esecuzione che deve aver interessato la disposizione *pro* San Martino contenuta nel sopradetto testamento, i cui estremi sono ivi sinteticamente richiamati, nonché del modo attraverso cui i beni conferiti dai numerosi testatori e afferenti al patrimonio del suddetto ente venissero amministrati e, più spesso, alienati⁶³⁰.

Preliminarmente all'indagine relativa all'altra categoria di atti giuridici rappresentanti fonte di introito per la Chiesa di San Martino, quella delle sentenze criminali, s'è rilevato in che termini la sopradetta dedizione lonatese e le relative "clausole" abbiano determinato gli elementi caratteristici del fenomeno giudiziario penale della Lonato di quei secoli: chi potesse essere nominato Podestà, quali ne fossero le funzioni, quali i limiti della relativa giurisdizione rispetto a quella riconosciuta ai Rettori della città di Brescia e all'altro Rettore lonatese, il Provveditore⁶³¹. A fianco della determinazione di questi aspetti, le petizioni della comunità di Lonato ed i conseguenti *Privilegia* concessi dalla Dominante assicurarono il mantenimento degli antichi Statuti⁶³², indagati soprattutto nella sezione dedicata alla materia criminale, e ciò al fine di cogliere i lineamenti della

⁶²⁸ Cfr. *supra*, pgf. 2.3 (si veda anche appendice I).

⁶²⁹ Non ho rinvenuto, infatti, alcuno scritto al riguardo: il suo stesso ritrovamento tra i documenti di una cartella dell'Archivio Parrocchiale di Lonato è stato, per vero, fortuito.

⁶³⁰ Cfr. *supra*, pgf. 2.4 (si veda anche appendice II).

⁶³¹ Cfr. *supra*, pgf. 3.2.

⁶³² Cfr. *supra*, pgf. 3.1 e 3.1.1 (si veda anche appendice III).

procedura penale probabilmente (ancora) osservata nel corso del secolo di interesse⁶³³, nonché le norme di diritto penale sostanziale che assunsero effettivo o potenziale rilievo nelle vicende giudiziarie analizzate⁶³⁴.

Il manoscritto *Raspa*, conservato presso l'Archivio storico del Comune di Lonato, ha costituito il supporto per l'analisi di dette vicende. Da questo repertorio emergono quindici condanne⁶³⁵ a pene di variegata natura nonché quantità, il cui denominatore comune è rappresentato dal fatto che l'acquisizione, come s'è rilevato, non solo di tipo patrimoniale, finisse per giovare l'ente religioso.

Sulla base della pena concretamente irrogata dal Podestà lonatese, sovente in esercizio dell'arbitrio che gli Statuti Criminali gli riconoscevano da antica data⁶³⁶, è stato possibile scorgere quattro 'tipi' di pronuncia. Le condanne più frequenti⁶³⁷ sono risultate essere quelle al pagamento di una certa multa a San Martino, che avrebbe dovuto utilizzare l'arricchimento conseguito per l'acquisto di determinati beni, consistenti in cera (più spesso) o in paramenti liturgici. Il caso Pistoni, riflesso dell'arbitrarietà podestarile, ha poi permesso di rilevare l'inesistenza di un nesso di proporzionalità tra la gravità della condotta perseguita e la quantità della pena inflitta. In pochi casi⁶³⁸, il condannato avrebbe dovuto versare la somma alla *fabbrica* del Santuario, ovverossia all'ente preposto alla gestione delle risorse finanziarie da investire nell'edificazione dell'omonimo tempio. Altre volte ancora, la multa consisteva nel conferimento di beni fungibili diversi dal denaro: i casi ascrivibili a questa categoria rappresentano un'eccezione⁶³⁹, come evidenzia l'espreso riferimento ora alla povertà dell'imputato, ora alla relativa condotta "compensata" da quella dell'offeso. Infine, la vicenda giudiziaria che interessò Faustino Segala testimonia una modalità di sostegno, sempre alla *fabbrica* del Santuario, del tutto singolare, essendosi tradotta nella condanna a lavorare presso il relativo cantiere come manovale⁶⁴⁰.

⁶³³ Cfr. *supra*, pgf. 3.3.

⁶³⁴ Di cui ai pgf. 3.4 e 3.5.

⁶³⁵ Manoscritto *Raspa*, segnatura n. 32 (ASCL; si veda anche appendice IV).

⁶³⁶ Cfr. *supra*, p. 85.

⁶³⁷ In nove casi sui quindici analizzati (cfr. *supra*, pgf. 3.4).

⁶³⁸ Appena due (*ibidem*).

⁶³⁹ Sempre due (*ibidem*).

⁶⁴⁰ Cfr. *supra*, p. 89.

Specularmente alla trattazione sui testamenti, anche rispetto a questo secondo tema s'è assunto ad esemplificazione un particolare atto giuridico: la condanna emanata a carico di Landini, Ongarini e Tosi, la cui analisi ha rappresentato l'occasione per cogliere il concreto operare delle norme penali statutarie, nonché di un particolare istituto, quello della rinuncia, che comunque non impedì al Podestà di pronunciare un'ennesima condanna *pro* San Martino⁶⁴¹.

Grazie al novero delle fonti di archivio elevate a oggetto di indagine è inoltre possibile (tentare di) dare risposta ad alcuni quesiti 'critici' relati alla vicenda edificativa del sopraccitato Santuario.

Anzitutto, dalla ricerca è emerso che le voci d'entrata in discorso, nelle forme dei lasciti testamentari e delle condanne podestarili, interessarono l'amministrazione finanziaria della Chiesa di San Martino indipendentemente dall'assunzione del voto di edificazione del Santuario, senza, cioè, che questa deliberazione comunale abbia impattato sulla ricorrenza di detti fenomeni d'entrata.

Questo vale sicuramente per le "entrate testamentarie", di cui s'è apprezzata una cospicua frequenza⁶⁴² a partire, sì, dall'anno in cui il Consiglio comunale assunse la decisione di erigere il nuovo tempio, nel 1630, ma ciò più a motivo della drammaticità dell'epidemia di peste bubbonica, che raggiunse il suo apice proprio nell'estate di quell'anno, che non al fine di soddisfare le esigenze legate al finanziamento dei lavori di costruzione: basti considerare che i testamenti del 1630 contenenti disposizioni espressamente a favore della *fabbrica* del Santuario rappresentano la minoranza. La tendenza si sarebbe invertita soltanto negli anni a seguire, ai quali risalgono testamenti che ripetono quasi sempre la formula dispositiva *pro fabrica*, come s'è avuto modo di rilevare ancora per l'anno 1655, tramite il testamento di Leonardo Gamba⁶⁴³.

Meno agevole è cogliere quanto questo possa dirsi vero in relazione alle sentenze podestarili: la raspa lonatese di cui disponiamo, infatti, copre il periodo "conclusivo" della vicenda edificativa del Santuario, posto che il repertorio ivi

⁶⁴¹ Cfr. *supra*, pgf. 3.5.

⁶⁴² Si veda p. 98, nota n. 624.

⁶⁴³ Cfr. *supra*, p. 51.

contenuto parte dall'anno 1660. Si può, tuttavia, verosimilmente sostenere che anche in questo caso l'assunzione del *voto* non abbia influito, incentivandola, sulla tendenza di condannare a favore della fabbrica di San Martino: se così fosse stato, il numero di pronunce rispondenti a questo modello decisorio dovrebbe essere elevato, specialmente in relazione ad uno stadio avanzato dei lavori come quello proprio della seconda metà del secolo XVII, appunto "tracciata" dal manoscritto. Eppure, da questo emergono soltanto tre sentenze, rispetto a un campionario di quindici, ascrivibili alla categoria in discorso, e cioè emanate *pro fabrica*.

L'altra questione concerne il rapporto intercorrente tra testamenti e condanne podestarili, nel senso di cogliere se i primi, relativamente a queste tipologie di voce d'entrata, abbiano costituito il principale fenomeno di sostegno finanziario a San Martino, oppure il contrario, se quel primato spettasse alle seconde.

Da un punto di vista quantitativo, è autoevidente che la risposta debba propendere per la prima delle due affermazioni: i casi in cui, tramite disposizioni testamentarie di vario tipo, s'è conferito a San Martino sono più numerosi di quelli implicanti una condanna all'esecuzione di determinate prestazioni a vantaggio dell'ente religioso⁶⁴⁴. È altresì vero, però, che quest'asserita superiorità numerica patisce il limite intrinseco della raspa di cui disponiamo, la quale tiene traccia, come già evidenziato, delle sentenze emanate dal 1660: non è detto che prima di quella data, infatti, non siano state irrogate multe o pene di altra natura a vantaggio dell'ente, sicché nulla impedisce che l'affermazione venga confutata alla luce del rinvenimento di manoscritti risalenti a una data anteriore.

Occorrerebbe, inoltre, indagare in modo più approfondito dall'"interno" dei fenomeni testamentario e giudiziario: valutare, cioè, a quale tasso si elargisse *pro* San Martino, a mezzo di testamento o di condanna, rispetto alla totalità dei testamenti e delle pene, rispettivamente, rogati e irrogate a Lonato in un determinato arco temporale, sì da trarre una sorta di percentuale di ricorso all'uno e all'altro strumento. E se rispetto ai testamenti quest'operazione è immaginabile, posta

⁶⁴⁴ La ricerca si è focalizzata su venti testamenti *pro* San Martino, ma ne esistono altri presso l'Archivio di Stato di Brescia; la *Raspa* lonatese, invece, tiene traccia di appena quindici condanne a vantaggio dell'ente.

l'esistenza di ordinate filze perfettamente conservate presso l'Archivio di Stato di Brescia, non si può dire lo stesso per le sentenze podestarili, a motivo degli estremi cronologici della *Raspa*, a meno di restringere la ricerca al periodo corrente tra gli anni 1660 e 1724, col sacrificio, però, di non poter avere contezza dell'intera vicenda edificativa del Santuario, ma soltanto della sua parte conclusiva.

Item ha lasciato, et per raga. di legato lascia, et per
 i suoi suoi heredi siano dato alla V. scuola della S.
 Conced. Sre. melle per di oglio di oliuo ogni anno per
 anni. cent. cont. Dal d. della sua morte per anni
 di dieci

Item ha lasciato, et per raga. di legato lascia, che subito
 dopo la sua morte siano dati a due a poveri
 due tomi di frumento per anni di dieci

Item ha lasciato, et per raga. di legato lascia a m. Paolo Salvo,
 o essendo morto a suoi figli et alli figli del g. Gio. Maria
 tutto una sua pezza di terra arata et irrigata nel ter. di
 Lonato in Cont. di Pavia, qual e di pie' du' et melle in
 et et alla quale confina da natura l'irrigato, da terra
 di Heredi. Il g. Comaro Ferraro, tal. da essere divisa
 fra gli. uoi. ugualm. et per ugual portione per 10. epe, et
 non per cap.

In tutti i suoi. gli. altri suoi beni, mobili et immobili, attioni,
 debiti, crediti, et li. altri. p. et fact. ha instituito, co
 nominato suo herede universale Lodovico suo figlio
 et della g. d. Nadine de Radin sua p. moglie in 2. di
 natura con i suoi. ^{g. d. Doroendi in eta pupillare e carid.} Doroendi
 et Michele suoi nepoti figli del g. Gherardo. ^{g. d. Doroendi} Doroendi
 et della g. d. Marta nella d. suo deo, concordie
 ancora, et doroendi il caso della sua morte detto
 siano

e' ugualm. et per
 ugual portione

Figura 1.b

no. 100, et allegari

siano obligati di fratelli Bondoni, alli figliuoli ^{confini}
 della scuola della S. ^{ma} ^{ne} ^{di} ^{una} ^{cella} ^{di} ^{sera}
 pratica, et adagiat ^{di} ^{raf.} ^{d.} ^{d.} ^{dettare} ^{ut} ⁱⁿ ^l
 bon. di Sonato, in Contado di Carme, qual e di pio ^{scia}
 e. alla quale confina da una S. Leonardo cartina, dall
 altra ^{bernardino} da Sarre ^{ad} con espresa legge,
 et condizione di piu, di morendo uno delli ^{ut} ^{fratelli} ^{don}
 doni in la ^{fig.} ^{legno}, et naturali, et di ^{legno} ^{matrimo}
 nati succeda l'altro ^{fig.} ^{di} ^{quello}, et morendo
 ambidue in la ^{fig.} ^{come} ^{di} ^{si} ^{succeda} ^{et} ^{succeder}
 debba la Chiesa della S. ^{Verf.} ^{maria} ^{detta} ^{di}
 S. ^{martino} ^{fig.} ^{di} ^{sonato}, con oblige all' ^{S.} ^{Ref.} ^{di}
 di ^{S.} ^{Chiesa} ^{di} ^{instituir} ^{una} ^{mesa}, ^{nella} ^{medesima}
 Chiesa o continua, o di ^{quanti} ^{giorni} ^{parea} ^{loro}
 alla ^{termina} ^{conforme} ^{all'} ^{institui}, ^{di} ^{render}
 la ^{S.} ^{heredita}, et come ^{parea} ^a ^{S.} ^{S.} ^{Ref.} ^{aggiu}
 gendo, ⁱⁿ ^{capo} ^{di} ^{mettere} ^{il} ^{ut.} ^{Lo.} ^{suo} ^{fig.} ^{come}
 more ^{come} ^{di} ^{supra} ^{uole}, et ordina, ^{di} ^{detta}
 la ^{parte} ^{della} ^{ut.} ^{g.} ^{S.} ^{Hadina} ^{sua} ^{mo} ^{re} ^{uadi}
 in ^{S.} ^{aura}, et S. ^{Victoria} ^{fig.} ^{di} ^{g.} ^{di} ^{al}
 Campana, et della ^{med.} ^{g.} ^{S.} ^{Hadina} ^{fig.} ^{mo} ^{re} ⁱⁿ
 p. ^{matrimonio} ^{di} ^{S.} ^{Campana} ^{favendo} ^{V.} ^{Volend}
 fu ^{fatto}, et publicato ^{il} ^{atto} ^{fatto}, et uol. ^{uolunt} ^{g.} ^{il} ^{atto}

qual cella di sera
 che esser in tal
 modo di lung

Figura 1.c

Testatore uno come di sopra, et giaceva in
 letto nella cucina delle sue case sito in Lonato
 in Contea di Valbona, quondam de Pellegrino, legando
 co' noi infra a chiara ma intelligibile et de' tratti
 infra l'anno d'el 16^{mo} settembre seicent^{mo} secento
 quante decimo terza, a 7. otto settembre, l'anno
 Gio: Giacomo Berio di Lonato not. regio. 2. d'ordine,
 il P. P. d. Fran. Valle, il P. P. d. S. Antonio
 Tamara, Antonio Cerubino, Giacomo Profio,
 & Venturino Valle, Cipriano Paganino, Fran.
 Trambaglio, Pietro Viola, et Christophoro Forlano
 di Lonato testimoni, de quib. unum. nos. in Reg.
 P. P. d. S. Antonio, nullo pub. conficere debem.
 ad l. s.

Ego Jo. Jac. Berio de Lonato not. Reg. pro do. no. p. s. fui meq. subscriptus

Figura 1.d




Figura 2.b

APPENDICE III

Manoscritto 109, cartella 1123 (Fondazione Ugo da Como, Lonato del Garda)





Figura 3.a



S

**De sacramento prestando dno potestati lonadi.
in ingresso sui officij.**

Statutum et ordinatum est, q quilibet potestas terre Lonadi, ante
intraoitiu sui officij, teneatur et debeat iurare ad sancta dei eua
gelia mandis corporaliter lectis scripturis, in manibus consulum
dicte terre, ite p vnus ex ipsis, et in presentia totius gtilij lonadi
seu maioris partis dicti consilij, q ipsi toto tempore sui officij erit fi
delis et legitimus **EXCELLENTISSIMI DOMINII**
NOSTRI VENETIAR Et q durante eius offio faciet ac
curabit p suo posse oia que erit ee iusta grata honesta et vtilia
prelibati **ILLVSTRISSIMI DOMINII** Et decet tunc lonadi
quicq districtus, et q tenebit familia rebitam, et oia que eidem,
et eius officio ordinata sunt, et q bona fide sine fraude, reget et
gubernabit, et ius et iusticiam faciet, vnicuiq, indifferenter. Et
iura dicti comunis, et personar dicte terre, ac districtus ipsius ma
nutenebit et defendet, maxime iura pupillorum orphanorum vi
duarum et miserabilium personarum, et q delinquentes punien
tes puniet, innocentes absoluet, vnicuiq iusticiam ministrando, et
q pro posse dictam terram, eiusq districtum conseruabit i bono
statu, et q de haucere dicti comunis, non faciet, nec permitet ne
q subtractionem vel rapinam, et q statuta prouisiones et ordi
namenta dicti comunis, obseruabit et faciet effectualiter obseruari.

De in ius vocando

Um omne iudicium ab ea pre incipiat, que est in ius vocare.
Statutum et ordinatum est, q quicunq, qui de aliquo conqueri
voluerit coram domino potestate Lonadi, vel eius locumtenenti
teneatur et debeat illum talem citari facere psonaliter vel ad habitaciu
ipius, hoc addito, q si citandus citetur ex terras lonadi et districtu
ipius, tunc citari debeat inscriptis per cedula manu notarij
subscriptam, Et si citatur in terra, sufficiat citari sine scriptis
per ministralem tantum, nisi in casib' alijs pvideab' put in aliquo
alijs statuto est expressum. Si vero citandus habitauerit extra
terram et districtu Lonadi tunc sufficiat: si erit ad domu eius
solite habitaciois, vel hospicij vbi solitus est hospitari, et super
arangeria comunis Lonadi, et ad banchu officij in qua quidem
citatio datur dicto absentia, et assignetur terminus no minor octo
dierum ad comparendu, et si talis citatio in diem festata ducatur
q tunc sequenti die non festata uniformiter talis requiritur opone
re citatus. Et citationes predictae in omnib' causis civilibus pro
legapimis habeantur nisi aliter p alia statuta prouideret.

De forma citationu, et qualite ministrales reseruari

Figura 3.b




Figura 3.c

APPENDICE IV

Manoscritto Raspa, segnatura n. 32 (ASCL)



Figura 4.a

Reverendi del^{no} e Giovanni Antonio dei Varesi
alunimonti de qua da qua l'orende Antonio
Giovanni Tosi, e Giose de qua et altri ecc.
per il detto danno di cui da me^{no} detto de
po, che sono state donate a me^{no} detto de
nelle pene
tra Francesco Landini
Giovanni de. Antonio Organo
Antonio Tosi
Cento quali e tra predetti giorni e off. non
ciminale a questa p. modo di carta sub di
Giosè, e Remondino de Landi, et detto Bran
chino de Ridigole. De quello che la notte
di domenica dodici venendo li pedaci de fuffo
pauco li codi Landino, Organo, e Tosi, vedendo
arrivar an li loro cani li codi: quere lant uino
a uno uno del loro, d'onde uiccano usciti po
arrivato de nauogera li cani, de qua li
l'effetto di uno facendo far male ad una
gamba a detto Branchino, e quindi partiti

Figura 4.b

131

f. c. l. u. l. e. h. o. p. u. n. i. u. p. u. d. a. n. c. e. d. i. n. u. o. c. e. a. t. t. a.
 u. g. l. i. a. t. i. a. n. l. e. s. e. l. a. t. e. s. i. p. u. i. o. f. e. n. d. e. n. e. r. o. a. n. b. a. t.
 t. u. b. a. t. o. p. u. a. l. a. g. u. a. n. u. a. t. i. n. i. c. o. a. i. t. m. e. n. o. m. i. n. i.
 e. t. p. u. r. a. t. u. d. i. n. u. o. c. e. a. n. t. i. o. f. e. n. d. e. n. e. r. o. n. u. o.
 t. o. p. a. m. o. l. e. p. r. e. d. i. c. t. B. e. n. e. d. i. c. t. o. l' u. s. t. i. c. i. o. f. a. c. e. n. d. a. n. t. o.
 a. L. e. o. n. a. r. d. i. n. o. e. t. S. i. o. m. a. r. i. a. f. i. l. i. o. S. i. l. l. a. r. d. i.
 f. a. n. d. o. f. u. l. t. i. m. i. u. n. a. b. a. t. t. u. r. a. t. a. p. u. a. i. t. B. e. a. t. i. o.
 d. e. t. r. o. a. S. e. m. a. u. r. i. n. o. S. i. l. l. a. r. d. o. t. e. n. a. u. d. i. t. a. n. t. o. d. e. l.
 a. n. n. o. u. n. p. o. d. e. t. t. o. d. e. l. d. e. a. c. c. u. s. a. t. i. e. n. o. t. i. v. i. d. u. e. n. e.
 d. i. i. n. t. e. g. r. i. t. a. f. u. r. a. c. i. a. e. o. a. m. a. t. o. r. e. f. i. c. i. u. s. i. n. o.
 a. l. l. a. p. a. r. t. e. d. e. l. c. o. r. p. o. s. t. o. l. a. n. d. a. n. d. o. n. i. c. i. p. o. d. e. t. t. o. a. n.
 t. e. n. d. a. d. i. n. p. a. r. t. e. l. i. r. e. p. l. i. a. n. c. i. o. l. e. p. r. o. n. e. f. a. c. e. n. d. o.
 c. i. f. u. t. t. o. a. m. m. e. u. s. s. e. i. c. e. n. t. e. d. i. o. s. t. a. m. e. n. t. e. s. e. m. e. r. a. r. i. a.
 m. e. n. t. e. i. n. t. e. m. p. o. r. i. n. o. t. t. e. a. l. l. a. p. u. b. b. l. i. c. a. t. r. a. d. a. e.
 a. n. t. a. l. t. r. i. m. o. d. i. d. e. d. e. l. p. r. o. c. e. s. s. o. r. e. s. u. l. t. a. n. o.
 C. i. t. i. f. i. o. d. e. i. n. f. o. r. m. a. n. t. e. l. a. q. u. i. t. t. e. t. e. n. n. e. n. n. e. u. s. a. d. u. c. t.
 c. o. n. t. r. a. r. i. o. s. t. a. n. d. o. l. e. h. o. a. d. f. e. r. a. l. m. i. s. e. r. i. c. o. d. e. c. e. p.
 t. u. r. o. e. d. o. p. o. t. e. n. d. a. t. e. n. t. a. t. u. n. g. i. u. r. a. t. i. i. n. i. m. a. s. e. d. e.

Figura 4.c

non li sono unati di favole, ma a quelle hanno
 unione, avendo un'acqua, la unione della
 parte offerta benignamente un'acqua più

Franco Lardino
 Franco Lardino
 Fabrice Toto ved: hanno co' sin rendano andanna.
 in due: otto in un'atto, degnati se unio, col mi-
 rendano applicate alla ricerca della S. Vergine
 di S. Martino per in un'atto e sono più ane
 in un'atto senza di fare alcuna, come si può

1714 Anno 1665

In un'atto in un'atto al luogo detto per un'atto un'atto
 della campagna secondo detto in S. S. S. S.
 Legend me Antonio Lardino di Lardino
 Silvio di Lardino, de Lardino, Lardino, Lardino
 Lardino Lardino e molti altri




Figura 4.d

BIBLIOGRAFIA

1. Letteratura:

- BESTA E., *Le successioni nella storia del diritto italiano*, Padova, 1935.
- BIANCA PAPA P., *La cappellania. Contributo agli studi di diritto ecclesiastico*, Catania, 1902.
- BONZO C., *Forme e vicende del testamento tra Sei e Settecento*, in *La vita in atto: donazioni, lasciti, testamenti tra Torino e Italia settentrionale (secoli XVI-XVIII)*, a cura di A. CANTALUPPI e B. ALICE RAVIOLA, 2023.
- BROGIOLO G. P., CERVIGNI L., GHEROLDI A., PORTULANO B., *La chiesa di San Martino di Lonato (Brescia). Indagini archeologiche e analisi stratigrafica delle strutture murarie*, in "Archeologia Medievale", XXIX (2002).
- CACCIAVILLANI I., *Diritto veneziano vigente*, Padova, 2014.
- CALIMANI R., *Storia della Repubblica di Venezia. La Serenissima dalle origini alla caduta*, Milano, 2019.
- CAVANNA A., *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano, 1982, Vol. I.
- CESSI R., *Storia della Repubblica di Venezia*, Milano, 1944.
- DE LUCA G.B., *Il dottor volgare ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute in pratica*, Roma, 1673.
- DI MARCO E., *Il notariato nella Repubblica di Venezia e nella montagna carnica durante l'età moderna*, in *Ce fastu? Rivista della Società Filologica Friulana "Graziadio L. Ascoli" LXXIX (2003)*.

- FEDELE A., MARTINAZZOLI M., *Gli Statuti Criminali della Comunità della Riviera del lago di Garda (1386)*, Brescia, 1994.
- FERRARO J. M., *Proprietà terriera e potere nello Stato veneto: la nobiltà bresciana del '400-'500*, in *Dentro lo "Stado italico": Venezia e la Terraferma fra Quattro e Seicento*, Trento, 1984.
- FUSAR POLI E., *Il buon governo del Territorio di Brescia: ordini e provvisioni del capitano Antonio Grimani (1614-1615)*, Fondazione civiltà bresciana 2001.
- Eadem, *Relativo e plurale: dinamiche, processi e fonti di diritto in Terraferma veneta (secc. 16.-18.)*, Torino, 2020.
- GANDINI G., scritti inediti sulla storia del Santuario della Madonna di San Martino.
- Idem, *Maguzzano. Storia di un'abbazia*, Brescia, 2000.
- GASPARINI S., *Notaries and the law in Venice: development of a discipline*, in *Italian Review of Legal History*, 2023.
- GOLDONI C., *La serva amorosa*, 1752.
- GULLINO G., *Atlante della Repubblica Veneta 1790*, Verona, 2007.
- KNAPTON M., *Il Territorio vicentino nello Stato veneto del '500 e primo '600: nuovi equilibri politici e fiscali*, in *Dentro lo "Stado italico": Venezia e la Terraferma fra Quattro e Seicento*, Trento, 1984.
- LAVARDA S., *L'anima a Dio e il corpo alla terra. Scelte testamentarie nella Terraferma veneta (1575-1631)*, Padova, 1998.
- LORENZINI M., *Oltre la certificazione: l'attività di intermediazione finanziaria dei notai nel Seicento in una città*

della Terraferma veneta, in *Il Notaio nella società dell'Europa mediterranea (secc. XIV-XIX)*, RiMe n.9/I n.s. 2021.

- LUCCHINI L., *Pagine di storia Lonatese*, Lonato, 1995.
- Idem, GANDINI G., *Lonato: gli statuti criminali del secolo XV*, 1999.
- Idem, *Il Santuario della Madonna di San Martino*, in *GN. Gardanotizie*, anno 5 numero 7, luglio 2013.
- MANNORI L., *Per una 'preistoria' della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune* in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 19 (1990).
- MANZONI A., *I promessi sposi. Storia milanese del secolo XVII scoperta e rifatta*, introduzione di MEZZANOTTE G., ristampa 2016.
- MARCHETTI P., *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'Età Moderna*, Milano, 1994.
- MARINI A., *Storia della Rocca di Lonato*, Associazione Pro-Loce di Lonato, 1985.
- MAZZACANE A., *Lo Stato e il dominio nei giuristi veneti durante il "secolo della Terraferma"*, in *Storia della cultura veneta*, vol. 3, t. I: *Dal primo Quattrocento al concilio di Trento*, Vicenza, 1984, tramite FUSAR POLI E., *Relativo e plurale cit.*
- MORO L., GIUSTINIANIN M., POVOLO C., *Relazione sul dominio di Terraferma (1619-1621)*, Vicenza, 1998.
- PADOVANI A., *Studi storici sulla dottrina delle sostituzioni*, Milano, 1983.

- PAROLINO A., *Succinta informazione dello stato della terra di Lonato avanti e dopo le sue rovine*, tramite CENEDELLA G.A., *Memorie Storiche Lonatesi*.
- PASERO C., *Giovanni da Lezze e il suo "Catastico". Brescia ed il Bresciano nei primi anni del secolo XVII*, in *Il Catastico bresciano di Giovanni da Lezze (1609-1610) nell'esemplare queriniano*, F. Apollonio, Volumi I e III, 1969.
- PASQUALIGO G., *Lonato e i suoi contorni. Monografia storico-fisico-statistica*, Castiglione delle Stiviere, 1873.
- PASSARELLA C., *Collegi notarili e opere d'arte durante il dominio veneto: Verona, Vicenza e Padova tra XV e XVIII secolo*, in *Notai tra ars e arte. Mediazione, committenza e produzione tra Medioevo ed Età Moderna*, Genova, 2023.
- PEDANI FABRIS M. P., *"Veneta auctoritate notarius": storia del notariato veneziano (1514-1797)*, Milano, 1996.
- PIONNA G., *Lonato fino al sec. XVI. Il paese, la piazza, il municipio*, in *Note inedite dai Libri delle Provvisioni del Comune di Lonato del Garda*, Lonato del Garda, 2022.
- PRASCINA E., *Il testamento nuncupativo*, in *Gazzetta Notarile. Rivista per il notariato d'Italia*, numero 10/12, 2009.
- REZASCO G., *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, Firenze 1884.
- ROBAZZI G., AGAROTTI C., *Storia di Lonato dalle origini al XVIII secolo*, in *Aspetti storici e sapori antichi nella Lonato del XIX secolo*, Brescia, 1998.
- ROPPO V., *Diritto privato*, Torino, 2018.

- RUFFINI F., *Le spese di culto delle opere pie*, Torino 1908, tramite OLIVERO G., *Enciclopedia del diritto*, voce *Anima (disposizioni a favore dell')* – diritto canonico, II, 1958.
- TALAMANCA M., *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990.
- TALAMINI S., *Aspetti della politica archivistica veneziana nella Terraferma di età moderna (secoli XVI-XVII)*, in *Archivi*, a.XVI-n. 1, gennaio-giugno 2021.
- UGHI U., PIALORSI V., *Ugo da Como: cenni biografici. Estratto dai Commentari dell'Ateneo di Brescia*, Brescia, 1971.
- VALSERIATI E., *Cultura patrizia ed esclusivismo politico. Il Consiglio generale di Brescia dal nodo della serrata alla ricostituzione del dominio veneziano*, in *Sommersi e sopravvissuti: istituzioni nobiliari e potere nella Brescia veneta*, Travagliato (BS), 2017.

2. Fonti:

- documenti in LUCCHINI L., GANDINI G., *Lonato: gli statuti criminali* cit.:
 - *Privilegia Serenissimorum Ducum Mediolani* (13 aprile 1384);
 - *Littera Ducissae et Ducis Mediolani, Papiae Angleriaeque, Comitissa et Comes Angleriae et Pesarum et Senarum – Domini* (13 marzo 1404);
 - *Privilegia Illustrissimi et Excellentissimi Francisci Gonzagae Domini Mantuae* (23 maggio 1406);
 - *Privilegia Serenissimae Reipublicae Venetae* (17 settembre 1440);

- Archivio di Stato di Brescia,
 - filza 5678, notaio Martarelli Cristoforo:
 - testamento di Francesco Marca, 3 agosto 1630;
 - testamento di Sebastiano Moretto, 10 agosto 1630;
 - testamento di Francesco Asola, 22 agosto 1630;
 - testamento di Paolo Daino, 22 agosto 1630;
 - testamento di Giovanni Battista Arigotto, 25 agosto 1630;
 - testamento di Camillo Robazzi, 28 agosto 1630;
 - testamento di Martino Pezzotti, 29 agosto 1630;
 - testamento di Camillo Robazzi, 31 agosto 1630;
 - testamento di Ottavio Gallina, 17 settembre 1630;
 - testamento di Antonia Picina, 2 giugno 1638;
 - testamento di Leonardo Gamba, 3 novembre 1655;
 - filza 5320, notaio Carteri Giovanni Battista:
 - testamento di Graziosa Noventa, 24 agosto 1630;
 - testamento di Tommaso Forzano, 31 agosto 1630;
 - testamento di Margherita Moretto, 3 settembre 1630;
 - testamento di Lucrezia Franceschini, 8 settembre 1630;
 - testamento di Pietro Giacomo Rizzi, 8 settembre 1630;
 - testamento di Giulia Paghera, 29 ottobre 1630;
 - testamento di Graziosa Faisacchi, 8 dicembre 1631;
 - testamento di Giulia Fantoni, 3 gennaio 1633;
 - filza 4409, notaio Lodovico Pistoni:
 - testamento di Giuseppe Sigismondi, 8 agosto 1630;
- Archivio Parrocchiale di Lonato del Garda:
 - estratto autentico *de Capellania Rizza* (s.d.);

- Archivio storico comunale di Lonato del Garda:
 - in *Statuta civilia et criminalia Communitatis Leonati*, edizione a stampa del 1722:
 - *De sacramento praestando D. Potestati Lonadi in ingressu sui Officii (Cap. I)*, sezione *Statuta Civilia* (1° gennaio 1412);
 - *Quòd Potestas ascendat banchum, & quibus horis (Cap. VI)*, sezione *Statuta Civilia* (1° gennaio 1412);
 - *Quòd mittatur Provisor unus Lonado*, sezione *Privilegia Serenissimae Reipublicae Venetae* (3 settembre 1486);
 - Privilegio Loredan, sezione *Alia privilegia* (12 giugno 1517);
 - *Quòd Potestas Lonati fit Judex primae instantiae pro Damnis datis*, sezione *Privilegia Serenissimae Reipublicae Venetae* (21 luglio 1550);
 - Revisione di Giacomo Soranzo, sezione *Revisione de predetti privilegi* (15 ottobre 1578);
 - *Che li Rettori di Brescia non giudichino in materia di taglie, perché il giuditio in prima istanza s'aspetta al Podestà di Lonato*, sezione *Privilegia Serenissimae Reipublicae Venetae* (27 giugno 1606);
 - *Pro Jurisdictione Praetoria Criminali*, sezione *Privilegia Serenissimae Reipublicae Venetae* (4 agosto 1608);
 - *Il Proveditore non ecceda i limiti della sua Giurisdizione*, sezione *Privilegia Serenissimae Reipublicae Venetae* (6 maggio 1686);
 - Decreto inquisitoriale (27 settembre 1721);

- Manoscritto *Raspa*, segnatura n. 32:
 - sentenza Antonio Vertua (1664-1665);
 - sentenza Francesco Landini, Giacomo Ongarini e Gabriele Tosi (luglio 1665);
 - sentenza Faustino e Orazio Segala (1666-1667);
 - sentenza Orlando Orlandini e Giovanni Giacomo Resini (settembre 1669);
 - sentenza Giovanni Giacomo Rizzardi (dicembre 1671);
 - sentenza Giovanni Giacomo Carella (dicembre 1673);
 - sentenza Costanza in Maria Tirali (dicembre 1673);
 - sentenza Antonio Magri (dicembre 1673);
 - sentenza Giuseppe Boldrini, Carlo detto “Bastardo di Drugolo”, Bonfandino Bonfandini e Rocchino Rozzo (novembre 1674);
 - sentenza Luigi Pistoni (dicembre 1675);
 - sentenza Antonio Raglio (marzo 1678);
 - sentenza Paolo Botti (aprile 1678);
 - sentenza Orazio Segala, (1678);
 - sentenza Carlo Gallina (ottobre 1689);
 - sentenza Maddalena Cacini (luglio 1705);

- Sala – Giunta (Palazzo Municipale di Lonato del Garda):
 - Provvisioni 12 (1626-1642) / 9.X.1635, 203v-204r.

- Fondazione Ugo da Como, Lonato del Garda:
 - *Statuta civilia et criminalia spectabilis communitatis Lonati*, manoscritto 109, cartella 1123 (secolo XV).

SITOGRAFIA

- CENEDELLA G. A., *Memorie storiche lonatesi*, <https://www.lonato-fra-storia-e-arte.it/memorie-storiche-.html>.
- ENCICLOPEDIA TRECCANI, voce “*Guerra di successione di Mantova e Monferrato*”, [https://www.treccani.it/enciclopedia/mantova-e-monferrato-guerra-di-successione-di_\(Enciclopedia-Italiana\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/mantova-e-monferrato-guerra-di-successione-di_(Enciclopedia-Italiana)/).
- GASPARINI S., *Pax tibi Marce.Venezia: istituzioni, diritto, giurisprudenza*, <http://www.arielcaliban.org/paxtibimarce.htm>, 2014.
- LUCCHINI L., *Storia di Lonato. Il “censo” ed i Disciplini lonatesi*, <https://www.gardanotizie.it/il-censoed-i-disciplini-lonatesi/>.
- REGIONE LOMBARDIA, *Il dominio della terraferma veneta: Bergamo, Brescia, Crema (sec.XV-1797)*, voce: *Il distretto bresciano in epoca veneta*, <https://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/storia/?unita=03.03#03.03.02.02>.
- SAVOLDI I., *Presentazione dell’opera “Memorie Storiche Lonatesi” di Giacomo Attilio Cenedella*, <https://www.lonato-fra-storia-e-arte.it/presentazione-dell-opera.html>.

RINGRAZIAMENTI

In memoria di Giuseppe Gandini,

a cui dedico il presente elaborato con spirito di profonda gratitudine. Uomo di straordinaria intelligenza e sensibilità, impiegò tempo e risorse nella ricerca riguardante Lonato e la relativa storia, di cui era immensamente appassionato. I frutti del suo sforzo intellettuale, profuso fino agli ultimi giorni, costituiscono un lascito prezioso per la comunità lonatese, ed hanno ispirato in chi scrive la stessa vivacità per lo studio del passato che gli era propria. Non avrei potuto completare la presente trattazione se non fossi stato testimone diretto di quell'amore per Lonato e per le sue origini, e se in ciò non fossi stato assistito dalle persone attraverso cui continua a trasparire la luce del Prof. Gandini: la moglie Carla e i figli Stefano e Lorenzo. Tutti costoro ringrazio con immenso affetto e riconoscenza.

Intendo, inoltre, esprimere un profondo ringraziamento alle Amministrazioni che mi hanno permesso, con estrema disponibilità e collaborazione, di accedere a fonti cruciali per lo sviluppo della mia tesi:

ringrazio il Comune di Lonato del Garda, specialmente nella persona di Guerrino Sacchella;

ringrazio la Parrocchia di Lonato del Garda, specialmente nella persona di Fabio Terraroli;

ringrazio la Fondazione Ugo da Como, specialmente nella persona di Roberta Valbusa.

Con grande riconoscenza, poi, vorrei, ricordare i nomi di alcuni studiosi lonatesi, con cui il Prof. Gandini ha più volte avuto modo di collaborare. *Ringrazio*, dunque, Severino Bertini, Giancarlo Pionna, Ivano Lorenzoni, Osvaldo Pippa e Lino Lucchini. La loro assistenza, anche indiretta, ha reso possibile il conseguimento di risultati di cui sono profondamente fiero.

Infine, desidero esprimere la mia più sincera gratitudine alla Professoressa Chiara Maria Valsecchi, per l'eccezionale supporto, per la preziosa collaborazione offertami durante la stesura della tesi, e per la professionalità che ho avuto la fortuna di apprezzare anche prima di questo momento conclusivo, durante il percorso accademico. A Lei pure devo l'interesse per il passato e per la storia locale che mi ha spinto ad elevarli a oggetto di ricerca e a sceglierLa come Relatrice. Grazie infinite.